



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio



Repertorio degli Accordi, Convenzioni e Trattati
Internazionali per la Protezione dell'Ambiente

MONOGRAFIE



2001

Servizio per lo Sviluppo Sostenibile



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio



Repertorio degli Accordi, Convenzioni e Trattati
Internazionali per la Protezione dell'Ambiente

MONOGRAFIE

A cura del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Aggiornato al 15.11.2000

2001

Il volume è stato curato dal Servizio per lo Sviluppo Sostenibile con la collaborazione di tutti i servizi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il supporto del Centro Comune di Ricerca - CCR di Ispra e dell'ENEA.

Le schede del Repertorio sono state elaborate da Myriam Talpaert-Borlè del CCR.

Antonio Appi dell'ENEA e Claudio Baffioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ne hanno curato la revisione.

Il coordinamento editoriale è stato curato da Paolo Soprano, Claudia Terzani, Tiziana Allegrini e Patrizia Pennazza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il testo del volume è disponibile all'indirizzo internet: www.minambiente.it

PRESENTAZIONE

*L*e azioni di tutela dell'ambiente, per essere efficaci, devono travalicare i limiti nazionali ed integrarsi nella cooperazione internazionale. Questa consapevolezza si era affermata nel corso della Conferenza di Stoccolma organizzata dalle Nazioni Unite, nel 1972, quale prima assise mondiale per i problemi ambientali. In quella occasione si era riconosciuto il principio che l'ambiente è patrimonio comune dell'umanità ed iniziava a crearsi una nuova coscienza ambientale sul piano internazionale.

Da allora si sono moltiplicati gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali per la protezione dell'ambiente. Sono fiorite le iniziative di collaborazione tra le Nazioni e si sono sviluppate attività delle Organizzazioni Internazionali dirette alla creazione di un sistema giuridico internazionale per affrontare i problemi di natura globale che minacciano gravemente l'equilibrio naturale di tutto il pianeta, quali il cambiamento del clima, la riduzione della fascia di ozono, la diminuzione della diversità biologica.

Gli atti, trattati, accordi, protocolli, intese, memorandum, dichiarazioni, risoluzioni, programmi d'azione hanno consentito di raggiungere notevoli progressi. Tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga e la minaccia di danni all'ambiente è costantemente presente. I trattati rimangono lettera morta se non sono vivificati da vera volontà di applicarli. La lotta contro l'inquinamento ha dei costi altissimi ed è spesso ostacolata dagli interessi in gioco e dalla povertà delle risorse economiche, culturali e tecnologiche a disposizione.

Occorre, in conclusione, una più efficace collaborazione tra le autorità nazionali e gli organi ed i segretariati delle convenzioni. Lo sviluppo dei mezzi d'investigazione delle infrazioni, le reti nazionali e regionali d'attuazione, la promozione dello scambio di informazioni, la formazione della consapevolezza del pubblico, un più grande contributo tecnico e finanziario ai progetti, nonché attività mirate all'attuazione ed al rafforzamento della legislazione nazionale, sono tutti strumenti efficaci per raggiungere risultati significativi.

Nel quadro di questa azione le schede che compongono il **Repertorio degli Accordi, Convenzioni e Trattati Internazionali per la Protezione dell'Ambiente** vogliono essere un contributo informativo per l'amministratore ed il giurista.

Sono dunque lieto ed onorato di presentare al pubblico questa Raccolta, che offre un indispensabile quadro sintetico delle problematiche ambientali oggetto di attenzione dei governi su scala internazionale.

Altero Matteoli
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

INDICE

PRESENTAZIONE	3
INDICE TEMATICO	11
NOTA INTRODUTTIVA	19
1 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ALLO STATO NATURALE, <i>Londra, 1933</i>	21
2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, <i>Washington D.C., 1946</i>	22
3 ACCORDO PER LA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE DELLA PESCA PER IL MEDITERRANEO, <i>Roma, 1949</i>	24
4 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI, <i>Parigi, 1950</i>	26
5 CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA E MEDITERRANEA PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE, <i>Parigi, 1951</i>	27
6 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE, <i>Roma, 1951</i>	29
7 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI, <i>Londra, 1954</i>	31
8 CONVENZIONE SULL'ALTO MARE, <i>Ginevra, 1958</i>	33
9 TRATTATO ANTARTICO, <i>Washington D.C., 1959</i>	34
10 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE, <i>Ginevra, 1961</i>	35
11 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TUNNIDI DELL'ATLANTICO, <i>Rio de Janeiro, 1966</i>	37
12 ACCORDO EUROPEO SULLA LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNI DETERGENTI NEI PRODOTTI DI LAVAGGIO E PULIZIA, <i>Strasburgo, 1968</i>	39
13 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI, <i>Parigi, 1968</i>	40
14 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ATLANTICO SUD-ORIENTALE, <i>Roma, 1969</i>	41
15 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI PROVOCATI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, <i>Bruxelles, 1969</i>	43
16 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INCIDENTE CHE CAUSA O PUÒ CAUSARE UN INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, <i>Bruxelles, 1969</i>	45
17 CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI, <i>Ramsar, 1971</i>	47
18 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, <i>Bruxelles, 1971</i>	49
19 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE ANTARTICHE, <i>Londra, 1972</i>	51
20 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE, <i>Parigi, 1972</i>	52
21 CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE, <i>Città del Messico, Londra, Mosca, Washington D.C., 1972</i>	54
22 CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE IN PERICOLO DI ESTINZIONE, <i>Washington D.C., 1973</i>	56
23 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI, <i>Londra, 1973</i>	58
24 PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO CAUSATO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI, <i>Londra, 1973</i>	60

25	ACCORDO SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA, <i>Parigi, 1974</i>	61
26	CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO, <i>Barcellona, 1976</i>	63
27	PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO DA OPERAZIONI DI SCARICO EFFETTUATE DA NAVI E AEROMOBILI, <i>Barcellona, 1976</i>	66
28	PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA OPERATIVA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DA PETROLIO E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, <i>Barcellona, 1976</i>	68
29	CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO, <i>Strasburgo, 1976</i>	70
30	ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE), <i>Principato di Monaco, 1976</i>	72
31	CONVENZIONE SUL DIVIETO DELL'USO DI TECNICHE DI MODIFICA DELL'AMBIENTE A FINI MILITARI O AD OGNI ALTRO SCOPO OSTILE, <i>New York, 1976</i>	73
32	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI (MARPOL 73/78), <i>Londra, 1978</i>	74
33	CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO, <i>Strasburgo, 1979</i>	77
34	CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA, <i>Bonn, 1979</i>	78
35	CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA, <i>Berna, 1979</i>	80
36	CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, <i>Ginevra, 1979</i>	82
37	PROTOCOLLO PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DI ORIGINE TERRESTRE, <i>Atene, 1980</i>	84
38	CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE VIVENTI DELL'ANTARTIDE, <i>Canberra, 1980</i>	86
39	CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITÀ O AUTORITÀ TERRITORIALI, <i>Madrid, 1980</i>	87
40	CONVENZIONE SULLA FUTURA COOPERAZIONE MULTILATERALE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO DEL NORD-EST, <i>Londra, 1980</i>	89
41	CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, <i>Montego Bay, 1982</i>	90
42	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CONTINUA E DI VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI SOSTANZE INQUINANTI IN EUROPA (EMEP), <i>Ginevra, 1984</i>	92
43	CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO, <i>Vienna, 1985</i>	94
44	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI ALMENO IL 30% DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, <i>Helsinki, 1985</i>	96
45	CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VERTEBRATI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI O AD ALTRI FINI SCIENTIFICI, <i>Strasburgo, 1985</i>	98
46	ACCORDO SUL MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI CONCERNENTI LE AREE DEI FONDI MARINI, <i>Mosca, 1986</i>	100
47	PROTOCOLLO DI MONTREAL ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO, RELATIVO A SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, <i>Montreal, 1987</i>	101
48	CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI, <i>Strasburgo, 1987</i>	105
49	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, <i>Sofia, 1988</i>	106

50	CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, <i>Basilea, 1989</i>	108
51	CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO, <i>Londra, 1989</i>	110
52	CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, <i>Londra, 1990</i>	111
53	CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, <i>Espoo, 1991</i>	113
54	PROTOCOLLO AL TRATTATO ANTARTICO DEL 1959 SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE, <i>Madrid, 1991</i>	115
55	CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, <i>Salisburgo, 1991</i>	117
56	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, <i>Ginevra, 1991</i>	119
57	CARTA EUROPEA PER L'ENERGIA, <i>L'Aja, 1991</i>	121
58	CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, <i>Helsinki, 1992</i>	123
59	CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI, <i>Helsinki, 1992</i>	125
60	CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, <i>New York, 1992</i>	127
61	CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA, <i>Rio de Janeiro, 1992</i>	129
62	ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE, <i>Vienna, 1992</i>	131
63	CONVENZIONE CONCERNENTE LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI RISULTANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE, <i>Lugano, 1993</i>	132
64	ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI, <i>Ginevra, 1994</i>	134
65	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA RELATIVO AD UN'ULTERIORE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO, <i>Oslo, 1994</i>	136
66	CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SICCITÀ E/O DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA, <i>Parigi, 1994</i>	138
67	ACCORDO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE, <i>New York, 1994</i>	141
68	PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DALL'ESPLORAZIONE E DALLO SFRUTTAMENTO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, DEL FONDO MARINO E DEL SUO SOTTOSUOLO, <i>Madrid, 1994</i>	142
69	TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA, <i>Lisbona, 1994</i>	144
70	PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI, <i>Lisbona, 1994</i>	146
71	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, <i>Chambéry, 1994</i>	148
72	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, <i>Chambéry, 1994</i>	150
73	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO, <i>Chambéry, 1994</i>	153
74	PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO, <i>Barcellona, 1995</i>	156
75	ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCK DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LÀ DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCK DI PESCI GRANDI MIGRATORI, <i>New York, 1995</i>	158

76	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE, <i>Brdo-Kranju, 1996</i>	160
77	CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ E L'INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE, <i>Londra, 1996</i>	162
78	PROTOCOLLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DAL LORO SMALTIMENTO, <i>Smirne, 1996</i>	163
79	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE, <i>Londra, 1996</i>	165
80	ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MARE MEDITERRANEO E DELLA ZONA ATLANTICA ADIACENTE, <i>Monaco, 1996</i>	167
81	PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE DEL 1992 SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, <i>Kyoto, 1997</i>	169
82	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, <i>Aarhus, 1998</i>	171
83	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AI METALLI PESANTI, <i>Aarhus, 1998</i>	174
84	CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL SETTORE AMBIENTALE, <i>Aarhus, 1998</i>	176
85	CONVENZIONE SULLA PROCEDURA DI ASSENSO PRELIMINARE CON COGNIZIONE DI CAUSA PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI TALUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI, <i>Rotterdam, 1998</i>	178
86	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO, <i>Bled, 1998</i>	180
87	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA DIFESA DEL SUOLO, <i>Bled, 1998</i>	183
88	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA, <i>Bled, 1998</i>	186
89	CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TRAMITE IL DIRITTO PENALE, <i>Strasburgo, 1998</i>	189
90	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, RELATIVO ALL'ACQUA E ALLA SALUTE, <i>Londra, 1999</i>	191
91	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO, <i>Gothenburg, 1999</i>	193
92	PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI BASILEA DEL 1989 SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ E AL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E AL LORO SMALTIMENTO, <i>Basilea, 1999</i>	196
93	PROTOCOLLO DI CARTAGENA ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DEL 1992, RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI, <i>Montreal, 2000</i>	198
94	PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONI DELLE ALPI DEL 1991 PER IL SETTORE DEI TRASPORTI, <i>Lucerna, 2000</i>	201

INDICE TEMATICO

Accesso all'informazione

- 84 CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL SETTORE AMBIENTALE, *Aarhus 25/06/98*

Acque dolci internazionali

- 58 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, *Helsinki 17/03/92*
- 90 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, RELATIVO ALL'ACQUA E ALLA SALUTE, *Londra 17/06/99*

Ambiente montano

- 5 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, *Salisburgo 07/11/91*
- 71 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, RELATIVO ALL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, *Chambéry 20/12/94*
- 72 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, *Chambéry 20/12/94*
- 73 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, RELATIVO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO, *Chambéry 20/12/94*
- 76 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, RELATIVO ALLE FORESTE MONTANE, *Kranju 27/02/96*
- 86 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO, *Bled 16/10/98*
- 87 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA DIFESA DEL SUOLO, *Bled 16/10/98*
- 88 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA, *Bled 16/10/98*
- 94 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 PER IL SETTORE DEI TRASPORTI, *Lucerna 31/10/00*

Antartico

- 9 TRATTATO ANTARTICO, *Washington, 01/12/59*
- 19 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE ANTARTICHE, *Londra 01/06/72*
- 38 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE VIVENTI DELL'ANTARTIDE, *Canberra 20/05/80*
- 54 PROTOCOLLO AL TRATTATO ANTARTICO DEL 1959 SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE, *Madrid 13/10/91*

Biodiversità

- 61 CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA, *Rio de Janeiro 05/06/92*
- 74 PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO, *Barcellona 10/06/95*
- 93 PROTOCOLLO DI CARTAGENA ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DEL 1992, RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI, *Montreal 29/01/00*

Cambiamenti climatici

- 60 CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, *New York 09/05/92*
- 81 PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE DEL 1992 SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, *Kyoto 10/12/97*

Commercio di specie in pericolo

- 22 CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE IN PERICOLO DI ESTINZIONE, *Washington 03/03/73*

Conservazione della natura e delle risorse naturali

- 1 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ALLO STATO NATURALE, *Londra 08/11/33*
- 4 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI, *Parigi 18/10/50*
- 19 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE ANTARTICHE, *Londra 01/06/72*
- 34 CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA, *Bonn 23/06/79*
- 35 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA, *Berna 19/09/79*
- 54 PROTOCOLLO AL TRATTATO ANTARTICO DEL 1959 SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE, *Madrid 13/10/91*
- 55 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, *Salisburgo 07/11/91*
- 73 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO, *Chambéry 20/12/94*
- 80 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELLA ZONA ATLANTICA ADIACENTE, *Monaco 24/11/96*

Cooperazione ambientale a livello regionale

- 39 CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITÀ O AUTORITÀ TERRITORIALI, *Madrid 21/05/80*
- 55 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, *Salisburgo 07/11/91*
- 62 ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE, *Vienna 18/07/92*
- 80 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELLA ZONA ATLANTICA ADIACENTE, *Monaco 24/11/96*

Diritto marino

- 8 CONVENZIONE SULL'ALTO MARE, *Ginevra 29/04/58*
- 41 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, *Montego Bay 10/12/80*
- 67 ACCORDO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 1982, *New York 28/07/94*
- 75 ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCK DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LÀ DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCK DI PESCI GRANDI MIGRATORI, *New York 04/08/95*

Diritto penale

- 89 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TRAMITE IL DIRITTO PENALE, *Strasburgo 04/11/98*

Energia

- 25 ACCORDO SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA, *Parigi 18/11/74*
- 57 CARTA EUROPEA PER L'ENERGIA, *L'Aja 17/12/91*
- 69 TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA, *Lisbona 17/12/94*
- 70 PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI, *Lisbona 17/12/94*
- 88 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA, *Bled 16/10/98*

Esplorazione e sfruttamento del mare

- 46 ACCORDO SUL MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI CONCERNENTI LE AREE DEI FONDI MARINI, *Mosca 05/12/86*
- 67 ACCORDO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 1982, *New York 28/07/94*
- 68 PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DALL'ESPLORAZIONE E DALLO SFRUTTAMENTO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, DEL FONDO MARINO E DEL SUO SOTTOSUOLO, *Madrid 14/10/94*

Foreste

- 64 ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI, *Ginevra 26/01/94*
- 76 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991, RELATIVO ALLE FORESTE MONTANE, *Kranju 27/02/96*

Incidenti industriali

- 59 CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI, *Helsinki 17/03/92*
- 62 ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE, *Vienna 18/07/92*

Inquinamento atmosferico

- 36 CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, *Ginevra 13/11/79*
- 42 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CONTINUA E DI VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI SOSTANZE INQUINANTI IN EUROPA (EMEP), *Ginevra 28/09/84*
- 44 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI ALMENO IL 30% DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, *Helsinki 08/07/85*
- 49 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, *Sofia 31/10/88*
- 56 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI, *Ginevra 18/11/91*

- 65 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AD UN'ULTERIORE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO, *Oslo 14/06/94*
- 82 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, *Aarhus 24/06/98*
- 83 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AI METALLI PESANTI, *Aarhus 24/06/98*
- 91 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO, *Gothenburg 30/11/99*

Inquinamento marino

- 7 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI, *Londra 12/05/54*
- 15 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI PROVOCATI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Bruxelles 29/11/69*
- 16 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INCIDENTE CHE CAUSA O PUÒ CAUSARE UN INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Bruxelles 29/11/69*
- 18 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Bruxelles 18/12/71*
- 21 CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE, *Città del Messico, Londra, Mosca, Washington 29/12/72*
- 23 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI, *Londra 02/11/73*
- 24 PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO CAUSATO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI, *Londra 02/11/73*
- 26 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO, *Barcellona 16/02/76*
- 27 PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO DA OPERAZIONI DI SCARICO EFFETTUATE DA NAVI E AEROMOBILI, *Barcellona 16/02/76*
- 28 PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA OPERATIVA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DA PETROLIO E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, *Barcellona 16/02/76*
- 30 ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE), *Principato di Monaco 10/05/76*
- 32 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI (MARPOL 73/78), *Londra 17/02/78*
- 37 PROTOCOLLO PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DI ORIGINE TERRESTRE, *Atene 17/05/80*
- 51 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO, *Londra 28/04/89*
- 52 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Londra 30/11/90*
- 68 PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DALL'ESPLORAZIONE E DALLO SFRUTTAMENTO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, DEL FONDO MARINO E DEL SUO SOTTOSUOLO, *Madrid 14/10/94*
- 78 PROTOCOLLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DAL LORO SMALTIMENTO, *Smirne 01/10/96*

- 79 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE, *Londra 07/11/96*

Movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi

- 50 CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, *Basilea 22/03/89*
- 78 PROTOCOLLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DAL LORO SMALTIMENTO, *Smirne 01/10/96*
- 92 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ E AL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E AL LORO SMALTIMENTO, *Basilea 10/12/99*

Patrimonio naturale - culturale

- 20 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE, *Parigi 16/11/72*
- 31 CONVENZIONE SUL DIVIETO DELL'USO DI TECNICHE DI MODIFICA DELL'AMBIENTE A FINI MILITARI O AD OGNI ALTRO SCOPO OSTILE, *New York 10/12/76*
- 35 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA, *Berna 19/09/79*

Prodotti chimici

- 12 ACCORDO EUROPEO SULLA LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNI DETERGENTI NEI PRODOTTI DI LAVAGGIO E PULIZIA, *Strasburgo 16/09/68*
- 85 CONVENZIONE SULLA PROCEDURA DI ASSENSO PRELIMINARE CON COGNIZIONE DI CAUSA PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI TALUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI, *Rotterdam 10/10/98*

Protezione degli animali

- 13 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI, *Parigi 13/12/68*
- 29 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO, *Strasburgo 10/03/76*
- 33 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO, *Strasburgo 10/05/79*
- 45 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VERTEBRATI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI O AD ALTRI FINI SCIENTIFICI, *Strasburgo 18/03/86*
- 48 CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI, *Strasburgo 13/11/87*

Protezione delle piante

- 5 CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA E MEDITERRANEA PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE, *Parigi 18/04/51*
- 6 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE, *Roma 06/12/51*
- 10 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE, *Ginevra 02/12/61*

Responsabilità civile - Risarcimenti

- 15 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI PROVOCATI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Bruxelles 29/11/69*
- 18 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, *Bruxelles 18/12/71*

- 63 CONVENZIONE CONCERNENTE LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI RISULTANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE, *Lugano 21/06/93*
- 77 CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1996 SULLA RESPONSABILITÀ E L'INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE, *Londra 03/05/96*
- 92 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ E AL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E AL LORO SMALTIMENTO, *Basilea 10/12/99*

Risorse biologiche marine

- 2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, *Washington 02/12/46*
- 3 ACCORDO PER LA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE DELLA PESCA PER IL MEDITERRANEO, *Roma 24/09/49*
- 8 CONVENZIONE SULL'ALTO MARE, *Ginevra 29/04/58*
- 11 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TUNNIDI DELL'ATLANTICO, *Rio de Janeiro 14/05/66*
- 14 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ATLANTICO SUD-ORIENTALE, *Roma 23/10/69*
- 38 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE VIVENTI DELL'ANTARTIDE, *Canberra 20/05/80*
- 40 CONVENZIONE SULLA FUTURA COOPERAZIONE MULTILATERALE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO DEL NORD-EST, *Londra 08/11/80*
- 74 PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO, *Barcellona 10/06/95*
- 75 ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCK DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LÀ DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCK DI PESCI GRANDI MIGRATORI, *New York 04/08/95*
- 80 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELLA ZONA ATLANTICA ADIACENTE, *Monaco 24/11/96*

Siccità - desertificazione

- 66 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SICITÀ E/O DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA, *Parigi 17/06/94*

Strato di ozono

- 43 CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO, *Vienna 22/03/85*
- 47 PROTOCOLLO DI MONTREAL ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO, RELATIVO A SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, *Montreal 16/09/87*

Valutazione di impatto ambientale

- 53 CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, *Espoo 25/02/91*

Zone umide

- 17 CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI, *Ramsar 02/02/71*

NOTA INTRODUTTIVA

Questo repertorio consiste di una raccolta di schede sulle convenzioni, trattati e accordi multilaterali in materia ambientale - recepiti nell'ordinamento italiano o alle cui negoziazioni ha partecipato il Governo italiano - ordinate cronologicamente secondo la data di adozione. I Protocolli di attuazione sono presentati in schede separate. Il volume è corredato di un indice tematico.

Le schede relative ai vari atti comprendono i seguenti dati: data e luogo di adozione, data di entrata in vigore, lingue, depositario dell'atto, segretariato dell'organismo internazionale competente, riferimento ad un sito internet, eventuali emendamenti e protocolli, obiettivi e breve descrizione dei provvedimenti. Analoghe informazioni sono fornite per gli emendamenti apportati ai vari atti.

Le schede includono alcune informazioni relative alla posizione dell'Italia, quali le date della firma, della ratifica/notifica/adesione e dell'entrata in vigore, il riferimento al provvedimento nazionale di adozione con l'indicazione degli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione ed, infine, eventuali informazioni relative alla sua attuazione. Alcuni atti non risultano al momento introdotti nell'ordinamento italiano: per alcuni di essi è in corso l'iter procedurale, altri sono oggetto di approfondimento da parte degli Organi competenti, ad altri ancora l'Italia, pur avendo partecipato alle negoziazioni, ha deciso di non aderire.

La raccolta è aggiornata al 15.11.2000.

Abbreviazioni

GU	Gazzetta Ufficiale
RD	Regio Decreto

Sigle Organismi internazionali

ECE	Economic Commission for Europe = Commissione Economica Europea
FAO	Food and Agriculture Organization = Organizzazione per l'Agricoltura e l'Alimentazione
IMO	International Maritime Organization = Organizzazione Marittima Internazionale
UN	United Nations = Nazioni Unite
UNEP	United Nations Environment Programme = Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
UNEP/MAP	United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan = Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente/ Piano d'Azione per il Mediterraneo
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

1 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ALLO STATO NATURALE

Data di adozione: 08.11.1933
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 14.01.1936
Lingue: francese, inglese
Depositario: Regno Unito
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Proteggere la fauna e la flora di alcune parti del mondo, in particolare dell’Africa, mediante la creazione di parchi nazionali e di riserve naturali e la regolamentazione della caccia e della raccolta delle specie.

Provvedimenti

1. Il **campo d’applicazione** è specificato all’articolo 1.
2. **Definizioni:** “parco nazionale”, “riserva naturale integrale”, “animale o specie” (art. 2).
3. I Governi contraenti valutano la possibilità di stabilire dei **parchi nazionali** e delle **riserve naturali integrali** nei loro territori (art. 3) e prendono in considerazione i provvedimenti amministrativi relativi al **controllo degli insediamenti umani** al loro interno (art. 4).
4. I Governi contraenti stabiliscono delle **aree speciali** per la conservazione delle specie di fauna e di flora, **in particolare boschive**, e incoraggiano l’**addomesticamento di animali selvaggi** a fini economici (art. 7).
5. Le specie che richiedono una **protezione particolare e urgente** sono elencate nella lista allegata alla Convenzione (art. 8).
6. Ciascun Governo contraente prende misure adeguate per controllare e regolamentare il **commercio e la fabbricazione di trofei** (art. 9).
7. Sono **vietate alcune pratiche di caccia** usando veleni, esplosivi, luci abbaglianti, reti, trappole, ecc. (art. 10).
8. I Governi contraenti **riferiscono** al Governo del Regno Unito sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e, se del caso, **collaborano** tra di loro (art. 12).
9. Sono inclusi un **Allegato** con la lista delle specie che richiedono una protezione particolare e urgente e un **Protocollo** che prevede l’organizzazione di riunioni periodiche al fine di facilitare la collaborazione e di esaminare il funzionamento della Convenzione.

*L’Italia ha aderito alla presente **Convenzione:***

Firma 08.11.1933
Provvedimento nazionale RD 1351 del 04.06.1936 - GU 165 del 18.07.1936
Ratifica, notifica, adesione 27.06.1939
Entrata in vigore 27.09.1939

2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

Data di adozione:	02.12.1946
Luogo di adozione:	Washington, D.C.
Data di entrata in vigore:	10.11.1948
Lingua:	inglese
Depositario:	Stati Uniti di America
Segretariato:	non disponibile
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo adottato a Washington D.C. il 19.11.1956, in vigore dal 04.05.1959

Obiettivi

Proteggere tutte le specie di cetacei da una pesca eccessiva e salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse rappresentate dalle balene. Stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle balene.

Provvedimenti

1. **Il campo di applicazione** della Convenzione include le navi officina, gli stabilimenti a terra, le baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti e tutte le acque in cui la caccia alle balene e le attività ad essa connesse sono svolte (art. 1).
2. **Definizioni:** “nave officina”, “stabilimento a terra”, “baleniera”, “Governo contraente” (art. 2).
3. I Governi contraenti istituiscono una **Commissione Internazionale** per la Caccia alle Balene (art. 3).
4. La Commissione incoraggia, raccomanda, organizza **studi e indagini** relativi alle balene ed alla loro caccia; raccoglie ed analizza **informazioni statistiche** sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene; studia, valuta e divulga le **informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni**; pubblica **rapporti** sulle sue attività (art. 4).
5. La Commissione **emenda periodicamente le disposizioni dell'annesso** adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo: (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse; (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi e i metodi di caccia e il pescato massimo per ogni stagione; (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati; (g) i metodi di misurazione; (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici (art. 5).
6. La Commissione può periodicamente formulare **raccomandazioni** destinate a taluni o a tutti i Governi contraenti, su qualunque questione attinente alle balene o alla caccia alle balene (art. 6).
7. I Governi contraenti provvedono a trasmettere tempestivamente agli organi designati dalla Commissione le **notifiche e le informazioni statistiche** previste dalla presente Convenzione (art. 7).
8. Ogni Governo contraente può concedere a qualunque suo cittadino un **permesso speciale** per uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserve, e dietro immediata comunicazione alla Commissione (art. 8).
9. Ciascun Governo contraente adotta misure appropriate per **garantire l'applicazione** delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle **infrazioni** che verranno comunicate alla Commissione (art. 9).

10. È incluso un **annesso con delle regole dettagliate per la caccia alle balene**, che è parte integrante della Convenzione.

Il [Protocollo del 19.11.1956](#) emenda la **definizione di “baleniera”** all’articolo 2 della Convenzione per estenderne l’applicazione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei nonché il paragrafo 1 dell’articolo 5 con l’aggiunta di “i) **metodi di ispezione**”.

Indirizzo della Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene: International Whaling Commission, The Red House, 135 Station Road, Impington, Cambridge, UK CB4 9NP
E-mail: iwc@iwcoffice.org;
Sito internet: <http://ourworld.compuserve.com/homepages/iwcoffice/iwc.htm>

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1946** unitamente **al Protocollo del 1956**:*

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 408 del 10.11.1997 - GU 279 SO del 29.11.1997</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>06.02.1998</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>06.02.1998</i>

3 ACCORDO PER LA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE DELLA PESCA PER IL MEDITERRANEO

Data di adozione:	24.09.1949
Luogo di adozione:	Roma
Data di entrata in vigore:	20.02.1952
Lingue:	francese, inglese, spagnolo
Depositario:	FAO
Segretariato:	FAO
	Viale delle Terme di Caracalla
	I-00100 Roma
	E mail: dev-law@fao.org
Sito internet:	http://www.fao.org/legal/TREATIES/Treaty-e.htm
Emendamenti/Protocolli:	<ul style="list-style-type: none">• Emendamenti adottati il 02.12.1963, in vigore• Emendamenti adottati il 09.12.1976, in vigore• Emendamenti adottati il 06.11.1997, non ancora in vigore (vedi nota)

Obiettivi

Favorire lo sviluppo e l'uso appropriato delle risorse marine viventi del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e delle acque intermedie.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti creano la **Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo**, nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. I membri della Commissione includono le organizzazioni regionali di integrazione economica, membri della FAO (art. 1).
2. I provvedimenti relativi all'**organizzazione** della Commissione sono indicati nell'articolo 2.
3. La Commissione, al fine di promuovere lo sviluppo, la conservazione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse marine viventi nonché lo sviluppo durevole dell'acquacoltura nella regione, assume una serie di **funzioni e responsabilità** di cui all'articolo 3, in conformità con i provvedimenti dell'articolo 5, per quanto riguarda le raccomandazioni relative alle misure di sfruttamento razionale delle risorse marine viventi (art. 3).
4. La **regione** coperta dalla presente Convenzione include il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie (art. 4).
5. La Commissione trasmette al Direttore generale della FAO i **rapporti** delle sue sessioni e quelli dei comitati e gruppi di lavoro da lei istituiti (artt. 6 e 7).
6. La Commissione stabilisce una stretta **collaborazione con le organizzazioni internazionali** (art. 8).
7. Le disposizioni relative alle **spese** sono specificate all'articolo 9.

Nota: Il testo attualmente in vigore comprende gli **emendamenti del 02.12.1963, del 09.12.1976** e una parte degli **emendamenti adottati il 06.11.1997** che non richiedono un'accettazione formale delle Parti contraenti e sono entrati immediatamente in vigore, ovvero **l'allargamento dell'Accordo** alle organizzazioni regionali di integrazione economica regionali **e il cambiamento di nome**. La seconda parte degli emendamenti adottati il 06.11.1997 comportano dei **nuovi obblighi** e richiedono un'accettazione formale da parte delle Parti contraenti.

Il presente Accordo per la creazione della Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo sostituisce l'Accordo per la creazione del Consiglio Generale della Pesca del 24.09.1949.

*L'Italia ha aderito **all'Accordo del 1949**:*

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>29.05.1950</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>20.02.1952</i>

*L'Italia ha accettato gli **emendamenti del 1997** il 23.08.2000.*

4 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

Data di adozione: 18.10.1950
Luogo di adozione: Parigi
Data di entrata in vigore: 17.01.1963
Lingua: francese
Depositario: Francia
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Proteggere gli uccelli viventi allo stato selvatico (art. 1).

Provvedimenti

1. **Devono essere protetti:** tutti gli uccelli almeno durante il loro periodo di riproduzione, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione, le specie minacciate di estinzione durante tutto l'anno (art. 2).
2. Durante il periodo di protezione della specie, è **vietato** importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere, durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di esso (art. 3)
3. È **vietato**, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, sottrarre o distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, prendere o danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonché le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico (art. 4).
4. È **vietato o limitato l'uso** di lacci, panie, trappole, ami, reti, esche avvelenate, stupefacenti, uccelli di richiamo accecati, specchi, torce, altre luci artificiali, reti o strumenti da pesca adatti alla cattura degli uccelli acquatici, fucili da caccia a ripetizione od automatici che possono contenere più di due cartucce, battelli a motore, veicoli a motore a apparecchi aeronautici, ... (art. 5).
5. **I divieti possono essere tolti** nel caso di specie dannose per alcune produzioni agricole o per animali (art. 6) o nell'interesse della scienza, della istruzione, nonché nell'interesse del ripopolamento e della riproduzione (art. 7).
6. Ciascuna Parte contraente si impegna a redigere un **elenco** degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia delle condizioni previste dalla Convenzione (art. 8).
7. Ciascuna Parte è tenuta a **regolamentare il mercato** degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione (art. 9).
8. Le Parti adottano **misure per prevenire la distruzione degli uccelli** dovuta all'inquinamento delle acque, ai fari, ai cavi elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa e s'impegnano a educare i bambini e il pubblico per convincerli della necessità di preservare e di proteggere gli uccelli (art. 10).
9. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire la **creazione di riserve acquatiche o terrestri** (art. 11).

Nota: La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati che l'hanno ratificata, la Convenzione sulla protezione degli uccelli utili all'agricoltura del 06.12.1906.

L'Italia non è parte della Convenzione del 06.12.1906, quindi in materia applica esclusivamente la presente Convenzione:

Firma non disponibile
Provvedimento nazionale Legge 812 del 24.11.1978 - GU 357 del 23.12.1978
Ratifica, notifica, adesione 08.06.1979 - GU 171 del 23.06.1979
Entrata in vigore 06.09.1979

5 CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA E MEDITERRANEA PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Data di adozione:	8.04.1951
Luogo di adozione:	Parigi
Data di entrata in vigore:	01.11.1953
Lingue:	francese, inglese
Depositario:	Francia
Segretariato:	non disponibile
Emendamenti/Protocolli:	Emendamenti del 27.04.1955, del 09.05.1962, del 13.05.1964, del 10.03.1966, del 18.09.1968, del 19.09.1973, del 23.09.1982, del 21.09.1988 e del 15.09.1999 (vedi nota).

Obiettivi

Istituire un'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piantе al fine di prevenire l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi e di malattie delle piante e dei prodotti vegetali.

Provvedimenti

1. L'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piantе costituisce l'Organizzazione regionale per la protezione delle piante, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante. Gli **scopi** dell'Organizzazione sono di: (a) sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per assicurare la salute delle piante e, nello stesso tempo, preservare la salute degli uomini e degli animali e proteggere l'ambiente; (b) sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri per proteggere le piante e i prodotti vegetali contro le infestanti e per prevenire la loro propagazione a livello internazionale e la loro introduzione nelle aree in pericolo; (c) sviluppare delle misure fitosanitarie armonizzate a livello internazionale ed elaborare delle norme; (d) trasmettere i pareri degli Stati membri alle organizzazioni internazionali interessate (art. 1).
2. **Definizioni:** "area in pericolo", "norme internazionali", "introduzione", "organismi nocivi", "analisi del rischio da organismo nocivo", "misura fitosanitaria", "prodotti vegetali", "piante", "organismo nocivo da mettere in quarantena", "norme regionali", "organismo nocivo regolamentato da non mettere in quarantena", "organismo nocivo regolamentato" (art. 2).
3. La **sede** dell'Organizzazione è a Parigi (art. 4).
4. L'Organizzazione svolge le seguenti **funzioni**: (a) sviluppare i principi di buona pratica per l'applicazione delle misure fitosanitarie e per la protezione delle piante in generale, nonché le norme regionali; (b) promuovere l'armonizzazione delle misure fitosanitarie e delle altre misure e la semplificazione della regolamentazione; (c) consigliare gli Stati membri per quanto riguarda le misure tecniche, amministrative e legislative dirette a prevenire l'introduzione e la propagazione degli agenti patogeni, (d) coordinare e stimolare campagne internazionali contro gli agenti patogeni; (e) facilitare la cooperazione nel settore della ricerca sugli agenti patogeni e sui metodi di controllo e nel settore dello scambio di informazioni scientifiche; (f) raccogliere, scambiare, analizzare e pubblicare tutte le informazioni nel settore (art. 5).
5. Gli Stati membri forniscono all'organizzazione tutte le **informazioni** necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni (art. 6).
6. L'Organizzazione si impegna a **cooperare** con la FAO, con altre organizzazioni regionali per la protezione delle piante ed eventualmente con altre organizzazioni tra cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio (art. 7).

-
7. **La struttura dell'Organizzazione** comprende vari organi (Consiglio, Comitato esecutivo, Commissione di verifica dei conti, eventuali gruppi di lavoro e di esperti) il cui ruolo e le funzioni sono specificati negli articoli 8-17.
 8. Sono incluse **due tabelle**: la tabella I relativa ai contributi annui e la tabella II relativa ai Paesi partecipanti alla Convenzione.

Nota: La maggior parte degli **emendamenti** (ad eccezione di quelli adottati il 18.09.1968) non implicano nuovi obblighi per le Parti contraenti ed entrano in vigore immediatamente dopo adozione del Consiglio.
Gli ultimi emendamenti hanno lo scopo di **tenere conto del nuovo testo della Convenzione internazionale per la protezione delle piante** adottato a Roma nel 1997. La presente Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante sostituisce la Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante del 18.04.1951. Il testo attualmente in vigore comprende gli emendamenti sopraelencati.

Indirizzo dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle

Piante: Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes, 1 rue Le Nôtre, F-75016 Paris (E-mail: hq@eppo.fr; Sito internet: <http://www.eppo.org>)

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1951**:*

<i>Firma</i>	<i>18.04.1951</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 26 del 05.01.1995 - GU 37 del 15.02.1995</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>18.04.1951</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>01.11.1953</i>

*L'Italia non è parte degli **emendamenti del 18.09.1968**, i quali comportano nuovi obblighi per gli Stati parte e non possono entrare in vigore senza espressa accettazione.*

6 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Data di adozione: 06.12.1951
 Luogo di adozione: Roma
 Data di entrata in vigore: 03.04.1952
 Lingue: francese, inglese, spagnolo
 Depositario: FAO
 Segretariato: FAO
 Viale delle Terme di Caracalla
 I-00153 Roma
 E mail: ippc@fao.org
 Sito internet:
<http://www.fao.org/legal/TREATIES/treaty-c.htm>

Emendamenti/Protocolli: • Emendamenti adottati il 28.11.1979, in vigore dal 04.04.1991
 • Emendamenti adottati nel novembre 1997, non ancora in vigore (vedi nota)

Obiettivi

Sviluppare la cooperazione internazionale per la lotta contro gli agenti patogeni e contro le malattie delle piante e dei prodotti vegetali, e, in particolare, prevenire la loro introduzione e la loro propagazione oltre i confini.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare le **misure legislative, tecniche e amministrative** specificate nella presente Convenzione e a vigilare affinché dette misure vengano applicate (art. 1).
2. Il **campo di applicazione** della Convenzione include, oltre le piante, i depositi, i recipienti, i mezzi di trasporto, gli imballaggi e gli altri materiali, compresa la terra, coinvolti nel trasporto internazionale delle piante e dei loro prodotti nonché i nemici delle piante (art. 2).
3. **Accordi complementari** applicabili a regioni particolari, a malattie o agenti patogeni determinati, a piante e prodotti vegetali specificati o ad alcune modalità di trasporto internazionale delle piante e dei prodotti vegetali possono essere elaborati in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (art. 3).
4. Ciascuno Stato contraente, nella misura delle sue possibilità, s'impegna a prendere i provvedimenti per:
 - creare un'**Organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante** incaricata di (i) ispezionare le terre coltivate, i vegetali in piede, immagazzinati o in viaggio, in particolare nei trasporti internazionali, al fine di identificare eventuali agenti patogeni e malattie e di impedire la loro propagazione, in particolare oltre confini; (ii) rilasciare certificati relativi alla provenienza e alle condizioni fitosanitarie delle piante e dei prodotti vegetali, come da articolo 5;
 - diffondere, a livello nazionale, **informazioni** sulle malattie e sugli agenti patogeni delle piante e dei prodotti vegetali nonché sui mezzi di prevenzione e di lotta;
 - eseguire **ricerche ed indagini** nel settore della protezione delle piante (artt. 4 e 5).

-
5. Ciascuno Stato contraente **regolamenta l'importazione** delle piante e dei prodotti vegetali (art. 6).
 6. Gli Stati contraenti incoraggiano la **collaborazione internazionale** al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione (art. 7).
 7. Gli Stati contraenti si impegnano a collaborare per istituire nelle regioni appropriate delle **organizzazioni regionali per la protezione delle piante** (art. 8).
 8. È prevista una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 9).
 9. È allegato un **modello di certificato fitosanitario**.

Nota: La presente Convenzione sostituisce quella di Roma del 16.04.1929.

Il testo attualmente in vigore comprende gli [emendamenti adottati il 28.11.1979](#).

Gli [emendamenti adottati nel 1997](#) hanno lo scopo di definire un quadro per la messa a punto dell'applicazione di **misure fitosanitarie** e per l'elaborazione di **relative norme internazionali** (nuovi articoli 6 e 10). A tal fine, le Parti contraenti si impegnano a creare la **Commissione di misure fitosanitarie** nel quadro della FAO (nuovo articolo 11).

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1951**:*

<i>Firma</i>	<i>02.02.1952</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 471 del 09.03.1955 - GU 134 del 13.06.1955</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>03.08.1955 - GU 205 del 06.09.1955</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>03.08.1955</i>

*L'Italia non ha ancora notificato l'accettazione degli **emendamenti del 1979 e del 1997**.*

7 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI

Data di adozione: 12.05.1954
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 26.07.1958
Lingue: francese, inglese
Depositario: Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/Protocolli:

- Emendamenti adottati il 11.04.1962 a Londra, in vigore dal 18.05.1967 (ad eccezione degli emendamenti all'art. 14 in vigore dal 28.06.1967)
- Emendamenti adottati il 21.10.1969 a Londra, in vigore dal 20.01.1978
- Emendamenti adottati il 12.10.1971 a Londra, non ancora in vigore (vedi nota)
- Emendamenti adottati il 15.10.1971 a Londra, non ancora in vigore (vedi nota)

Obiettivi

Intraprendere un'azione comune per prevenire l'inquinamento delle acque marine da idrocarburi scaricate dalle navi.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "l'ufficio", "scarico", "olio diesel pesante", "flusso istantaneo di scarico di idrocarburi", "miglio", "terre più vicine", "idrocarburo", "miscela di idrocarburi", "Organizzazione", "nave" (art. 1).
2. La presente Convenzione **si applica** a tutte le navi immatricolate nel territorio di un Governo contraente o di nazionalità di un Governo contraente ad eccezione delle petroliere di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e delle altre navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, delle navi da pesca alla balena e delle navi da guerra (art. 2).
3. **È proibito lo scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi** a meno che la nave stia seguendo la rotta o che il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 60 litri per miglio. Inoltre il divieto non è applicabile nei seguenti casi: (i) nel caso di una nave che non sia una nave-cisterna, se il contenuto di idrocarburi dello scarico è inferiore a 100 parti per milione di miscela o se lo scarico è effettuato il più lontano possibile dalle terre, (ii) nel caso di una nave-cisterna, se la quantità totale di idrocarburi scaricati nel corso di un viaggio in zavorra non supera 1/15.000 della totale capacità dello spazio riservato al carico o se la nave-cisterna si trova a più di 50 miglia della terra più vicina (art. 3).
4. Viene fatta **eccezione all'articolo 3** nei casi in cui è necessario assicurare la sicurezza di una nave, evitare un'avaria alla nave o al suo carico, salvare delle vite umane in mare o è impossibile evitare lo scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenienti da un'avaria o da una perdita inevitabile malgrado siano stati presi i dovuti provvedimenti (art. 4).
5. Ogni contravvenzione ai provvedimenti degli art. 3 e 9 costituisce un'**infrazione punibile** dalla legislazione del territorio di appartenenza della nave (art. 6).

6. Tutte le **navi devono essere munite di dispositivi** che permettano di evitare, per quanto sia ragionevole e possibile, la fuga di idrocarburi nelle sentine (art. 7).
7. Le Parti contraenti s'impegnano ad attrezzare i porti con **installazioni per ricevere i residui e le miscele di idrocarburi** che le navi devono scaricare (art. 8).
8. Tutte le navi coperte dalla Convenzione devono essere munite da un **registro degli idrocarburi**, che potrà fare o meno parte del regolamento giornale di bordo, nella forma specificata nell'allegato della presente Convenzione (art. 9).
9. Ciascuna Parte contraente s'impegna ad inviare all'ufficio competente delle Nazioni Unite i testi di leggi, decreti, regolamenti ed istruzioni in vigore diretti a **garantire l'attuazione della presente Convenzione** nonché i rapporti relativi all'attuazione dei provvedimenti della Convenzione (art. 12).

Nota: Il testo attualmente in vigore comprende gli [emendamenti del 11.04.1962 e del 21.10.1969](#).

Gli [emendamenti del 12.10.1971](#) riguardano la protezione della Grande Barriera d'Australia dall'inquinamento da idrocarburi. Essi non sono mai entrati in vigore ma sono stati incorporati nella MARPOL 73/78. [32].

Gli [emendamenti del 15.10.1971](#) riguardano disposizioni sulle cisterne delle petroliere, in particolare la limitazione delle loro dimensioni al fine di evitare ogni possibilità d'inquinamento ambientale grave dovuto ad incidente coinvolgendo una petroliera. Essi non sono mai entrati in vigore ma sono stati incorporati nella MARPOL 73/78 [32].

La presente Convenzione è stata sostituita dal Protocollo del 17.02.1978 o MARPOL 73/78 [32] nelle relazioni tra gli Stati divenuti parte di quest'ultimo.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 12.05.1954:***

Firma 12.05.1954
Provvedimento nazionale Legge 238 del 23.02.1961 - GU 96 del 18.04.1961
Ratifica, notifica, adesione 25.05.1964 - GU 166 del 09.07.1964
Entrata in vigore 25.08.1964

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 11.04.1962:***

Firma 11.04.1962
Provvedimento nazionale Legge 94 del 14.01.1970 - GU 78 del 27.03.1970
Ratifica, notifica, adesione 28.07.1971 - GU 40 del 12.02.1972
Entrata in vigore 28.07.1971

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 21.10.1969:***

Firma 21.10.1969
Provvedimento nazionale Legge 341 del 05.06.1974 - GU 212 del 13.08.1974
Ratifica, notifica, adesione 30.04.1975 - GU 172 del 25.06.1977
Entrata in vigore 20.01.1978

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 12.10.1971 e del 15.10.1971:***

Firma non disponibile
Provvedimento nazionale Legge 875 del 19.12.1975 - GU 49 SO del 24.02.1976
Ratifica, notifica, adesione 17.06.1976
Entrata in vigore mai entrati in vigore, ma incorporati nella Convenzione MARPOL 73/78

8 CONVENZIONE SULL'ALTO MARE

Data di adozione: 29.04.1958
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 30.09.1962
Lingue: cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017
Sito internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

Obiettivi

Codificare le regole del diritto internazionale relative all'alto mare.

Provvedimenti

I provvedimenti relativi alla protezione dell'ambiente figurano agli articoli 24 e 25.

1. Ciascuno Stato è tenuto a stabilire delle **regole dirette a prevenire l'inquinamento dei mari da idrocarburi** versati dalle navi o dagli oleodotti, o risultanti dall'esplorazione o dallo sfruttamento del suolo e del sottosuolo sottomarini (art. 24).
2. Ciascuno Stato è tenuto a prendere delle **misure per prevenire l'inquinamento dei mari dovuto all'immersione di rifiuti radioattivi** e a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti per adottare delle misure dirette a prevenire l'inquinamento dei mari o dello spazio aereo sovrastante dovuto ad attività che comporti l'uso di materiali radioattivi o di altri agenti nocivi (art. 25).

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [41]

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione:***

Firma non disponibile

Provvedimento nazionale Legge 1658 del 08.12.1961 - GU 75 del 22.03.1962

Ratifica, notifica, adesione 22.12.1964 - GU 93 del 13.04.1965

Entrata in vigore 16.01.1965

9 TRATTATO ANTARTICO

Data di adozione:	01.12.1959
Luogo di adozione:	Washington, D.C.
Data di entrata in vigore:	23.06.1961
Lingue:	francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario:	Stati Uniti d'America
Segretariato:	non disponibile
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo al Trattato Antartico del 1959 sulla protezione ambientale [54]

Obiettivi

Assicurare che l'Antartico venga usato per soli scopi pacifici e per la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica e evitare che diventi teatro o oggetto di discordie internazionali.

Provvedimenti

1. Sono vietati la creazione di **basi e fortificazioni militari**, lo svolgimento di manovre militari e il collaudo di qualsiasi tipo di armi (art. 1).
2. Le Parti contraenti incoraggiano la **libertà della ricerca scientifica** e la **cooperazione internazionale**, in particolare lo scambio di informazioni relative ai piani di attuazione dei programmi scientifici, di personale scientifico e di risultati ottenuti (artt. 2 e 3).
3. Nessuna disposizione del presente Trattato considera eventuali **rivendicazioni territoriali** nell'Antartide (art. 4).
4. È vietata ogni **esplosione nucleare** nell'Antartide nonché il deposito di scorie radioattive (art. 5).
5. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare degli **osservatori** per effettuare qualsiasi ispezione, come previsto dal Trattato (artt. 7 e 8).
6. Le Parti contraenti organizzano delle **riunioni** per scambiare informazioni, consultarsi su questioni di comune interesse, formulare e raccomandare misure destinate ad assicurare il perseguimento degli obiettivi del Trattato (art. 9).
7. È prevista una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 10).

Vedi

Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la conservazione delle foche antartiche [19];
- ▶ Convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide [38];
- ▶ Convenzione sulla regolazione delle attività relative alla risorse minerarie dell'Antartico (1988);
- ▶ Protocollo al Trattato Antartico del 1959 sulla protezione ambientale [54].

L'Italia ha aderito al presente **Trattato**:

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 963 del 29.11.1980 - GU 17 SO del 19.01.1981</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>18.03.1981 - GU 96 del 07.04.1981</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>18.03.1981</i>

Nota: Con la Legge 284 del 10.06.1985 (GU 145 del 21.06.1985) è stato approvato un programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985/1991 al fine di consentire la partecipazione italiana alle riunioni di cui al par.1 dell'art. 9 (l'Italia è membro consultivo).

10 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE

Data di adozione: 02.12.1961
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 10.08.1968
Lingue: francese
Depositario: Francia, poi UPOV
Segretariato: Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà di Pianta (UPOV)
34 chemin des Colombettes
CH-1211 Genève
E-mail: upov.mail@wipo.int
Sito internet:
<http://www.upov.org/eng/index.htm>

Emendamenti/Protocolli:

- Atto addizionale recante modifiche alla Convenzione, in francese, adottato a Ginevra il 10.11.1972, in vigore dal 11.02.1977
- Atto di revisione della Convenzione, in francese, inglese e tedesco, adottato a Ginevra il 23.10.1978, in vigore dal 08.11.1981
- Atto di revisione della Convenzione, in francese, inglese e tedesco, adottato a Ginevra il 19.03.1991, in vigore dal 24.04.1998 (vedi nota)

Obiettivi

Riconoscere e proteggere i diritti dei costitutori di nuove varietà vegetali, oppure dei suoi aventi causa.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “presente Convenzione”, “Atto del 1978”, “costitutore”, “diritto del costitutore”, “varietà”, “Parte contraente”, “territorio”, “servizio”, “Unione”, “membro dell’Unione” (art.1).
2. Ogni Parte contraente conferisce **i diritti di costitutore** e ne assicura la protezione (art. 2).
3. Sono specificati gli obblighi delle Parti contraenti per quanto riguarda **le date di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione**, secondo se sono già membri o nuovi membri dell’Unione (art. 3).
4. Le condizioni per il conferimento del **diritto di costitutore** sono le seguenti: la varietà deve essere nuova, distinta, omogenea e stabile (artt. 5-9).
5. Sono specificate le modalità relative alla **domanda per il conferimento del diritto di costitutore**, in particolare **il deposito delle domande** (art. 10), **il diritto di priorità** (art. 11), **l’esame della domanda** (art. 12) e la **protezione provvisoria** (art. 13).
6. La presente Convenzione definisce i **diritti del costitutore**, in particolare **la portata del suo diritto** (art. 14), le **eccezioni** al diritto (art. 15), **l’esaurimento** del diritto (art. 16), la **limitazione dell’esercizio** del diritto (art. 17), la **regolamentazione commerciale** (art. 18) e la **durata del diritto** (art. 19).
7. Le modalità relative alla **denominazione della varietà**, in particolare l’utilizzazione della

denominazione, le caratteristiche della denominazione, la registrazione, i diritti acquisiti anteriormente da terzi, la reciproca informazione tra i servizi delle Parti contraenti, l'obbligo di utilizzare la denominazione, sono definite all'articolo 20.

8. Sono specificati i motivi per cui una Parte contraente può dichiarare la **nullità** (art. 21) o la **decadenza del diritto di costitutore** (art. 22).
9. I provvedimenti relativi all'**Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà di Piante** di cui sono membri le Parti contraenti (art. 23) riguardano lo **status giuridico e la sede** (art. 24), gli **organi** (art. 25) quali il **Consiglio** (art. 26) e l'**Ufficio dell'Unione** (art. 27), le **lingue** (art. 28), le **finanze** (art. 29).
10. Ciascuna Parte contraente **adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione** (art. 30).

Nota: I provvedimenti di cui sopra si riferiscono all'Atto del 1991, ovvero della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Gli **emendamenti del 1972** modificavano le disposizioni della Convenzione del 1961 concernenti i **contributi degli Stati dell'Unione** e il **diritto di voto** nel caso di ritardo di pagamento.

Gli **emendamenti del 1978** riguardavano essenzialmente alcuni provvedimenti per facilitare l'**adesione di nuovi membri** alla Convenzione e all'UPOV e alcune disposizioni relative all'**amministrazione dell'UPOV**.

La **revisione della Convenzione nel 1991** è motivata dagli **sviluppi scientifici e tecnici** nel settore risultanti dall'ingegneria genetica e dalle colture di tessuti.

L'Italia ha aderito unitamente all'Atto del 1961 e all'Atto addizionale del 1972:

<i>Firma</i>	<i>06.06.1962 (Atto del 1961)</i>
	<i>10.11.1972 (Atto addizionale del 1972)</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 722 del 16.07.1974 - GU 26 SO del 28.01.1975</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>01.06.1977 - GU 238 del 01.09.1977</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>01.07.1977</i>

L'Italia ha aderito all'Atto di revisione del 1978:

<i>Firma</i>	<i>23.10.1978</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 620 del 14.10.1985 - GU 266 SO del 12.11.1985</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>28.04.1986 - GU 131 del 09.06.1986</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>28.05.1986</i>

L'Italia ha aderito all'Atto di revisione del 1991:

<i>Firma</i>	<i>19.03.1991</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 110 del 23.03.1998 - GU 20 SO del 20.04.1998</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>non disponibile</i>

11 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TUNNIDI DELL'ATLANTICO

Data di adozione: 14.05.1966
Luogo di adozione: Rio de Janeiro
Data di entrata in vigore: 21.03.1969
Lingua: inglese, francese, spagnolo
Depositario: FAO
Segretariato: FAO
Viale delle Terme di Caracalla
I-00153 Roma
E-mail: dev-law@fao.org
Sito internet:
<http://www.fao.org/legal/treaties/treaty-e.htm>

Emendamenti/Protocolli: • Protocollo di emendamento adottato a Parigi il 10.07.1984, in vigore dal 19.01.1997
• Protocollo di emendamento adottato a Madrid il 05.06.1992, non ancora in vigore

Obiettivi

Mantenere le popolazioni di tinnidi dell'Oceano Atlantico a livelli che consentano un rendimento massimo sostenibile per fini alimentari o di altra natura.

Provvedimenti

1. La presente Convenzione si applica alla **zona** che include tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti (art.1).
2. È istituita una **Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico** il cui ruolo è di conseguire gli scopi della presente Convenzione (art. 3).
3. La Commissione è incaricata di fare **ricerche** relative all'abbondanza, alla biometria ed all'ecologia dei pesci, all'oceanografia del loro ambiente ed all'influenza di fattori naturali ed umani sulla loro abbondanza (art. 4).
4. È istituito in seno alla Commissione un **Consiglio** che includerà il Presidente, i vice-presidenti ed i rappresentanti di almeno quattro Parti contraenti e di otto come massimo (art. 5).
5. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la Commissione può istituire delle **sotto-commissioni** secondo la specie, il gruppo di specie o il settore geografico (art. 6).
6. La Commissione nomina un **Segretario esecutivo** (art. 7).
7. La Commissione, sulla base dei risultati di indagini scientifiche, è abilitata ad adottare **raccomandazioni** miranti a mantenere le popolazioni di tinnidi e di specie affini a livelli tali da consentire un rendimento massimo sostenibile (art. 8).
8. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare ogni disposizione per garantire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare le Parti s'impegnano a **fornire tutte le informazioni scientifiche** disponibili di natura statistica, biologica e di altra natura necessarie ai fini della Convenzione, a **collaborare tra di loro per l'adozione di misure efficaci appropriate e a istituire un sistema di controllo internazionale** applicabile nella zona della Convenzione (art. 9).

Il [Protocollo di emendamento del 1984](#) emenda gli articoli 14, 15 e 16 in merito all'**adesione**

delle organizzazioni intergovernative d'integrazione economica.

Il [Protocollo di emendamento del 1992](#) emenda il paragrafo dell'articolo 10 per quanto riguarda il versamento dei **contributi annui** al bilancio preventivo della Commissione.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1966** unitamente ai **Protocolli del 10.07.1984 e del 05.06.1992**:*

Firma 09.02.1994

Provvedimento nazionale Legge 169 del 04.06.1997 - GU 142 SO del 20.06.1997

Ratifica, notifica, adesione 06.08.1997

12 ACCORDO EUROPEO SULLA LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNI DETERGENTI NEI PRODOTTI DI LAVAGGIO E PULIZIA

Data di adozione: 16.09.1968
 Luogo di adozione: Strasburgo
 Data di entrata in vigore: 16.02.1971
 Lingue: francese, inglese
 Depositario: Consiglio d'Europa
 Segretariato: Consiglio d'Europa
 F-67075 Strasbourg Cedex
 E-mail: treaty.office@coe.int
 Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo di emendamento adottato a Strasburgo il 25.10.1983, in vigore dal 01.11.1984

Obiettivi

Salvaguardare l'approvvigionamento di acqua per la popolazione, l'industria, l'agricoltura e per altre attività lavorative, preservare la fauna e la flora acquatiche naturali, in particolare nella misura in cui esse contribuiscono al benessere dell'uomo, e mantenere il pieno godimento dei luoghi di svago e di sport.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare le **misure** più efficaci possibili affinché i prodotti per lavaggio e pulizia che contengono uno o più detersivi sintetici non siano immessi sul mercato se non a condizione che i **detersivi siano biodegradabili in ragione di almeno l'80%** e che vengano applicate le opportune procedure di misurazione e di controllo (art.1).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra non deve condurre all'uso di detersivi che, nelle normali condizioni di impiego, possano essere **nocivi alla salute degli esseri umani o degli animali** (art.2).
3. L'applicazione del presente Accordo è esaminata nel quadro di **consultazioni multilaterali** nell'ambito del Consiglio d'Europa (art. 3).

Il **Protocollo del 1983** adatta l'Accordo agli **sviluppi scientifici** sopravvenuti dalla sua elaborazione nel 1968, tenendo conto di due direttive adottate nel marzo 1982 dalla Comunità Europea (direttive 82/242/CEE e 82/243/CEE).

L'Italia ha aderito all'Accordo del 1968:

Firma 21.05.1975
Provvedimento nazionale DPR 974 del 26.11.1976 - GU 40 del 12.02.1977
Ratifica, notifica, adesione 27.11.1978 - GU 248 del 10.09.1979
Entrata in vigore 28.12.1978

L'Italia non ha ancora aderito al Protocollo del 1983.

13 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

Data di adozione: 13.12.1968
Luogo di adozione: Parigi
Data di entrata in vigore: 20.02.1971
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo addizionale alla Convenzione adottato a Strasburgo il 10.05.1979, in vigore dal 07.11.1989

Obiettivi

Evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati.

Provvedimenti

- Ogni parte contraente applica le **disposizioni generali**, per quanto riguarda in particolare lo stato di salute degli animali, le modalità di trasporto, le cure, nonché le **disposizioni speciali** relative al trasporto ferroviario, stradale, per via d'acqua o aerea, contenute nella presente Convenzione, applicabili alle varie categorie di animali trasportati:
 - ungulati domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (art. 3-37);
 - volatili e conigli domestici (artt. 38-39);
 - cani e gatti domestici (artt. 40-41);
 - altri mammiferi e volatili (artt. 42-45);
 - animali a sangue freddo (art. 46).
- La procedura per la definizione delle **controversie** è prevista all'art. 47.

Il **Protocollo addizionale del 1979** emenda gli articoli 47, 48 e 52 in merito all'**allargamento della Convenzione alla Comunità Economica Europea**.

- Vedi:** Convenzioni attinenti in materia:
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento [29], emendata (Strasburgo, 1992);
 - ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello [33];
 - ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [45], emendata (Strasburgo, 1998);
 - ▶ Convenzione europea per la protezione degli animali domestici [48].

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1968**:*

Firma 5.05.1971
Provvedimento nazionale Legge 222 del 12.04.1973 - GU 132 del 23.05.1973
Ratifica, notifica, adesione 03.05.1974 - GU 165 del 25.06.1974
Entrata in vigore 04.11.1974

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1979**:*

Firma 19.02.1980
Provvedimento nazionale Legge 244 del 28.04.1982 - GU 130 SO del 13.05.1982
Ratifica, notifica, adesione 17.12.1982 - GU 124 del 29.05.1991
Entrata in vigore 07.11.1989

14 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ATLANTICO SUD-ORIENTALE

Data di adozione: 23.10.1969
Luogo di adozione: Roma
Data di entrata in vigore: 24.10.1971
Lingue: inglese, francese, spagnolo
Depositario: F AO
Segretariato: FAO
Viale delle Terme di Caracalla
I-00153 Roma
E-mail: dev-law@fao.org
Sito internet
<http://www.fao.org/legal/treaties/treaty-e.htm>

Emendamenti/Protocolli: • Emendamenti adottati a Tarragona il 12.12.1985, non ancora in vigore
• Protocollo adottato a Madrid il 19.07.1990, non ancora in vigore

Obiettivi

Cooperare al mantenimento e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche della zona sud-est dell'Oceano Atlantico.

Provvedimenti

1. La **zona della Convenzione** è delimitata all'art.1.
2. La Convenzione **si applica a tutte le risorse ittologiche e alle altre risorse biologiche** della zona della Convenzione, con eventuali eccezioni (art. 3).
3. È istituita una **Commissione internazionale della pesca per l'Atlantico sud-est** il cui compito è di adempiere alle funzioni specifiche nella presente Convenzione (artt. 4 e 5).
4. La Commissione è incaricata di **studiare tutte le risorse ittologiche e biologiche** della zona della Convenzione dal punto di vista dell'abbondanza, del ciclo biologico, della biometria e dell'ecologia. La Commissione raccoglie, analizza, pubblica e diffonde le informazioni scientifiche al riguardo (art. 6).
5. La Commissione può istituire un **Comitato regionale** per ciascuna delle regioni nella zona della Convenzione, un **Comitato di studio per gli stock** o per ciascuno stock che si trova in tale zona nonché un **Consiglio consultivo scientifico**. I Comitati possono elaborare, sulla base dei risultati di inchieste scientifiche, dei progetti di raccomandazioni da sottoporre alla Commissione (art. 7).
6. La Commissione può formulare, di sua iniziativa o su proposta di un Comitato di cui sopra, **raccomandazioni** concernenti in particolare la lavorazione delle reti di pesca, le dimensioni limite dei pesci, i periodi e le zone di autorizzazione o di divieto della pesca, gli arnesi e il materiale da pesca, il miglioramento e l'aumento delle risorse biologiche, la quantità totale delle pescate a seconda della specie o delle regioni (art. 8).
7. Le Parti contraenti, con eventuali riserve, si **impegnano ad applicare tutte le raccomandazioni** adottate dalla Commissione (art. 9).
8. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo territorio, **i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza** delle disposizioni della presente Convenzione e delle

raccomandazioni della Commissione che possono essergli applicate, nonché ad assicurare la repressione delle infrazioni. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare in vista dell'adozione di misure efficaci per assicurare l'osservanza della presente convenzione e la realizzazione dei suoi obiettivi e di istituire un sistema di controllo internazionale applicabile nella zona della Convenzione (art. 10).

9. La Commissione si adopera per **concludere accordi e mantenere rapporti di lavoro** con altre istituzioni internazionali che hanno obiettivi analoghi (art. 11).
10. La Commissione nomina un **Segretario esecutivo** (art. 12).

Gli **emendamenti adottati a Tarragona il 12 dicembre 1985** modificano gli articoli 8, 13, 17 e 21 in merito all'adesione di organizzazioni di integrazione economica regionale alla presente Convenzione.

Il **Protocollo adottato a Madrid il 19 luglio 1990** ha lo scopo di **mettere un termine** alla presente Convenzione. Questo avverrà, in applicazione dell'articolo 1, quando tutte le Parti contraenti avranno depositato uno strumento di accettazione di detto Protocollo.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1969**:*

<i>Firma</i>	23.10.1969
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 1024 del 12.12.1973 - GU 57 del 01.03.1974
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	22.12.1975
<i>Entrata in vigore</i>	21.01.1976

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 12.12.1985**:*

<i>Firma</i>	non disponibile
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 292 del 08.07.1988 - GU 176 SO del 28.07.1988
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	25.11.1988
<i>Entrata in vigore</i>	non disponibile

*L'Italia non ha ancora aderito al **Protocollo del 19.07.1990***

15 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI PROVOCATI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

Data di adozione: 29.11.1969
Luogo di adozione: Bruxelles
Data di entrata in vigore: 19.06.1975
Lingue: francese, inglese
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/Protocolli:

- Protocollo di emendamento, in francese e inglese, adottato a Londra il 19.11.1976, in vigore dal 08.04.1981
- Protocollo di emendamento, in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, adottato a Londra il 25.05.1984, sostituito dal Protocollo del 1992
- Protocollo di emendamento, in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, adottato a Londra il 27.11.1992, in vigore dal 30.05.1996

Obiettivi

Garantire un equo indennizzo alle persone che subiscono i danni causati dall'inquinamento derivante dalla fuga e dallo scarico di idrocarburi dalle navi, nonché adottare norme e procedure uniformi sul piano internazionale per definire le responsabilità e garantire in tali occasioni un equo indennizzo.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “nave”, “persona”, “proprietario”, “stato di immatricolazione della nave”, “idrocarburi”, “danno da inquinamento”, “misure preventive”, “incidente” (art. 1).
2. La presente Convenzione si **applica** esclusivamente ai danni da inquinamento avvenuti sul territorio, ivi compreso il mare territoriale di uno Stato, ed alle misure preventive destinate ad evitare od a ridurre tali danni (art. 2).
3. Il proprietario della nave, al momento di un incidente che causi una fuga o uno scarico di idrocarburi, è **responsabile di ogni danno**, tranne che nel caso d'incidente dovuto a un atto di guerra, a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, a un atto intenzionale effettuato da un terzo e diretto a causare un danno, alla negligenza di un Governo od altra autorità responsabile della navigazione (art. 3).
4. Ove siano avvenuti **fughe o scarichi di idrocarburi da due o più navi** e ne risulti un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate sono responsabili in solido per la totalità del danno che non può essere ragionevolmente ripartito (art. 4).
5. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di stabilire i **limiti della propria responsabilità**, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 2.000 franchi per unità di tonnellaggio della nave, con un massimo di 210 milioni di franchi; a tal fine, costui deve

costituire un **fondo** per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale od ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti (artt. 5 e 6).

6. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti più di 2.000 tonnellate di idrocarburi è tenuto a fornire **un'assicurazione** od altra garanzia finanziaria per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento (artt. 7).
7. La procedura per il **risarcimento** dei danni è prevista negli artt. 8-10.
8. Le disposizioni della presente convenzione **non si applicano alle navi da guerra** né alle navi adibite ad un **servizio di Stato non commerciale** (art. 11).

Il **Protocollo del 1976** emenda l'articolo 5 della Convenzione in merito alla **sostituzione del franco con l'unità di conto** basata sul "Diritto di Prelievo Speciale", come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Pertanto i limiti di responsabilità di cui all'articolo 5 ammontano a 133 unità di conto per unità di tonnellaggio, con un massimo di 14 milioni di unità di conto.

Il **Protocollo del 1984** emenda l'articolo 5 della Convenzione, aumentando i **limiti di responsabilità** al fine di consentire un adeguato indennizzo in caso di incidente. I limiti di responsabilità sono fissati a:

- 3 milioni di unità di conto per una nave che non superi le 5.000 unità di tonnellaggio;
- 3 milioni di unità di conto plus 420 unità di conto per ogni unità di stazza supplementare, per una nave da 5.000 a 140.000 unità di tonnellaggio;
- 59,7 milioni di unità di conto per una nave superiore a 140.000 unità di tonnellaggio.

Questo Protocollo non è mai entrato in vigore e fu sostituito dal Protocollo del 1992.

Il **Protocollo del 1992** ripropone tra l'altro l'emendamento previsto dal Protocollo del 1984 per quanto riguarda i **limiti di responsabilità** e cambia i **requisiti per la sua entrata in vigore**, riducendo da sei a quattro il numero richiesto di Paesi con navi di grosso tonnellaggio.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi [18] e Protocolli di emendamento (Londra, 1976; Londra, 1984; Londra, 1992).

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1969:***

<i>Firma</i>	29.11.1969
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 185 del 06.04.1977 - GU 129 del 13.05.1977
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.02.1979 - GU 111 del 24.04.1979
<i>Entrata in vigore</i>	28.05.1979

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1976:***

<i>Firma</i>	19.11.1976
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 39 del 25.01.1983 - GU 48 SO del 18.02.1983
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	21.09.1983 - GU 309 del 10.11.1983
<i>Entrata in vigore</i>	20.12.1983

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1992:***

<i>Firma</i>	27.11.1992
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 177 del 27.05.1999 - GU 141 SO del 18.06.1999
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.05.1999
<i>Entrata in vigore</i>	19.06.1999

16 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INCIDENTE CHE CAUSA O PUÒ CAUSARE UN INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

Data di adozione: 29.11.1969
Luogo di adozione: Bruxelles
Data di entrata in vigore: 06.05.1975
Lingue: francese, inglese
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione
Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi [24].

Obiettivi

Proteggere gli interessi delle popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi, mediante l'adozione di misure eccezionali in alto mare che non pregiudicano tuttavia in alcun modo il principio della libertà dell'alto mare.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti possono adottare, in alto mare, le **misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi** per i loro litorali o per gli interessi dovuti all'inquinamento o alla minaccia di inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo. La Convenzione non si applica alle navi da guerra né alle navi appartenenti ad uno Stato o da esso gestite e adibite esclusivamente, all'epoca del sinistro, ad un uso governativo e non commerciale (art. 1).
2. **Definizioni:** "sinistro marittimo", "nave", "idrocarburi", "interessi connessi", "Organizzazione" (art. 2).
3. Prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco **consulta gli altri Stati** interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera, **notifica le misure previste** alle persone che potrebbero avere interessi compromessi o lesi da tali misure, **consulta degli esperti indipendenti**. Nei casi di urgenza, lo Stato rivierasco può adottare le misure rese necessarie dall'urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari. In ogni caso, lo Stato rivierasco si adopera per evitare ogni rischio per le vite umane e per assistere le persone in pericolo (art. 3).
4. La **lista di esperti** di cui all'articolo 3 è stabilita e aggiornata dall'Organizzazione, dietro eventuali suggerimenti degli Stati membri dell'Organizzazione e delle Parti della presente Convenzione (art. 4).
5. Le **misure adottate dagli Stati rivieraschi** in base all'articolo 1 saranno proporzionate ai

danni subiti o minacciati e non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all'articolo 1; nel caso contrario, verrà pagato un indennizzo per i danni eventuali (artt. 5 e 6).

6. È prevista una procedura di **conciliazione** (art. 8 e allegato).

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	29.11.1969
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 185 del 06.04.1977 - GU 129 SO del 13.05.1977
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.02.1979 - GU 11 del 24.04.1979
<i>Entrata in vigore</i>	28.05.1979

17 CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI

Data di adozione: 02.02.1971
Luogo di adozione: Ramsar
Data di entrata in vigore: 21.12.1975
Lingue: francese, inglese, spagnolo
Depositario: UNESCO
Segretariato: Ramsar Convention Bureau
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland
E-mail: ramsar@ramsar.org
Sito internet: <http://www.ramsar.org>

Emendamenti/Protocolli

- Protocollo di emendamento, in francese e in inglese, adottato a Parigi il 03.12.1982, in vigore dal 01.10.1986
- Emendamenti adottati a Regina (Canada) il 03.06.1987, in vigore dal 01.05.1994

Obiettivi

Promuovere la tutela e l'uso razionale delle zone umide, soprattutto come habitat primari per la vita degli uccelli acquatici, attraverso interventi in ambito nazionale e di cooperazione internazionale, intesi come strumenti per lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità nel mondo.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “zone umide”, “uccelli acquatici” (art. 1).
2. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'**Elenco delle zone umide di importanza internazionale** (art. 2).
3. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica **programmi** per l'utilizzo razionale delle zone umide che si trovano sul loro territorio (art. 3).
4. Le Parti contraenti favoriscono la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle **riserve naturali** nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicurano una adeguata sorveglianza. Esse incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna e favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide (art. 4).
5. Le Parti contraenti **si consultano** in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di più Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti (art. 5).
6. In caso di necessità le Parti contraenti convocano **conferenze** per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici (art. 6-7).
7. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di **Ufficio permanente** fino a quando le Parti contraenti non designano un'altra organizzazione o governo (art. 8).

Il **Protocollo di emendamento del 1982** aggiunge un articolo 10bis che definisce **un**

meccanismo di emendamento della Convenzione e specifica, nella clausola successiva all'articolo 12, che "in caso di divergenza d'interpretazione, tutti i testi sono ugualmente autentici".

Gli **emendamenti del 1987** riguardano gli articoli 6 e 7 della Convenzione, relativi alle **Conferenze delle Parti**.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1971**:*

<i>Firma</i>	10.01.1975
<i>Provvedimento nazionale</i>	DPR 448 del 13.03.1976 - GU 173 del 03.07.1976
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	14.12.1976 - GU 130 del 14.05.1977
<i>Entrata in vigore</i>	14.04.1977

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1982**:*

<i>Firma</i>	03.12.1982
<i>Provvedimento nazionale</i>	DPR 184 dell'11.02.1987 - GU 111 del 15.05.1987
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.07.1987
<i>Entrata in vigore</i>	27.07.1987

*L'iter di ratifica degli **emendamenti del 1987** è attualmente in corso.*

Nota: *Le zone umide fino ad oggi designate dall'Italia, ex art. 2, sono 46 (ultima designazione nel 1991 ed ultimo ampliamento di zona già designata nel 1993). Tali zone sono già state inserite dal Comitato per le Aree Naturali Protette nell'aggiornamento 1996 del programma triennale 1994-1996, come facenti parte del sistema delle aree naturali protette (art. 4, comma 1a della legge 394/91) e nello stesso elenco il medesimo Comitato ha altresì individuato altri territori che per le loro caratteristiche naturalistiche possono essere designati come zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar (GU 214 del 13.09.1997). Per un consistente numero di tali zone, il Ministero dell'ambiente sta completando l'iter istruttorio per la designazione formale di zona umida ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il Ministero ha inoltre in preparazione il Piano Nazionale per le Zone Umide in Italia, per il quale ha già tracciato le Linee Guida, mentre è in fase di registrazione presso i competenti organi il decreto istitutivo del Comitato Nazionale Ramsar, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni ambientaliste e da esperti in materia di zone umide, con il compito di supportare il Ministero dell'Ambiente nelle problematiche inerenti le zone umide italiane.*

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

18 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

Data di adozione: 18.12.1971
Luogo di adozione: Bruxelles
Data di entrata in vigore: 16.10.1978
Lingue: francese, inglese
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
International Oil Pollution Compensation Fund
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/Protocolli:

- Protocollo di emendamento, in francese e inglese, adottato a Londra il 19.11.1976, in vigore dal 22.11.1994
- Protocollo di emendamento, in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, adottato a Londra il 25.05.1984, sostituito dal Protocollo del 1992
- Protocollo di emendamento, in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, adottato a Londra il 27.11.1992, in vigore dal 30.05.1996

Obiettivi

Istituire un sistema di risarcimento che completi quello della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, al fine di assicurare un risarcimento soddisfacente alle vittime dei danni da inquinamento e allo scopo di esonerare al tempo stesso il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli viene imposto da detta Convenzione.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione sulla responsabilità”, “nave”, “persona”, “proprietario”, “idrocarburi”, “danno da inquinamento”, “misura preventiva”, “evento”, “Organizzazione”, “idrocarburi che danno luogo a contributi”, “petrolio greggio”, “nafta”, “franco”, “stazza della nave”, “tonnellate”, “garante”, “impianto terminale” (art. 1).
2. Viene costituito un “**Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi**” con lo scopo di assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilità sia insufficiente e di esonerare il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli impone la Convenzione sulla responsabilità (art. 2).
3. La presente Convenzione si **applica** ai soli danni da inquinamento che si sono verificati sul territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il suo mare territoriale, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni (art. 3).
4. Il Fondo è **tenuto a risarcire** chiunque abbia subito un danno da inquinamento e non è in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione sulla responsabilità civile del 1969 (art. 4).

5. Il Fondo è **esonerato** totalmente o parzialmente da ogni obbligo se il danno risulta: da un atto di guerra, di ostilità o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra, da una mancanza di intervento con intenzione di causare un danno o per negligenza, (art.4).
6. Il Fondo **indennizza** i proprietari di navi per la parte dell'ammontare totale delle responsabilità che supera 1.500 franchi per tonnellate di stazza o i 125 milioni di franchi e non supera i 2.000 franchi per tonnellate di stazza o i 210 milioni di franchi (art. 5).
7. La Convenzione include dei provvedimenti relativi alla **procedura di reclami, di diritti e obblighi, e di azione giudiziaria** (artt. 6-9).
8. I **contributi al Fondo** sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare che precede quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di tale Stato, abbia ricevuto in totale dei quantitativi di idrocarburi superiori alle 150.000 tonnellate; l'ammontare di tali contributi è calcolato dall'Assemblea del Fondo in base ad una somma fissa per tonnellata (artt. 10-12).

Il **Protocollo del 1976** emenda l'articolo 1 della Convenzione sostituendo il "franco" con l'**"unità di conto" o "unità monetaria"**, nello stesso modo in cui è stata modificata la Convenzione sulla responsabilità civile dal Protocollo adottato il 19 novembre 1976 [15]. Sono modificate in conseguenza le somme citate negli artt. 4, 5, 11 e 12 della Convenzione.

Il **Protocollo del 1984** aveva lo scopo di aumentare i **limiti di responsabilità** previsti dalla Convenzione al fine di incrementare l'indennizzo alle vittime di incidenti da inquinamento da idrocarburi. Questo Protocollo non è mai entrato in vigore e fu sostituito dal Protocollo del 1992.

Il **Protocollo del 1992** emenda i provvedimenti della Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1971 per **armonizzarli** con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969.

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi [15] e Protocolli di emendamento (Londra, 1976; Londra, 1984; Londra, 1992).

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1971**:*

<i>Firma</i>	18.12.1971
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 185 del 06.04.1977 - GU 129 SO del 13.05.1977
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.02.1979 - GU 112 del 23.04.1979
<i>Entrata in vigore</i>	28.05.1979

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1976**:*

<i>Firma</i>	19.11.1976
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 39 del 25.01.1983 - GU 48 del 18.02.1983
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	21.09.1983
<i>Entrata in vigore</i>	22.11.1994

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1992**:*

<i>Firma</i>	27.11.1992
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 177 del 27.05.1999 - GU 141 SO del 18.06.1999
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.05.1999
<i>Entrata in vigore</i>	19.06.1999

19 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE ANTARTICHE

Data di adozione: 01.06.1972
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 11.03.1978
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Gran Bretagna
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Promuovere e conseguire gli obiettivi di protezione, di studio scientifico e di uso razionale delle foche antartiche, e mantenere un equilibrio soddisfacente nell'ambito del sistema ecologico dell'Antartico.

Provvedimenti

1. La presente Convenzione **si applica** ai mari situati a sud del 60° parallelo di latitudine sud e concerne cinque specie di foche e tutte le foche da pelliccia (art. 1).
2. Le Parti contraenti adottano le **leggi, i regolamenti** ed altri **provvedimenti** necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione (art. 2).
3. Per attuare la Convenzione nei termini specificati all'art. 2, le Parti contraenti si riferiscono all'Annesso alla Convenzione che contiene i **provvedimenti specifici**. Inoltre le Parti contraenti possono adottare periodicamente altri provvedimenti relativi alla conservazione, allo studio scientifico ed all'uso razionale ed umano delle risorse offerte dalla foche, stabilendo in particolare, sulla base dei migliori reperti tecnici e scientifici disponibili, i quantitativi consentiti di catture, le specie protette e quelle non protette, le stagioni e le zone aperte e chiuse, i limiti connessi al sesso, alle dimensioni o all'età per ciascuna specie, ecc. (art. 3).
4. Ogni Parte contraente può rilasciare **autorizzazioni speciali** per uccidere o catturare foche in quantitativi limitati ed in conformità con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione. Le altre Parti contraenti e il Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica (SCAR) del Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (ICSU) devono essere informate al riguardo (art. 4).
5. Le Parti contraenti **scambiano informazioni** tra di loro e lo SCAR come indicato all'**Annesso**. Lo SCAR valuta l'informazione ricevuta, dà pareri scientifici, fa raccomandazioni sui programmi di ricerca scientifica, in particolare sui dati statistici e biologici che debbono essere raccolti, suggerisce emendamenti all'Annesso (art. 5).
6. Possono essere convocate delle **riunioni** straordinarie delle Parti (art. 6) oltre alle riunioni ordinarie dirette a verificare l'attuazione della Convenzione (art. 7).
7. È allegato un **Annesso** con alcuni provvedimenti specifici.

Vedi: Trattati e Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Trattato Antartico [9] e Protocollo al Trattato Antartico del 1959 sulla protezione ambientale [54];
- ▶ Convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide [38].

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

Firma non disponibile
Provvedimento nazionale Legge 149 del 23.04.1991 - GU 108 SO del 10.05.1991
Ratifica, notifica, adesione 02.04.1992 - GU 125 del 29.05.1992
Entrata in vigore 02.05.1992

20 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE

Data di adozione: 16.11.1972
Luogo di adozione: Parigi
Data di entrata in vigore: 17.12.1975
Lingue: arabo, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: UNESCO
Segretariato: UNESCO
World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP
E-mail: wh-info@unesco.org
Sito internet: <http://www.unesco.org/whc/>

Obiettivi

Stabilire un sistema efficace di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni.

Provvedimenti

1. **Definizioni** di “patrimonio culturale” (art. 1) e “patrimonio naturale” (art. 2).
2. Ciascuno Stato **definisce e delimita i diversi beni** situati sul suo territorio e previsti dagli artt. 1 e 2 (art. 3).
3. Ogni Stato parte riconosce che è suo **l’obbligo** di assicurare l’identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale di cui agli artt. 1 e 2 e si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze o, in caso di necessità, con l’aiuto e la cooperazione internazionali (art. 4).
4. A tal fine, gli Stati parti **si adoperano** per inserire la tutela del patrimonio culturale e naturale nei programmi di pianificazione generale, per istituire dei servizi di tutela, conservazione e valorizzazione di tale patrimonio, per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate (art. 5).
5. Gli Stati parti, considerando universale tale patrimonio, si impegnano a **cooperare** per la sua protezione (artt. 6 e 7).
6. È istituito, presso l’UNESCO, un Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, denominato “**Comitato del patrimonio mondiale**”, che, sulla base dei dati forniti da ogni Stato parte, compila, aggiorna e pubblica un “**Elenco del patrimonio mondiale**” e un “**Elenco del patrimonio mondiale in pericolo**” (artt. 8-12).
7. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le **domande di assistenza internazionale** formulate dagli Stati parti, decide sul seguito da dare a queste domande, determina la natura e l’importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione di accordi specifici (13).
8. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da un **Segretario** nominato dal Direttore Generale dell’UNESCO (art.14).
9. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato “**Fondo del patrimonio mondiale**”, finanziato dagli Stati parti e da altri Stati o organizzazioni (artt.15-18).

-
10. Ogni Stato parte può chiedere **l'assistenza** in favore di beni che figurano negli elenchi menzionati all'art.11; l'assistenza consiste in finanziamenti per studi, esperti, formazione di specialisti, fornitura di attrezzatura, prestiti o sovvenzioni non rimborsabili (artt. 19-26).
 11. Gli Stati parti organizzano dei **programmi di educazione e di informazione** per rafforzare il rispetto e il legame verso il patrimonio culturale e naturale (artt. 27-28).
 12. Gli Stati parti indicano nelle loro **relazioni** le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure adottate per l'applicazione della Convenzione (art. 29).

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 184 del 06.04.1977 - GU 129 del 13.05.1977</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>23.06.1978 - GU 261 del 18.09.1978</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>23.09.1978</i>

21 CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE

- Data di adozione: 29.12.1972
Luogo di adozione: Città del Messico, Londra, Mosca, Washington D.C.
Data di entrata in vigore: 30.08.1975
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Federazione Russa, Gran Bretagna, Messico, Stati Uniti d'America
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>
- Emendamenti/Protocolli:
- Emendamenti del 12.10.1978, in vigore dal 11.03.1979;
 - Emendamenti del 12.10.1978, non ancora in vigore;
 - Emendamenti del 24.09.1980, in vigore dal 11.03.1981;
 - Emendamenti del 03.11.1989, in vigore dal 19.05.1990;
 - Emendamenti del 12.11.1993, in vigore dal 20.02.1994;
 - Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze [79].

Obiettivi

Controllare e prevenire l'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali tali da mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti adottano tutte le **misure necessarie** a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, sia individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, che collettivamente, armonizzando le loro politiche a tale riguardo (art. 2).
2. **Definizioni:** "scarico", "navi e aeronavi", "mare", "rifiuti e altri materiali", "autorizzazione specifica", "autorizzazione generale", "Organizzazione" (art. 3).
3. È **vietato** lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I. È subordinato al preventivo rilascio di un'**autorizzazione** lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II, e di un'**autorizzazione generale** lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale. Sono fissati nell'Allegato III i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali (art. 4).
4. Le disposizioni dell'art. 4 non sono applicate nei **casi di forza maggiore o di gravissima emergenza** (art. 5).
5. Ciascuna Parte contraente designa una o più **autorità competenti** incaricate di rilasciare le autorizzazioni, registrare la natura e la quantità di materiale da scaricare, il luogo e il metodo di scarico, controllare lo stato dei mari (art. 6).

6. Ciascuna Parte contraente **applica le misure** richieste dalla presente Convenzione a: (a) tutte le navi e aeronavi immatricolate sul suo territorio o battenti la sua bandiera, (b) tutte le navi o aeronavi che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati, (c) tutte le navi, aeronavi e piattaforme fisse e mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico (art. 7).
7. Le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno di concludere degli **accordi regionali** compatibili con la presente Convenzione e di collaborare a detti accordi (art. 8).
8. Le Parti contraenti **collaborano** per formare del personale scientifico e tecnico, per fornire attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo, per eliminare e trattare i rifiuti e per prevenire e diminuire l'inquinamento dovuto alla scarico (art. 9).
9. Le Parti contraenti elaborano delle procedure per la **determinazione delle responsabilità** e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico (art. 10).
10. Procedure di soluzione delle **controversie** riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione sono prese in considerazione (art. 11).
11. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere delle **misure di protezione dell'ambiente marino** contro l'inquinamento dovuto a: (a) **idrocarburi**, ivi compresi i prodotti petroliferi e i loro residui, (b) altri **materiali nocivi o dannosi trasportati da navi** per scopi diversi dello scarico, (c) **rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi**, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare, (d) **agenti radioattivi** di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi, (e) **agenti destinati alla guerra biologica e chimica**, (f) rifiuti o altri materiali provenienti dall'**esplorazione del fondale marino** (art. 12).
12. Sono inclusi **3 Allegati**.

Gli **emendamenti del 12.10.1978** entrati in vigore il 11.03.1979 riguardano **l'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali**.

Gli **emendamenti del 12.10.1978**, non in vigore al 31.12.1999, riguardano la **risoluzione delle controversie**.

Gli **emendamenti del 24.09.1980**, in vigore dal 11.03.1981, riguardano **l'incenerimento** ed elencano una lista di sostanze che richiedono particolare attenzione per l'incenerimento.

Gli **emendamenti del 03.11.1989**, in vigore dal 19.05.1990, specificano le **procedure per la concessione dei permessi** così come disposti nell'Allegato III.

Gli **emendamenti del 12.11.1993**, in vigore dal 20.02.1994, riguardano il **divieto di scarico a mare di rifiuti a basso contenuto radioattivo e di incenerimento di rifiuti industriali**.

Nota: La presente Convenzione è destinata ad esser sostituita dal Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento [78].

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1972** insieme agli **emendamenti del 1978**:*

Firma 29.12.1972

Provvedimento nazionale Legge 305 del 02.05.1983 - GU 174 SO del 27.06.1983

Ratifica, notifica, adesione 30.04.1984

Entrata in vigore 30.05.1984

*L'Italia ha accettato gli **emendamenti del 1978** (non in vigore) in data 30.04.1984. ed è vincolata agli altri **emendamenti agli annessi del 1978 e del 1980**.*

22 CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE IN PERICOLO DI ESTINZIONE

Data di adozione: 03.03.1973
Luogo di adozione: Washington, D.C.
Data di entrata in vigore: 01.07.1975
Lingue: cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Svizzera
Segretariato: CITES Secretariat, UNEP
International Environment House
15 chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva
E-mail: cites@unep.ch
Sito internet:
<http://www.wcmc.org.uk/CITES/index.shtml>

Emendamenti/Protocolli:

- Emendamenti alle appendici adottati durante le Conferenze delle Parti del 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1992, 1994, 1997 e 2000
- Emendamento finanziario all'art. 11.3(a) adottato nella riunione straordinaria di Bonn il 22.06.1979, in vigore dal 13.04.1987
- Emendamento all'art. 21 adottato nella seconda riunione straordinaria tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30.04.1983 per regolamentare l'accesso delle organizzazioni regionali di integrazione economica alla Convenzione, non ancora in vigore

Obiettivi

Assicurare la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche minacciate da un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale, per mezzo della regolamentazione del commercio (permessi d'importazione/esportazione e certificati di riesportazione).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "specie", "specimen", "commercio", "riesportazione", "introduzione con provenienza dal mare", "autorità scientifica", "autorità amministrativa" (art. 1).
2. Le Parti s'impegnano a **regolamentare il commercio** degli specimen delle specie iscritte nelle appendici I, II e III in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere un'attività di commercio. Il commercio degli specimen di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
L'Appendice II comprende tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta.

L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte desidera sottoporre ad una regolamentazione e che richiedono la cooperazione internazionale per il controllo del commercio (art. 2).

3. Le **disposizioni relative alla regolamentazione del commercio** degli specimen di specie iscritte nelle appendici I, II e III sono specificate rispettivamente negli articoli 3, 4 e 5.
4. I **permessi e certificati** rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 6 e devono contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV (art. 6).
5. Sono previste delle **deroghe** alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 (art. 7).
6. Le Parti adottano le **misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni** della presente Convenzione e per proibire il commercio di specimen in violazione delle medesime. Queste misure includono delle **sanzioni penali** che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione e la **confisca** o il **rinvio** allo Stato esportatore degli specimen in questione (art. 8).
7. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna Parte designa una o più **autorità amministrative** competenti per concedere permessi o certificati nonché una o più autorità scientifiche (art. 9).
8. Nel caso di **commercio con Stati non Parti della Convenzione**, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato (art. 10).
9. Sono convocate delle riunioni della **Conferenza delle Parti** al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione e di considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II. Conferenza delle Parti inoltre adotta risoluzioni e decisioni che rappresentano l'evoluzione interpretativa della Convenzione (art. 11).

Nota: La Convenzione di Washington viene attuata nei Paesi dell'Unione Europea, e dunque in Italia, attraverso i Regolamenti (CE) n.338/97 e n.939/97 e successive modificazioni, che prevedono misure più restrittive rispetto alla Convenzione.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1973**:*

Firma 03.03.1973

Provvedimento nazionale Legge 874 del 19.12.1975 - GU 49 del 24.02.1976

Ratifica, notifica, adesione 02.10.1979 - GU 350 del 27.12.1979

Entrata in vigore 31.12.1979

Nota: Sono state promulgate le seguenti leggi di applicazione della CITES in Italia:

Legge 150 del 07.02.1992 - GU 44 del 22.02.1992

Legge 59 del 13.03.1993 - GU 60 del 13.03.1993

Legge 426 del 09.12.1998 - GU 291 del 14.12.1998

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

23 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI

Data di adozione:	02.11.1973
Luogo di adozione:	Londra
Data di entrata in vigore:	testo originale non in vigore, vedi [Protocollo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) [32]
Lingue:	francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario:	Segretario generale dell'Organizzazione Marittima internazionale
Segretariato:	IMO 4 Albert Embankment UK-London SE1 7SR E-mail: info@imo.org Sito internet: http://www.imo.org/
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) [32].

Obiettivi

Proteggere l'ambiente marino mediante la completa eliminazione dell'inquinamento internazionale da idrocarburi e altre sostanze pericolose e del loro scarico accidentale.

Provvedimenti

1. Le Parti della Convenzione si impegnano a **dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonché a quelle dei cinque Allegati** dai quali sono vincolate; ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati (art. 1).
2. **Definizioni:** "norme", "sostanza nociva", "rigetto", "nave", "Autorità", "incidente", "Organizzazione" (art. 2) e **campo di applicazione** (art. 3).
3. Ogni **violazione** alle disposizioni della Convenzione è punita sia dalla legge dello Stato contraente che da quella dello Stato di bandiera (art. 4).
4. Disposizioni specifiche disciplinano la procedura di **certificazione**, il **sistema di ispezioni** nei porti, la **ricerca delle infrazioni** (artt. 5-6).
5. I **Protocolli I e II** contengono le disposizioni concernenti l'invio di rapporti sugli eventi comportanti che possono comportare lo scarico di sostanze nocive (Prot. I) e quelle relative all'arbitraggio (Prot. II).
6. I cinque **Allegati** riguardano le norme tecniche relative alla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (All. I), al controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterna (All. II), alla prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali e ferroviari (All. III), alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi (All. IV), alla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi (All. V).

Nota: La Convenzione nella sua forma originaria non è in vigore; essa è stata incorporata con modifiche nel Protocollo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) [32], in vigore dal 02.10.1983. La Convenzione del 1973 ed il suo Protocollo del 1978 devono pertanto essere letti come un solo strumento, correntemente denominato come MARPOL 73/78.

Gli allegati sono entrati in vigore:

- Allegato I sulla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, in vigore dal 02.10.1983;
- Allegato II sul controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, in vigore dal 06.04.1987;
- Allegato III sulla prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali e ferroviari, in vigore dal 01.07.1992;
- Allegato IV sulla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi, non in vigore al 31.12.1999;
- Allegato V sulla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi, in vigore dal 31.12.1988.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione** unitamente al Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi [24].*

<i>Firma</i>	<i>02.11.1973</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 662 del 29.09.1980 - GU 292 SO del 23.10.1980</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>01.10.1982</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>02.10.1983</i>

24 PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO CAUSATO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI

Data di adozione: 02.11.1973
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 30.03.1983
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/protocolli: ► Emendamenti del 04.07.1991, in vigore dal 30.03.1993
► Emendamenti del 10.07.1996, in vigore dal 19.12.1997

Obiettivi

Mettere in grado gli Stati di intervenire in caso di incidenti in alto mare che possono causare, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o che possono essere una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi.

Provvedimenti

1. Le Parti possono **adottare**, in alto mare, le **misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti** che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro (art. 1).
2. Le **disposizioni** degli articoli 1 a 8 e dell'allegato della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o può causare un inquinamento da idrocarburi del 1969 **si applicano al presente Protocollo**. La lista di esperti prevista dalla Convenzione è estesa ad esperti nel settore del Protocollo (art. 2).
3. **L'elenco delle sostanze diverse dagli idrocarburi**, stabilito dal Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione, figura nell'**Allegato** al Protocollo.

Gli **emendamenti del 1991 e del 1996** riguardano la lista di sostanze allegata al Protocollo.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o può causare un inquinamento da idrocarburi [16].

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1973**:*

<i>Firma</i>	<i>03.07.1974</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 662 del 29.09.1980 - GU 292 SO del 23.10.1980</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>01.10.1982 - GU 153 del 06.06.1983</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>30.03.1983</i>

Nota: *L'Italia ha ratificato il presente Protocollo unitamente alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi [23].*

25 ACCORDO SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA

Data di adozione: 18.11.1974
Luogo di adozione: Parigi
Data di entrata in vigore: 19.01.1976
Lingue: francese, inglese, tedesco
Depositario: Belgio
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Stabilire un programma internazionale per l'energia da realizzarsi attraverso una Agenzia internazionale per l'energia.

Provvedimenti

1. I Paesi partecipanti si impegnano a realizzare il programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia Internazionale per l'Energia descritta negli articoli 49 a 63 (art. 1).
2. I Paesi partecipanti istituiscono un comune livello di **autosufficienza nelle disponibilità petrolifere in caso di emergenza** (artt. 2-4), tengono pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per la **restrizione della domanda petrolifera** (art. 5) e adottano le misure necessarie perché l'**assegnazione delle disponibilità petrolifere** venga realizzata secondo delle disposizioni specifiche (artt. 6-11).
3. Nel caso di una riduzione dei rifornimenti petroliferi, le **misure di emergenza** consistenti nella restrizione obbligatoria della domanda e nella assegnazione delle disponibilità petrolifere vengono messe in atto secondo delle modalità precise (artt. 12-24).
4. I Paesi partecipanti stabiliscono un **sistema di informazioni sul mercato petrolifero internazionale** (artt. 25-36)
5. I Paesi partecipanti istituiscono nell'ambito dell'Agenzia un **sistema permanente per la consultazione** con le compagnie petrolifere (artt. 37-40).
6. I Paesi partecipanti intraprendono **programmi nazionali** e promuovono l'adozione di **programmi di cooperazione a lungo termine** nelle aree della conservazione dell'energia, dello sviluppo di fonti alternative di energia, della ricerca e dello sviluppo su alcuni temi specifici ivi compreso l'energia nucleare (artt. 41-43).
7. I Paesi partecipanti promuovono la **collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori**, inclusi i Paesi in via di sviluppo (artt. 44-48).
8. L'**Agenzia** comprende un Comitato dei Ministri, un Comitato direttivo, Gruppi permanenti per i problemi di emergenza, per il mercato petrolifero, per la collaborazione a lungo termine e per le relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori ed un Segretariato (artt. 49-63).
9. Nell'ambito di questo Accordo, due o più Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere **attività speciali**, al di fuori delle attività già previste (art. 65).
10. Ogni Paese partecipante prende i provvedimenti necessari, ivi inclusi i provvedimenti di ordine legislativo, per **rendere operante il presente Accordo** e le decisioni prese dal Comitato dei Ministri (art. 66).

11. È incluso un **Allegato sulle riserve d'emergenza**.

Vedi: Convenzioni, Trattati e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Carta europea per l'energia [57];
- ▶ Trattato sulla Carta dell'Energia [69];
- ▶ Protocollo della Carta dell'Energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati [70].

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 883 del 07.11.1977 - GU 333 del 07.12.1977</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>03.02.1978 - GU 131 del 13.05.1978</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>13.02.1978</i>

26 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO

Data di adozione: 16.02.1976
Luogo di adozione: Barcellona
Data di entrata in vigore: 12.02.1978
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

- Emendamenti/Protocolli:
- Emendamenti adottati a Barcellona il 10.06.1995, non ancora in vigore;
 - Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo da operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili [27];
 - Protocollo per la cooperazione nella lotta operativa contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza [28];
 - Protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre [37];
 - Protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo [68];
 - Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo [74];
 - Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo causato dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento [78].

Obiettivi

Prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo nonché proteggere e migliorare l'ambiente marino in tale zona.

Provvedimenti

Convenzione del 16.02.1976

1. **Campo d'applicazione geografico** (art. 1) e **definizioni** (art. 2).
2. Le Parti contraenti adottano le **misure idonee** per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di

navi e di aeromobili, allo scarico delle navi, all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti, agli scarichi dei corsi d'acqua, degli stabilimenti costieri o provocati da qualsiasi altra fonte di origine terrestre (artt. 4-8).

3. Le Parti contraenti collaborano per adottare le disposizioni necessarie in caso di **situazione critica**, quali ne siano le cause, e per ridurre o eliminare i danni che ne derivano (art. 9).
4. Le Parti contraenti cooperano nell'elaborazione di programmi di **sorveglianza continua dell'inquinamento** della zone del Mare Mediterraneo (art. 10).
5. Le Parti contraenti **cooperano nei settori della scienza e della tecnologia** e scambiano dati e informazione di carattere scientifico ai fini della realizzazione degli obiettivi della Convenzione (art. 11).
6. Le Parti contraenti collaborano all'elaborazione ed all'adozione di procedure riguardanti la determinazione delle **responsabilità ed il risarcimento dei danni** causati dalla violazione della Convenzione e dei Protocolli (art. 12).
7. L'UNEP è designato per assicurare le funzioni di **segretariato** (art. 13).
8. Sono organizzate delle **riunioni regolari tra le Parti** per verificare l'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli (art. 14).
9. Le Parti contraenti elaborano delle **relazioni** sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione (art. 20).
10. È prevista una procedura per la definizione delle **controversie** (art. 22).
11. È incluso un Allegato A relativo all'arbitrato.

Emendamenti del 10.06.1995

1. Il **titolo** è modificato come segue: "Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo".
2. Il **campo d'applicazione geografico** viene esteso al litorale come definito da ciascuna Parte contraente per quel che la riguarda (art. 1.2); ogni Protocollo alla presente Convenzione può estendere la portata geografica del Protocollo in oggetto (art. 1.3).
3. Le Parti contraenti adottano tutte le **misure appropriate per prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento** nella zona del Mare Mediterraneo (art. 4.1), dovuto in particolare alle operazioni di scarico effettuate da navi ed aeronavi o d'incenerimento in mare (art. 5), alle discariche di navi (art. 6), all'esplorazione e alla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (art. 7), alle sostanze di origine terrestre tossiche, persistenti e suscettibili di bioaccumulo (art. 8) e ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e alla loro eliminazione (art. 9B) nonché per proteggere e preservare la diversità biologica e gli ecosistemi rari o fragili (art. 9A).
4. Le Parti contraenti, per proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo durevole delle zone del Mediterraneo, s'impegnano ad applicare il **principio precauzionale ed il principio "chi inquina-paga"**, a intraprendere **studi d'impatto ambientale**, a incoraggiare la cooperazione nella procedura di valutazione d'impatto ambientale nel caso di attività che possono avere effetti transfrontalieri, a promuovere la **gestione integrata del litorale** (art. 4.1, 4.2, 4.3, 4.6).

5. Le Parti contraenti, nell'attuare la Convenzione e i relativi Protocolli, **adottano programmi e misure complementari, utilizzano le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali** ed incoraggiano l'accesso alle **tecniche ecologicamente razionali**, ed il loro trasferimento, ivi comprese le rispettive tecnologie di produzione (art. 4.4).
6. Le Parti contraenti s'impegnano a promuovere, nell'ambito delle organizzazioni internazionali che ritengono qualificate, misure concernenti la realizzazione di **programmi di sviluppo durevole, la protezione, la conservazione e il ripristino dell'ambiente e delle risorse naturali nella zona del Mare Mediterraneo** (art. 4.6).
7. Le Parti contraenti s'impegnano a elaborare e realizzare dei piani miranti alla riduzione ed alla graduale eliminazione delle sostanze tossiche, persistenti e suscettibili di bioaccumulo responsabili dell'**inquinamento d'origine terrestre** (art. 8).
8. Sono aggiunti dei **nuovi provvedimenti** relativi alla conservazione della **diversità biologica** (art. 9A), all'inquinamento derivante dai **movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi** e dalla loro eliminazione (art. 9B), alla **legislazione in materia d'ambiente** (art. 11A), **all'informazione e partecipazione del pubblico** (art. 11B), all'**Ufficio di Presidenza** delle Parti contraenti (art. 14A), alla partecipazione di **osservatori** alle riunioni e conferenze delle Parti contraenti (art. 14B).

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 16.02.1976:***

Firma 16.02.1976
Provvedimento nazionale Legge 30 del 25.01.1979 - GU 40 del 09.02.1979
Ratifica, notifica, adesione 03.02.1979 - GU 81 del 22.03.1979
Entrata in vigore 05.03.1979

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 10.06.1995:***

Firma 10.06.1995
Provvedimento nazionale Legge 175 del 27.05.1999 - GU 140 del 17.06.1999
Ratifica, notifica, adesione 07.09.1999
Entrata in vigore 12.12.1999

27 PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO DA OPERAZIONI DI SCARICO EFFETTUATE DA NAVI E AEROMOBILI

Data di adozione: 16.02.1976
Luogo di adozione: Barcellona
Data di entrata in vigore: 12.02.1978
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Emendamenti: Emendamenti adottati a Barcellona il 10.06.1995, non ancora in vigore.

Obiettivi

Controllare e impedire lo scarico di rifiuti o altre sostanze nel Mare Mediterraneo.

Provvedimenti

Protocollo del 16.02.1976

1. Le Parti contraenti prendono tutti i **provvedimenti adeguati** per prevenire e ridurre l'inquinamento dell'area del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (art. 1).
2. **Area di applicazione** (art. 2) e **definizioni dei termini** "navi e aeromobili", "rifiuti o altre sostanze", "scarico" (art. 3).
3. Lo scarico nell'area del Mare Mediterraneo **dei rifiuti o altre sostanze elencati nell'Allegato I** del presente Protocollo è **vietato** (art. 4), eccetto in casi eccezionali (art. 9). Lo scarico dei rifiuti o altre sostanze elencati **nell'Allegato II** è subordinato al previo rilascio di un **permesso specifico** da parte delle autorità nazionali competenti (art. 5). Lo scarico di **tutti gli altri rifiuti o sostanze** è subordinato al previo rilascio di un **permesso generale** da parte delle autorità nazionali competenti (art. 6). I permessi di cui sopra sono rilasciati tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato III (art. 7) da parte delle autorità competenti nominate dalle Parti (art. 10).
4. Le disposizioni richieste per l'attuazione del Protocollo si **applicano alle navi ed agli aeromobili** registrati nel loro territorio o battenti la loro bandiera, a quelli che caricano materiale da scaricare e a quelli che presumibilmente scaricheranno nelle zone soggette alla loro giurisdizione; non si applicano a quelli utilizzati a fini governativi e non commerciali (art. 11).
5. Ciascuna parte s'impegna ad impartire istruzioni alle proprie navi ed aeromobili di ispezione marittima affinché le autorità nazionali vengano **informate sugli incidenti o gli eventuali scarichi** in violazione delle disposizioni del presente Protocollo (art. 12).
6. Sono inclusi **tre Allegati** relativi alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Emendamenti del 10.06.1995

1. Il **titolo** è così modificato: “Protocollo per la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico effettuato da navi e da aeromobili o a incenerimento in mare”.
2. Il Protocollo estende l’impegno delle Parti contraenti ad ogni misura appropriata per **eliminare per quanto possibile l’inquinamento** del Mar Mediterraneo ed il suo **campo di applicazione alle attività di incenerimento in mare** (art. 1).
3. **La zona d’applicazione geografica** è estesa al litorale (art. 2).
4. Alla lista delle **definizioni** è aggiunto “l’incenerimento a mare”(art. 3).
5. **L’immersione di rifiuti o di altre sostanze è vietata ad eccezione di cinque categorie di sostanze:** (i) materiali di dragaggio, (ii) rifiuti di pesci o materie organiche prodotte da operazioni industriali della trasformazione del pesce e di altri organismi marini, (iii) navi, fino al 31 dicembre 2000, (iv) piattaforme o altre installazioni in mare, a condizione che i materiali che possono produrre rifiuti galleggianti o contribuire sotto altre forme all’inquinamento dell’ambiente marino siano stati rimossi nella misura massima possibile, (v) materiali geologici inerti non inquinanti i cui costituenti chimici non rischiano di essere liberati nell’ambiente marino (art. 4).
6. L’immersione delle sostanze di cui all’articolo 4 è subordinata al rilascio preliminare da parte delle autorità nazionali competenti di **un’autorizzazione speciale**. Tale autorizzazione viene rilasciata solo dopo un attento esame di tutti i fattori enumerati all’annesso del presente Protocollo o dei criteri, linee direttive e procedure pertinenti adottate dalle Parti al fine di prevenire, ridurre ed eliminare l’inquinamento (artt. 5 e 6).
7. L’articolo 7 è così modificato: è **vietato l’incenerimento in mare**.
8. Sono soppressi i primi due Allegati. È mantenuto l’**Allegato III** relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’immersione secondo le disposizioni dell’articolo 6.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento [26], emendata (Barcellona, 1995).

*L’Italia ha aderito al **Protocollo del 16.02.1976:***

Firma 16.02.1976
Provvedimento nazionale Legge 30 del 25.01.1979 - GU 40 del 09.02.1979
Ratifica, notifica, adesione 03.02.1979 - GU 81 del 22.03.1979
Entrata in vigore 05.03.1979

*L’Italia ha recepito gli **emendamenti del 10.06.1995:***

Firma 10.06.1995
Provvedimento nazionale Legge 175 del 27.05.1999 - GU 140 del 17.06.1999
Ratifica, notifica, adesione 07.09.1999
Entrata in vigore 12.12.1999

28 PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA OPERATIVA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DA PETROLIO E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Data di adozione: 16.02.1976
Luogo di adozione: Barcellona
Data di entrata in vigore: 12.02.1978
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Obiettivi

Proteggere le coste e l'ecosistema marino del Mare Mediterraneo dall'inquinamento causato da petrolio o da altre sostanze pericolose.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti cooperano per adottare le **misure necessarie** in caso di grave ed imminente pericolo per l'ambiente causato dalla presenza di consistenti quantità di petrolio o altre sostanze pericolose dovuta a cause accidentali o ad un'accumulazione di scariche in piccole quantità che inquinino o minaccino di inquinare (art. 1).
2. **Definizioni:** "interessi connessi" (art. 2).
3. Le Parti si impegnano a mantenere ed a promuovere, sia individualmente sia attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale, **i piani di emergenza e i mezzi** (attrezzature, navi, aeromobili, personale qualificato) per lottare contro l'inquinamento marino provocato da petrolio o da altre sostanze pericolose (art. 3).
4. Le Parti predispongono ed attuano, sia individualmente sia attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale, **attività di sorveglianza** della zone del Mare Mediterraneo (art. 4).
5. Le Parti si impegnano a cooperare nel **salvataggio e nel recupero** di sostanze pericolose in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino (art. 5).
6. Le Parti si impegnano a **trasmettere informazioni** concernenti le autorità nazionali competenti per la lotta contro l'inquinamento marino, i nuovi metodi di prevenzione e le nuove procedure di lotta nonché sui relativi programmi di ricerca (art. 6).
7. Le Parti si impegnano a **coordinare l'utilizzazione dei loro mezzi di comunicazione** per assicurare il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di ogni rapporto o informazione urgente sul pericolo di inquinamento marino (art. 7).
8. Ciascuna Parte è tenuta a **dare istruzioni** ai comandanti delle navi battenti bandiera nazionale e ai piloti degli aeromobili registrati nel proprio territorio affinché facciano **rapporto**, secondo lo schema contenuto nell'Allegato al Protocollo, sia alla Parte interessata sia al Centro regionale in merito a tutti gli incidenti che causino o possano causare inquinamento nonché la presenza, le caratteristiche e l'estensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive reperite in mare. Tali informazioni devono essere immediatamente comunicate alle altre Parti che potrebbero subire l'inquinamento (art. 8).
9. Le Parti confrontate con situazioni di emergenza s'impegnano a procedere alle necessarie

valutazioni della natura e dell'entità del sinistro, prendere i **provvedimenti** atti ad eliminare o ridurre gli effetti dell'inquinamento e **informare** le altre Parti e fare rapporto (art. 9).

10. Ogni Parte che abbia bisogno di **assistenza** per un'operazione di lotta contro l'inquinamento causato da petrolio o da altre sostanze pericolose che inquinino o minaccino di inquinare le sue coste può chiedere assistenza (consulenza di esperti, fornitura o messa a disposizione di prodotti, attrezzature e mezzi nautici) alle altre Parti. Qualora le Parti impegnate in un'operazione di lotta all'inquinamento non riescano ad accordarsi sull'organizzazione dell'operazione, il Centro regionale può, con il loro consenso, coordinare le attività di intervento messe in atto dalle Parti (art. 10).
11. È incluso un **Allegato** sul contenuto del rapporto da redigere in applicazione dell'articolo 8 del presente Protocollo.

Nota: Il **Centro Regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC)** è stato istituito a Malta.

Il presente Protocollo è attualmente in fase di revisione.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26], emendata (Barcellona, 1995).

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

Firma 16.02.1976

Provvedimento nazionale Legge 30 del 25.01.1979 - GU 40 del 09.02.1979

Ratifica, notifica, adesione 03.02.1979

Entrata in vigore 05.03.1979

29 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Data di adozione:	10.03.1976
Luogo di adozione:	Strasburgo
Data di entrata in vigore:	10.09.1978
Lingue:	francese, inglese
Depositario:	Consiglio d'Europa
segretariato:	Consiglio d'Europa F-67075 Strasbourg Cedex E-mail: treaty.office@coe.int Sito internet: http://conventions.coe.int
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo di emendamento adottato a Strasburgo il 06.02.1992, non ancora in vigore

Obiettivi

Proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “animali”, “sistemi moderni di allevamento intensivo” (art. 1).
2. Ogni animale deve beneficiare di **ricovero, alimentazione, cure, libertà di movimento, illuminazione, temperatura, tasso di umidità, circolazione dell'aria, e altre condizioni ambientali** tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento e dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche (artt. 2-7).
3. È istituito un **Comitato Permanente** che ha il compito di elaborare e adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei principi della Convenzione. Ogni Parte contraente deve sia dare attuazione alle raccomandazioni che informare il Comitato Permanente dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere più in grado di attuarle. Se due o più Parti contraenti decidono di non dare attuazione o non dare più attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto (artt. 8-10).
4. Il Comitato Permanente sottopone regolarmente al Comitato dei Ministri un **rapporto** sul lavoro svolto e sul funzionamento della Convenzione, con eventuali proposte di emendamento (art. 13).

Il [Protocollo di emendamento del 06.02.1992](#) allarga il campo di applicazione della Convenzione ad alcuni aspetti relativi agli sviluppi recenti dei metodi di allevamento degli animali, in particolare in materia di biotecnologia. In particolare, gli emendamenti agli articoli 3 e 6 hanno lo scopo di adattare i provvedimenti della Convenzione alla situazione evolutiva in materia di allevamento diretta a evitare gli effetti negativi sulla salute e sul benessere degli animali. L'articolo 7 è emendato per raccomandare che, se la macellazione è effettuata nell'allevamento stesso, ciò avvenga senza provocare inutili disturbi e sofferenze all'animale o agli altri animali.

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali [13] e Protocollo addizionale (Strasburgo, 1979);
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello [33];
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [45] e Protocollo di emendamento (Strasburgo, 1998);
- ▶ Convenzione europea per la protezione degli animali domestici [48].

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1976:***

Firma 23.04.1980

Provvedimento nazionale Legge 623 del 14.10.1985 - GU 266 del 12.11.1985

Ratifica, notifica, adesione 07.02.1986 - GU 62 del 15.03.1986

Entrata in vigore 08.08.1986

*L'Italia non ha ancora aderito al **Protocollo del 1992.***

30 ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE)

Data di adozione: 10.05.1976
Luogo di adozione: Principato di Monaco
Data di entrata in vigore: 01.03.1981
Lingue: francese, italiano
Depositario: Principato di Monaco
Segretariato: Villa Girasole
16 Bd de Suisse
MC 98000 Monaco
E-mail: ramoge@dial-up.com
Sito internet: <http://www.ramoge.org>

Obiettivi

Salvaguardare la qualità delle acque del litorale mediterraneo, prevenire per quanto possibile l'inquinamento e migliorare lo stato attuale.

Provvedimenti

1. È istituita una **Commissione internazionale** per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo (art. 1).
2. La Commissione ha il compito di **stabilire una stretta collaborazione** tra i servizi competenti dei tre Governi in vista della lotta contro l'inquinamento delle acque del mare territoriale e delle acque interne del litorale continentale compreso entro, ad ovest, il meridiano 6° 7' di longitudine est e, a est, il meridiano 9° 8' di longitudine est (art. 2).
3. La Commissione è **incaricata** di:
 - esaminare ogni problema d'interesse comune relativo all'inquinamento delle acque;
 - promuovere una concertazione dei servizi amministrativi competenti al fine di recensire le zone inquinate, fornire informazioni reciproche sui progetti di gestione che potrebbero creare rischi di inquinamento, elaborare uno studio economico delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie alla lotta contro l'inquinamento delle acque;
 - favorire e promuovere studi e ricerche, scambi di informazioni ed incontri di esperti nel quadro di una cooperazione scientifica;
 - proporre ai tre Governi ogni misura atta a proteggere le acque, in particolare per mezzo di accordi specifici (art. 3).
4. La Commissione, composta delle delegazioni dei tre Governi, è assistita da un **Comitato tecnico** composto di esperti in materia di protezione delle acque (artt. 4-6).
5. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e sottopone ai tre Governi un **rapporto di attività annuale** nel quale figurano in particolare i risultati degli studi e delle ricerche compiuti, nonché le sue proposte (artt. 7 e 10).
6. Il **Segretariato** della Commissione è assicurato dal Centro Scientifico di Monaco (art. 13).

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

Firma 10.05.1976
Provvedimento nazionale Legge 43 del 24.10.1980 - GU 310 SO del 10.11.1980
Ratifica, notifica, adesione 07.01.1981 - GU 167 del 10.06.1981
Entrata in vigore 01.03.1981

31 CONVENZIONE SUL DIVIETO DELL'USO DI TECNICHE DI MODIFICA DELL'AMBIENTE A FINI MILITARI O AD OGNI ALTRO SCOPO OSTILE

Data di adozione: 10.12.1976
Luogo di adozione: New York
Data di entrata in vigore: 05.10.1978
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: non disponibile
Sito Internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

Obiettivi

Vietare efficacemente l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanità, di rafforzare la fiducia tra le nazioni e di migliorare la situazione internazionale.

Provvedimenti

1. Ogni Stato parte si impegna a **non utilizzare**, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, **tecniche di modifica dell'ambiente** che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte, nonché a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato o gruppi di Stati od organizzazione internazionale in tal senso (art. 1).
2. L'espressione "**tecniche di modifica dell'ambiente**" indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica -grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali- della dinamica, della composizione, o della struttura della terra, ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera ed atmosfera, o dello spazio extra atmosferico (art. 2).
3. Il divieto non comprende l'**utilizzo di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici** per le quali gli Stati parti si impegnano a promuovere uno scambio di informazioni scientifiche e tecniche al fine di diffonderne l'uso (art. 3).
4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna **ad adottare tutte le misure che riterrà opportune** per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione (art. 4).
5. Gli Stati parti si impegnano a **consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro** per risolvere tutti i problemi relativi all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, secondo adeguate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Se del caso, è possibile introdurre un **reclamo per infrazione** presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (art. 5).

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

Firma 18.05.1977
Provvedimento nazionale Legge 962 del 29.11.1980 - GU 17 del 19.01.1981
Ratifica, notifica, adesione 27.11.1981 - GU 4 del 06.11.1981
Entrata in vigore 27.11.1981

32 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI (MARPOL 73/78)

Data di adozione: 17.02.1978
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 02.10.1983
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione
Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Emendamenti/Protocolli:

- Emendamenti del 07.09.1984, in vigore dal 07.01.1986
- Emendamenti del 05.12.1985, in vigore dal 06.04.1987
- Emendamenti di dicembre 1987, in vigore dal 01.04.1989
- Emendamenti di marzo 1989, in vigore dal 13.10.1990
- Emendamenti di ottobre 1989, in vigore dal 18.02.1991
- Emendamenti di marzo 1990, in vigore dal 03.02.2000
- Emendamenti di novembre 1990, in vigore dal 17.03.1992
- Emendamenti del 04.07.1991, in vigore dal 04.04.1994
- Emendamenti del 06.03.1992, in vigore dal 06.07.1993
- Emendamenti del 13.11.1994, in vigore dal 03.03.1996
- Emendamenti del 14.09.1995, in vigore dal 01.07.1997
- Emendamenti del 10.07.1996, in vigore dal 01.01.1998
- Emendamenti del 23.09.1997, in vigore dal 01.02.1999
- Protocollo del 26.09.1997, non ancora in vigore
- Emendamenti del 1999, non ancora in vigore

Obiettivi

Migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere integrando le regole per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio contenute nell'Allegato I della Convenzione del 1973.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano a dare effetto al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne costituisce parte integrante e alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda l'Allegato I. Le **disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo** devono essere lette e interpretate come un **unico strumento** (art.1).
2. Le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell'**Allegato II** della Convenzione per un periodo di almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, fino alla risoluzione soddisfacente di alcuni problemi tecnici (art. 2).
3. L'**Annesso** al Protocollo è costituito dall'Allegato I relativo alle regole per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi modificato e integrato per quanto riguarda le disposizioni relative alle visite ed ispezioni, al rilascio di certificati e alle cisterne per zavorra separata.

Gli [emendamenti del 07.09.1984](#), in vigore dal 07.01.1986, riguardano l'Allegato I (criteri di scarico).

Gli [emendamenti del 05.12.1985](#), in vigore dal 06.04.1987, riguardano sia l'Allegato II (pompaggio, tubature, controlli) che il Protocollo I (rapporti sugli incidenti).

Gli [emendamenti di dicembre 1987](#), in vigore dal 01.04.1989, riguardano l'Allegato I (designazione del Golfo di Aden come area speciale).

Gli [emendamenti di marzo 1989](#), in vigore dal 13.10.1990, riguardano il IBC Code e il BCH Code (lista di prodotti chimici).

Gli [emendamenti di ottobre 1989](#), in vigore dal 18.02.1991, riguardano l'Allegato V (designazione del Mare del Nord come area speciale).

Gli [emendamenti di marzo 1990](#), in vigore dal 03.02.2000, riguardano gli Allegati I e II , il IBC Code e il BCH Code (sistemi armonizzati di ispezione e certificazione).

Gli [emendamenti di novembre 1990](#), in vigore dal 17.03.1992, riguardano gli Allegati I e V (designazione della zona Antartica come area speciale).

Gli [emendamenti del 04.07.1991](#), in vigore dal 04.04.1993, riguardano gli Allegati I (nuova regola 26 - piani di emergenza a bordo delle navi) e V (designazione dell'area Caraibica come area speciale).

Gli [emendamenti del 06.03.1992](#), in vigore dal 06.07.1993, riguardano l'Allegato I (criteri di scarico, standard di disegno per le petroliere).

Gli [emendamenti del 06.03.1992](#), in vigore dal 01.07.1994, riguardano il IBC Code (lista di prodotti chimici, apparecchiature di controllo per le cisterne di carico e altri emendamenti), il BCH Code (lista dei prodotti chimici e altri emendamenti), l'Allegato II (lista di prodotti chimici e designazione della zona Antartica come area speciale).

Gli [emendamenti del 06.03.1992](#), in vigore dal 28.02.1994, riguardano la revisione totale dell'Allegato III con inserimento del IMDG Code.

Gli [emendamenti del 13.11.1994](#), in vigore dal 03.03.1996, riguardano gli Allegati I, II, III e V (controllo operato dagli Stati portuali sui requisiti operazionali).

Gli [emendamenti del 14.09.1995](#), in vigore dal 01.07.1997, riguardano l'Allegato V (linea guida per il controllo dei piani dei rifiuti).

Gli [emendamenti del 10.07.1996](#), in vigore dal 01.01.1998, riguardano sia il Protocollo I (rapporto sugli incidenti) che il IBC Code e il BCH Code (lista di prodotti chimici).

Gli [emendamenti del 23.09.1997](#), in vigore dal 01.02.1999, riguardano il IBC Code.

Il [Protocollo del 26.09.1997](#), non in vigore al 31.12.1999, aggiunge un nuovo Allegato VI sulle Norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico dalle navi.

Gli [emendamenti del 1999](#), non ancora in vigore, riguardano il IBC Code e il BCH Code.

Nota: Il presente Protocollo incorpora con modifiche, in particolare per quanto riguarda l'Allegato I, le disposizioni della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi [23] che non è in vigore nel suo testo originale. La Convenzione del 1973 ed il suo Protocollo del 1978 devono, pertanto essere letti come un solo strumento, correntemente denominato come MARPOL 73/78.

Gli Stati che hanno ratificato il Protocollo del 1978 sono tenuti a dare attuazione anche alle disposizioni contenute nella Convenzione del 1973, tuttavia non è necessaria l'adozione di strumenti separati di ratifica.

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 1978**:*

<i>Firma</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 438 del 04.06.1982 - GU 193 SO del 15.07.1982</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>01.10.1982 - GU 17 del 19.01.1983</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>02.10.1983</i>

Nota: Dal 02.10.1983, la normativa che dovrà essere applicata dall'Italia è quella contenuta nella Convenzione del 02.11.1973 così come modificata dal presente Protocollo. Non è invece in vigore la normativa originaria.

33 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO

Data di adozione: 10.05.1979
Luogo di adozione: Strasburgo
Data di entrata in vigore: 11.06.1982
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Obiettivi

Contribuire all'umanizzazione e all'armonizzazione dei metodi di abbattimento in Europa.

Provvedimenti

1. La presente Convenzione si **applica** all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle **specie di solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame** (art. 1).
2. Ciascuna Parte contraente prende le **misure necessarie** al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. In particolare, ciascuna Parte contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di **evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali** (art. 2).
3. La Convenzione tratta in modo specifico: (a) la **consegna** degli animali ai mattatoi ed il loro ricovero fino alla macellazione (art. 3); (b) l'**avviamento** degli animali verso il recinto del mattatoio (art. 4-6); il **ricovero** (art. 7), la **cura** (art.8-9) e la **macellazione** (art. 12-19) degli animali.

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali [13] e Protocollo addizionale (Strasburgo, 1979);
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento [29];
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [45] e Protocollo di emendamento (Strasburgo, 1998);
- ▶ Convenzione europea per la protezione degli animali domestici [48].

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione:***

Firma 19.02.1980
Provvedimento nazionale Legge 623 del 14.10.1985 - GU 266 SO del 12.11.1985
Ratifica, notifica, adesione 07.02.1986 - GU 62 del 15.03.1986
Entrata in vigore 08.08.1986

Nota: L'art. 3 della Legge di ratifica prevede l'adozione di norme di indirizzo e coordinamento regionale.

34 CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA

Data di adozione: 23.06.1979
Luogo di adozione: Bonn
Data di entrata in vigore: 01.11.1983
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco
Depositario: Germania
Segretariato: UNEP/CMS Secretariat
Martin-Luther-King-Str. 8
D-53175 Bonn
E-mail: cms@unep.de
Sito internet: <http://www.wcmc.org.uk/cms>

Emendamenti/Protocolli: Gli allegati I e II sono stati emendati nel 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 e 1999

Obiettivi

Proteggere le specie animali selvatiche che vivano all'interno dei confini di giurisdizione nazionale o che li oltrepassino.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “specie migratrici”, “stato di conservazione di una specie migratrice”, “stato di conservazione favorevole”, “stato di conservazione sfavorevole”, “specie migratrice minacciata”, “area di distribuzione”, “habitat”, “stato dell’area di distribuzione” (art. 1).
2. Le Parti contraenti riconoscono l’importanza della conservazione delle specie migratrici e accordano una particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole. Esse concordano sulla necessità di adottare misure per **evitare che una specie migratrice possa diventare una specie minacciata**. In particolare, le Parti si sforzano di:
 - promuovere, sostenere o collaborare a **ricerche** sulle specie migratrici;
 - assicurare **un’immediata protezione** delle specie migratrici di cui all’Allegato I;
 - concludere **accordi** ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all’Allegato II (art. 2).
3. Le Parti che sono Stati dell’area di distribuzione delle **specie migratrici elencate nell’Allegato I** si adoperano per:
 - conservare o ripristinare **l’habitat della specie minacciata**;
 - prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli **effetti negativi di attività** o di intralci che ostacolano la migrazione delle specie;
 - prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i **fattori che minacciano** o potrebbero minacciare ulteriormente la specie.Inoltre le Parti di cui sopra vietano il prelievo di animali appartenenti a queste specie, salvo deroghe (art. 3).
4. Le Parti che sono Stati dell’area di distribuzione delle **specie migratrici elencate nell’Allegato II** si impegnano a concludere **accordi** diretti a assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole (artt. 4 e 5).
5. Il Segretariato, sulla base delle informazioni provenienti dalle Parti, tiene aggiornato un **elenco degli Stati dell’area di distribuzione delle specie migratrici** elencate negli Allegati I e II (art. 6).

6. La **Conferenza delle Parti**, che costituisce l'organo decisionale della presente Convenzione, si riunisce regolarmente per stabilire il regolamento finanziario, adottare il bilancio, esaminare l'attuazione della presente Convenzione (art. 7).
7. La Conferenza delle Parti istituisce un **Consiglio scientifico** incaricato di esprimere il proprio parere su questioni scientifiche (art.8).
8. È istituito un **Segretariato** (art. 9).
9. La Convenzione nonché gli Allegati I e II possono essere oggetto di **emendamenti** (artt. 10 e 11).
10. La Convenzione prevede una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 13).
11. Sono inclusi **due Allegati**: l'Allegato I elenca le specie migratrici minacciate, l'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

Nota: Sono stati conclusi **9 Accordi** relativi alla:

- conservazione delle foche del Mare di Wadden (1990);
- conservazione dei pipistrelli in Europa, EUROBATS (1991);
- conservazione dei piccoli cetacei del Mare Baltico e del Mare del Nord, ASCOBANS (1992);
- conservazione delle gru siberiane (1993/1998);
- conservazione del Chiurlottello (1994);
- conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-eurasiatici, AEWA (1995);
- conservazione dei cetacei del Mare Nero, del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente, ACCOBAMS (1996) [80];
- conservazione delle tartarughe marine della costa atlantica dell'Africa (1999);
- conservazione e gestione della popolazione mittel-europea dell'Otarda (2000);

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

Firma 23.06.1979
Provvedimento nazionale Legge 42 del 25.01.1983 - GU 48 SO del 18.02.1983
Ratifica, notifica, adesione 26.08.1983 - GU 1 del 02.01.1985
Entrata in vigore 01.11.1983

Nota: Sono stati sottoscritti gli accordi: *Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente [80] e sulla conservazione del Chiurlottello (18.04.2000); è in corso di adesione l'accordo sulla conservazione dei pipistrelli.*

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

35 CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA

Data di adozione: 19.09.1979
Luogo di adozione: Berna
Data di entrata in vigore: 01.06.1982
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Emendamenti/Protocolli:

- Emendamenti agli Allegati I e II adottati il 06.12.1996, in vigore dal 07.03.1997
- Emendamenti agli Allegati I, II e III adottati il 05.12.1997, in vigore dal 06.03.1998
- Emendamenti all'Allegato II adottati il 04.12.1998, in vigore dal 04.03.1999
- Emendamenti all'Allegato I adottati il 03.12.1999, in vigore dal 03.03.2000

Obiettivi

Assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti adottano le **misure necessarie** a mantenere o portare la flora e la fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché ad attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili ed agli habitat minacciati (artt. 2 e 3).
2. Le Parti contraenti adottano necessarie e appropriate **leggi e regolamenti onde proteggere gli habitat** di specie di flora e di fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli Allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitat naturali che minacciano di scomparire. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli Allegati II e III (art. 4).
3. Le Parti contraenti adottano necessarie e opportune **leggi e regolamenti** onde provvedere alla particolare **salvaguardia delle specie** di flora e di fauna selvatiche enumerate rispettivamente agli Allegati I e II. Per quanto riguarda la protezione delle specie di fauna selvatica enumerate all'Allegato III, qualsiasi loro sfruttamento sarà regolamentato in modo da non compromettere la loro sopravvivenza (artt. 5-7).
4. La Convenzione prevede delle **deroghe** (artt. 8 e 9).
5. Le Parti contraenti si impegnano a **coordinare i loro sforzi** per la conservazione delle specie migratrici specificate negli Allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori (art. 10).
6. Le Parti contraenti si impegnano a **collaborare** ogni qualvolta necessario nonché a **promuovere e coordinare i lavori di ricerca** ai fini della presente Convenzione (art. 11).

-
7. Le Parti contraenti possono adottare **misure più rigorose** di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali (art. 12).
 8. È istituito un **Comitato Permanente** incaricato di seguire l'applicazione della presente convenzione (artt. 13-15).
 9. La Convenzione ed i suoi allegati possono essere oggetto di **emendamenti** (artt. 16 e 17).
 10. La Convenzione prevede una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 18).
 11. Sono inclusi **quattro Allegati** che elencano rispettivamente le specie di flora rigorosamente protette (All. I), le specie di fauna rigorosamente protette (All. II), le specie di fauna protette (All. III), i mezzi e metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento vietati (All. IV).

Nota: Il testo della Convenzione non è mai stato emendato. Invece gli Allegati sono stati emendati varie volte dal 1987.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	<i>19.09.1979</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 503 del 05.08.1981 - GU 250 del 11.09.1981</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>11.02.1982 - GU 71 del 13.03.1982</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>01.06.1982</i>

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

36 CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA

Data di adozione: 13.11.1979
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 16.03.1983
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/lrtap>

- Emendamenti/Protocolli:
- Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [83];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [84];
 - Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

Obiettivi

Proteggere l'uomo e l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e tentare di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "inquinamento atmosferico", "inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza" (art. 1).
2. Per attuare la Convenzione, le Parti si attengono ai seguenti **principi fondamentali:** le Parti elaborano, mediante scambio di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza, le politiche e le strategie necessarie per combattere le emissioni di inquinanti atmosferici nonché per realizzare sistemi di gestione della qualità dell'aria (artt. 3-8).
3. Le Parti contraenti intraprendono **attività concertate di ricerca e/o di sviluppo** dirette a sviluppare delle tecnologie per ridurre le emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici, a creare della strumentazione per sorvegliare e misurare il tasso di emissione e concentrazione degli inquinanti, a impostare dei modelli perfezionati per meglio comprendere il trasporto transfrontaliero a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a studiare gli effetti dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull'ambiente, a elaborare dei programmi d'insegnamento e di formazione (art. 7).
4. Le Parti contraenti procedano allo **scambio d'informazioni** sui tassi di emissione ed i flussi di determinati inquinanti atmosferici, i principali cambiamenti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale, le tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico, il costo della lotta contro le emissioni di inquinanti atmosferici, i dati meteorologici e fisico-chimici relativi al trasporto degli inquinanti, i dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico, le politiche e strategie nazionali, subregionali e regionali di lotta contro i composti dello zolfo e gli altri principali inquinanti atmosferici (art. 8).
5. Le Parti contraenti sottolineano la necessità di attuare e di ampliare il "**Programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)**" (art. 9).
6. Sono istituiti un **Organo Esecutivo** incaricato tra l'altro di controllare l'attuazione della Convenzione e di costituire dei gruppi di lavoro per esaminare i problemi connessi con l'attuazione e gli sviluppi della Convenzione e un **Segretariato** (artt. 10-11).
7. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 13).

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione:***

Firma 14.11.1979

Provvedimento nazionale Legge 289 del 27.04.1982 - GU 144 SO del 27.05.1982

Ratifica, notifica, adesione 15.07.1982 - GU 64 del 07.03.1983

Entrata in vigore 16.03.1983

37 PROTOCOLLO PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DI ORIGINE TERRESTRE

Data di adozione: 17.05.1980
Luogo di adozione: Atene
Data di entrata in vigore: 17.06.1983
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Emendamenti: Emendamenti adottati a Siracusa il 07.03.1996,
non ancora in vigore

Obiettivi

Proteggere il Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti prendono tutte le **misure appropriate** per prevenire, ridurre, combattere e tenere sotto controllo l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto agli scarichi dei fiumi, degli stabilimenti costieri o degli emissari oppure provenienti da qualsiasi altre fonte terrestre situata sul loro territorio (artt. 1).
2. **Definizioni:** "Convenzione", "organizzazione", "limite delle acque dolci" (art. 2).
3. Sono specificati l'**area ed il campo di applicazione** del Protocollo (artt. 3 e 4)
4. Al fine di eliminare l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze elencate negli Allegati I e II, le Parti s'impegnano a elaborare ed attuare, congiuntamente o individualmente, i **programmi e le misure necessarie** ed in particolare un **sistema di autorizzazione o di regolamentazione** che tenga debitamente conto delle disposizioni di cui all'Allegato III (artt. 5-7).
5. Le Parti attuano una **sorveglianza** allo scopo di valutare il grado di inquinamento lungo le loro coste e valutare gli effetti delle misure prese a norma del protocollo (art. 8).
6. Le Parti collaborano nei **settori scientifici e tecnologici** (artt. 9-10) e per la **risoluzione delle controversie** (artt. 11-12).
7. Le Parti elaborano dei **rapporti** per tenersi reciprocamente informate sulle misure prese, sui risultati ottenuti e sulle difficoltà incontrate nell'applicazione del presente Protocollo (art. 13).
8. Le Parti tengono **riunioni ordinarie e straordinarie** per vigilare sull'applicazione del Protocollo e valutare l'efficacia delle misure prese nonché l'opportunità di adottare altre disposizioni (artt. 14-15).
9. Sono inclusi **tre Allegati:** gli Allegati I e II si riferiscono rispettivamente agli elenchi di sostanze, famiglie e gruppi di sostanze ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 e 6, l'Allegato III elenca gli elementi da considerare ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di rifiuti contenenti sostanze che figurano nell'Allegato II o nella sezione B dell'Allegato I.

Emendamenti del 07.03.1996

1. Il **titolo** è così modificato: "Protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento proveniente da fonti ed attività terrestri".
2. Il Protocollo estende il suo **campo di applicazione** alle **attività terrestre** (artt. 1, 4, 5, 8, 9, 10, Al.I).
3. Il Protocollo estende l'impegno delle Parti contraenti ad **eliminare** nei limiti del possibile **l'inquinamento** dall'area del Mediterraneo (art. 1, 8b), dando la priorità all'eliminazione progressiva dei quantitativi di **sostanze tossiche, persistenti e suscettibili di bio-accumulazione** (artt. 1, 5).

4. **L'area di applicazione** del Protocollo è estesa al bacino idrologico dell'area del Mediterraneo (art. 3b).
5. Le Parti tengono conto, individualmente o congiuntamente, delle **migliore tecnologie disponibili e della migliore prassi ambientale**, ivi comprese, se del caso, le tecnologie di produzione pulite, (art. 5.4) e adottano **misure preventive** per ridurre al minimo i rischi di inquinamento causati da incidenti (art. 5.5).
6. Per quanto riguarda il **sistema di autorizzazione o di regolamentazione**, il presente Protocollo introduce dei provvedimenti relativi all'istituzione sia (i) di **sistemi d'ispezione** a cura delle loro autorità competenti per valutare l'osservanza delle autorizzazioni e delle regolamentazioni relative sia allo scarico da fonti circoscritte nell'area, sia agli scarichi in acqua o alle emissioni nell'atmosfera che raggiungono l'area del Mediterraneo e che potrebbero danneggiarla (art. 6.2); sia (ii) di azioni di **assistenza** per aiutare le Parti ad organizzare il controllo dell'osservanza delle autorizzazioni e delle regolamentazioni (art. 6.3); sia (iii) di un **regime di sanzioni** appropriate in caso di inosservanza delle autorizzazioni e regolamentazioni (art. 6.4).
7. Le Parti rendono accessibili al pubblico le informazioni relative alle **attività di monitoraggio** (art. 8).
8. Nelle disposizioni relative alla **cooperazione scientifica e tecnica**, sono inclusi l'elaborazione di nuove tecnologie di produzione pulite, la promozione dell'accesso a tecnologie ecologicamente razionali, ivi comprese le tecnologie di produzione pulite, e del loro trasferimento (art. 9).
9. L'**Annesso I** è sostituito da un nuovo Annesso I intitolato: "Elementi di cui tenere conto nell'elaborazione di piani d'azione, programmi e misure per l'eliminazione dell'inquinamento proveniente da fonti ed attività terrestri".
10. L'**Annesso II** è soppresso.
11. L'**Annesso III** diventa Annesso II con il titolo "Elementi da prendere in considerazione per il rilascio delle autorizzazioni di scarico di rifiuti" ed è emendato. Gli elementi elencati sono: i settori di attività, le caratteristiche delle sostanze nell'ambiente e le categorie di sostanze.
12. L'**Annesso IV** diventa Annesso III con il titolo "Condizioni di applicazione all'inquinamento trasportato dall'atmosfera" ed è emendato.
13. È aggiunto un **nuovo annesso IV** intitolato "Criteri per la definizione di migliori tecnologie disponibili e di migliore prassi ambientale".

Vedi: Convenzione attinente in materia:
 ► Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26], emendata (Barcellona, 1995).

*L'Italia ha aderito al **Protocollo del 17.05.1980:***

<i>Firma</i>	17.05.1980
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 128 del 05.03.1985 - GU 89 del 15.04.1985
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	04.07.1985 - GU 201 del 27.08.1985
<i>Entrata in vigore</i>	03.08.1985

*L'Italia ha recepito gli **emendamenti del 07.03.1996***

<i>Firma</i>	07.03.1996
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 193 del 27.05.1999 - GU 146 del 24.06.1999
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	07.09.1999
<i>Entrata in vigore</i>	12.12.1999

38 CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE VIVENTI DELL'ANTARTIDE

Data di adozione: 20.05.1980
Luogo di adozione: Canberra
Data di entrata in vigore: 07.04.1982
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Australia
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Salvaguardare l'ambiente e proteggere l'integrità dell'ecosistema dei mari che circondano l'Antartide e assicurare la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide.

Provvedimenti

1. La presente Convenzione **si applica** alle risorse marine viventi dell'Antartide dell'area a sud del 60° di latitudine Sud e dell'area tra detta latitudine e la Convergenza Antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico. Per risorse marine viventi dell'Antartico si intendono le popolazioni di pesci, molluschi, crostacei ed ogni altra specie di organismi viventi, ivi inclusi i volatili, che si trovano a sud della Convergenza Antartica (art. 1).
2. Al fine di dare effetto agli obiettivi ed ai principi di conservazione stabiliti negli artt. 2-6, le Parti contraenti stabiliscono e convengono di mantenere **la Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartide** (artt. 7 e 8).
3. I **compiti** e le **modalità di funzionamento** della Commissione sono definiti negli articoli 9-13 e 19-20.
4. Le **disposizioni per la conservazione delle risorse** sono specificate nei paragrafi 2-6 dell'art. 9.
5. È istituito un **Comitato Scientifico per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartide** che è un organo consultivo della Commissione (artt. 14-16).
6. È nominato un **Segretario Esecutivo** che aiuta la Commissione e il Comitato Scientifico (art. 17).
7. Ciascuna Parte contraente adotta, nell'ambito della propria competenza, **misure adeguate per assicurare la osservanza delle disposizioni** contenute nella presente Convenzione (art. 21) e provvede onde evitare ogni interferenza (art. 22).
8. È creato un **sistema di osservazione ed ispezione** al fine di promuovere gli obiettivi ed assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione (art. 24).
9. È prevista una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 25).

Vedi: Trattati e Convenzioni attinenti in materia:
▶ Trattato Antartico [9] e Protocollo al Trattato Antartico del 1959 sulla protezione ambientale [54];
▶ Convenzione per la conservazione delle foche antartiche [19].

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

Firma non disponibile
Provvedimento nazionale Legge 17 del 02.01.1989 - GU 23 SO del 28.01.1989
Ratifica, notifica, adesione 29.03.1989 - GU 93 del 21.04.1989
Entrata in vigore 28.04.1989

39 CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITÀ O AUTORITÀ TERRITORIALI

Data di adozione: 21.05.1980
Luogo di adozione: Madrid
Data di entrata in vigore: 22.12.1981
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Emendamenti/Protocolli: • Protocollo addizionale adottato a Strasburgo il 09.11.1995, in vigore dal 01.12.1998
• Protocollo n. 2 relativo alla cooperazione inter-territoriale adottato a Strasburgo il 05.05.1998, non ancora in vigore

Obiettivi

Facilitare ed incoraggiare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali in materia quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l'aiuto reciproco in caso di sinistri, al fine di realizzare una più stretta unione tra i Paesi membri e di promuovere la cooperazione tra essi.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti si adoperano a promuovere, nel rispetto delle norme costituzionali proprie, la conclusione di **accordi ed intese** al fine di raggiungere gli obiettivi della Convenzione (art. 1).
2. Le Parti contraenti agevolano le iniziative delle collettività ed autorità territoriali che prendano in considerazione gli **schemi di intesa** tra collettività e autorità territoriali elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa. Esse potranno prendere in considerazione i modelli d'accordi interstatali, bilaterali o plurilaterali inclusi nell'Allegato (art.3).
3. Le Parti contraenti si adoperano a **risolvere le difficoltà di ordine giuridico, amministrativo o tecnico** che potrebbero ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consultano con la o le altre Parti interessate (art. 4).
4. Le Parti contraenti s'impegnano a fornire per quanto possibile tutte le **informazioni** che le sono richieste dalle altre Parti (art. 6).
5. Le Parti contraenti si adoperano per informare le collettività o le autorità territoriali sui **mezzi di azione** che sono loro offerti dalla presente Convenzione (art. 7).
6. È incluso un **Allegato** che contiene dei modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di collettività o autorità territoriali.

Il **Protocollo addizionale del 09.11.1995** ha lo scopo di rinforzare la Convenzione quadro per quanto riguarda gli **effetti giuridici** degli atti compiuti nel quadro della cooperazione transfrontaliera e lo **statuto giuridico** degli organismi di cooperazione eventualmente creati da accordi di cooperazione transfrontaliera.

Il [Protocollo n°2 relativo alla Cooperazione inter-territoriale del 05.05.1998](#) ha lo scopo di allargare la Convenzione quadro alla cooperazione inter-territoriale, ovvero alla cooperazione con delle collettività o autorità territoriali non contigue che presentano interessi comuni.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione quadro del 1980**:*

Firma 21.05.1980
Provvedimento nazionale Legge 948 del 19.11.1984 - GU 18 SO del
22.01.1985
Ratificata il 29.03.1985 - GU 104 del 04.05.1985
Entrata in vigore 30.06.1985

*L'Italia non ha ancora aderito né al **Protocollo aggiuntivo del 1995** né al **Protocollo relativo alla Cooperazione inter-territoriale del 1998**.*

40 CONVENZIONE SULLA FUTURA COOPERAZIONE MULTILATERALE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO DEL NORD-EST

Data di adozione: 08.11.1980
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 17.03.1982
Lingue: francese, inglese
Depositario: Gran Bretagna
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse della pesca della zona Atlantica nord-orientale nel quadro del regime della giurisdizione sulla pesca estesa alle zone costiere e incoraggiare, in conseguenza, la cooperazione e la consultazione internazionale in merito a dette risorse.

Provvedimenti

1. La Convenzione **si applica** a tutte le risorse della pesca situate nella "area della Convenzione" definita all'articolo 1, ad eccezione dei mammiferi marini e delle specie sedentarie (art. 1).
2. Le Parti contraenti convengono di instaurare e mantenere la **Commissione della Pesca dell'Atlantico Nord-Orientale** con sede a Londra. La Commissione può istituire i Comitati e gli Organi sussidiari necessari all'espletamento dei suoi compiti e delle sue funzioni (art. 3).
3. La **Commissione svolge le sue funzioni** nell'interesse della conservazione e della migliore utilizzazione delle risorse della pesca nell'area della Convenzione e tiene conto delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Essa fornisce **un forum per la consultazione e lo scambio di informazioni** sullo stato delle risorse della pesca nella zona della Convenzione e sulle politiche di gestione (art. 4).
4. La Commissione può fare delle **raccomandazioni** in merito alla pesca nelle zone al di là della giurisdizione delle Parti contraenti (art. 5). Essa può fare delle raccomandazioni e dare un parere concernente la pesca in una zona sotto la giurisdizione di una Parte contraente dietro sua richiesta (artt. 6-7).
5. La Commissione può a maggioranza qualificata fare delle raccomandazioni concernenti le misure di controllo della pesca e la raccolta di dati statistici relativi alla pesca (artt. 8-13).
6. La Commissione può **consultare il Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare**, in particolare per quanto riguarda la biologia e la dinamica della popolazione delle specie, lo stato degli stock di pesci e gli effetti della pesca, le misure di conservazione e di gestione (art. 14).
7. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le **misure adeguate**, ivi comprese le **sanzioni** contro le infrazioni, ai fini degli obiettivi della presente Convenzione (art. 15).
8. Ciascuna Parte contraente **informa la Commissione** in merito ai provvedimenti legislativi adottati e agli accordi conclusi e le trasmette, dietro sua richiesta, ogni informazione scientifica e statistica (art. 16).

L'Italia non ha ratificato la presente Convenzione essendo la materia di competenza comunitaria. La CEE ha ratificato l'accordo il 18.09.1981.

41 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

Data di adozione: 10.12.1982
Luogo di adozione: Montego Bay, Giamaica
Data di entrata in vigore: 16.11.1994
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017
Sito internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

- Accordi:
- Accordo di attuazione della parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982 [67];
 - Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori [75].

Obiettivi

Stabilire un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi e lo studio, la protezione e la preservazione dell'ambiente marino.

Provvedimenti

1. Le Parti da I a XI stabiliscono le varie disposizioni (definizioni, limiti, diritti, ...) relative al **mare territoriale e zona contigua** (artt. 3-33), agli **stretti usati per la navigazione internazionale** (artt. 34-45), agli **Stati-arcipelago** (artt. 46-54), alla **zona economica esclusiva** (artt. 55-75), alla **piattaforma continentale** (artt. 76-85), all'**alto mare** (artt. 86-120), alle **isole** (artt. 21), ai **mari chiusi o semichiusi** (artt. 122-123), agli **Stati privi di litorale** (artt. 124-132), all'**Area** (artt. 133-191).
2. La Parte XII concerne i **provvedimenti e le misure** che gli Stati s'impegnano ad adottare, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, **per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino** (artt. 192-201), in particolare l'assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo (artt. 202-203), il monitoraggio e gli accertamenti ambientali (artt. 204-206), le norme internazionali e la legislazione nazionale per la prevenzione, la riduzione ed il controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino da fonti terrestri (art. 207), da attività relative al fondo marino (art. 208), da attività condotte nell'Area (art. 209), da immissione (art. 210), da navi (art. 211), di origine atmosferica o transatmosferica (art. 212).

Gli Stati adottano **leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali** relative all'inquinamento di origine terrestre (art. 213), derivato da attività connesse con il fondo del mare (art. 214), da

attività condotte nell'Area (art. 215), da immissione (art. 216), da navi (artt. 217-221), di origine atmosferica o transatmosferica (art. 222).

Gli Stati adottano **misure atte a facilitare lo svolgimento dei procedimenti** , in caso di inquinamento provocato da una qualsiasi **violazione** (artt. 223-233).

Gli Stati hanno la **responsabilità** dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino e ne rispondono conformemente al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda l'indennizzo dei danni causati (art. 235).

3. Le Parti XIII e XIV stabiliscono i provvedimenti relativi alla **ricerca scientifica marina** (artt. 238-265) e allo **sviluppo e trasferimento di tecnologia marina** (artt. 266-278) per quanto riguarda in particolare la cooperazione internazionale, la condotta e l'impulso alla ricerca scientifica, le installazioni o attrezzature per la ricerca scientifica nell'ambiente marino, i centri nazionali e regionali di ricerca marina e tecnologica e le responsabilità.
4. La Parte XV stabilisce le modalità di soluzioni delle controversie (artt. 279-299).

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione** :*

<i>Firma</i>	<i>07.12.1984</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 689 del 02.12.1994 - GU 295 SO del 19.12.1994</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>13.01.1995</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>12.02.1995 - GU 253 del 28.10.1995</i>

42 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CONTINUA E DI VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI SOSTANZE INQUINANTI IN EUROPA (EMEP)

Data di adozione: 28.09.1984
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 28.01.1988
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm

Obiettivi

Garantire il finanziamento a lungo termine, dopo il 1984, per l'attuazione del Programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “quota ONU”, “esercizio finanziario”, “fondo generale a finalità speciale”, “zona geografica delle attività dell’EMEP” (art. 1).
2. **Il finanziamento dell’EMEP** serve a coprire le spese annue dei centri internazionali che cooperano nell’ambito dell’EMEP e relative alle attività che figurano nel programma di lavoro dell’organo direttivo dell’EMEP (art. 2).
3. L’EMEP è finanziato attraverso **contributi obbligatori** (versati su base annua da tutte le Parti contraenti il cui territorio sia incluso nella zona geografica delle attività EMEP), cui si aggiungono **contributi volontari** (versati dalle Parti contraenti e dai firmatari anche se il loro territorio non è compreso nella zona geografica delle attività EMEP o da qualsiasi Stato, organizzazione o privato che desideri contribuire al programma di lavoro). I contributi possono essere versati in valuta convertibile, valuta non convertibile o in natura (art. 3).
4. La **ripartizione delle spese** per i contributi obbligatori è indicata nell’Allegato (art. 4).
5. Il **bilancio annuale** dell’EMEP è elaborato dall’organo direttivo dell’EMEP e adottato dall’organo esecutivo della Convenzione almeno un anno prima dell’inizio del corrispondente esercizio finanziario (art. 5).
6. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 7).
7. È incluso un **Allegato** con la tabella dei contributi obbligatori.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];

-
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

<i>Firma</i>	<i>28.09.1984</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 488 del 27.10.1988 - GU 269 SO del 16.11.1988</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>12.01.1989 - GU 104 del 06.05.1989</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>12.04.1989</i>

43 CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO

Data di adozione:	22.03.1985
Luogo di adozione:	Vienna
Data di entrata in vigore:	22.09.1988
Lingue:	arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario:	Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato:	UNEP P.O.Box 30552 Nairobi Kenya E-mail: ozoneinfo@unep.org Sito internet: http://www.unep.org/ozone/
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo di Montreal alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono [47], emendato quattro volte: Londra, 1990; Copenhagen, 1992; Montreal, 1997; Beijing, 1999.

Obiettivi

Proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti avversi che derivano o possono derivare dalle attività umane che modificano o possono modificare lo strato di ozono.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "strato di ozono", "effetti avversi", "tecnologia o materiale di sostituzione", "sostanze di sostituzione", "Parti contraenti", "organizzazione regionale d'integrazione economica", "protocolli" (art. 1).
2. Le Parti prendono misure adeguate per adempiere gli **obblighi** della Convenzione: (a) collaborano per comprendere e valutare meglio gli effetti delle attività umane sullo strato di ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e sull'ambiente dalla modificazione dello strato di ozono; (b) adottano misure legislative o amministrative e collaborano per armonizzare le politiche intese a controllare le attività che causano effetti nefasti dovuti alla modificazione dello strato di ozono; (c) collaborano per stabilire misure, procedure e norme per l'applicazione della Convenzione (art. 2).
3. La Parti s'impegnano a: (a) intraprendere **ricerche e valutazioni scientifiche** sui processi fisici e chimici che modificano lo strato di ozono e sugli effetti di tali modificazioni sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, nonché sulle sostanze e le tecnologie di sostituzione; (b) promuovere o istituire dei programmi comuni o complementari per **osservazioni sistematiche** dello strato di ozono e di altri parametri pertinenti; (c) assicurare la raccolta, la convalida e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e l'osservazione (art. 3).
4. Le Parti s'impegnano a **collaborare nel campo giuridico, scientifico e tecnico** promovendo: (a) lo scambio delle informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche appropriate; (b) la messa a punto e il trasferimento di tecnologie e di conoscenze (art. 4).
5. Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato, **informazioni** sulle misure adottate in applicazione della Convenzione (art. 5)

-
6. Sono istituiti una **Conferenza delle Parti** che controlla in permanenza l'attuazione della Convenzione e un **Segretariato** (artt. 6-7).
 7. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 11).
 8. Sono inclusi due **Allegati**: Allegato I sulla ricerca e le osservazioni sistematiche e Allegato II sullo scambio di informazioni.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	22.03.1985
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 277 del 04.07.1988 - GU 170 SO del 21.07.1988
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	19.09.1988 - GU 270 del 17.11.1988
<i>Entrata in vigore</i>	18.12.1988

44 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI ALMENO IL 30% DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI

Data di adozione: 08.07.1985
Luogo di adozione: Helsinki
Data di entrata in vigore: 02.09.1987
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.htm

Obiettivi

Ridurre del 30% le emissioni di zolfo o i flussi transfrontalieri entro il 1993.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione”, “EMEP”, “Organo esecutivo”, “zona geografica delle attività dell’EMEP”, “Parti” (art. 1).
2. Le Parti convengono di **ridurre di almeno il 30%** le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi transfrontalieri, il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni (art. 2).
3. Le Parti riconoscono la necessità di esaminare a livello nazionale il bisogno di **riduzioni supplementari** (art. 3).
4. Ogni Parte **informa** annualmente l’Organo Esecutivo sul livello delle proprie emissioni annue di zolfo (art. 4).
5. L’EMEP fornisce all’Organo Esecutivo le **rilevazioni** relative ai quantitativi di zolfo, ai flussi transfrontalieri e alle ricadute dei composti solforosi nella zona geografica delle attività dell’EMEP (art. 5).
6. Le Parti definiscono senza indugio i **programmi, le politiche e le strategie nazionali** per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 2 (art. 6).
7. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 8).

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];

-
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

Firma 09.07.1985

Provvedimento nazionale Legge 487 del 27.10.1988 - GU 269 SO del 16.11.1988

Ratifica, notifica, adesione 05.02.1990 - GU 74 del 29.03.1990

Entrata in vigore 04.05.1990

45 CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VERTEBRATI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI O AD ALTRI FINI SCIENTIFICI

Data di adozione:	18.03.1986
Luogo di adozione:	Strasburgo
Data di entrata in vigore:	01.01.1991
Lingue:	francese, inglese
Depositario:	Consiglio d'Europa
Segretariato:	Consiglio d'Europa F-67075 Strasbourg Cedex E-mail: treaty.office@coe.int Sito internet: http://conventions.coe.int
Emendamenti/Protocolli:	Protocollo di emendamento adottato a Strasburgo il 22.06.1998, non ancora in vigore

Obiettivi

Limitare l'impiego degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possibile ricercando segnatamente metodi alternativi ed incoraggiando il ricorso a questi ultimi.

Provvedimenti

1. La presente Convenzione **si applica** a ogni animale usato o destinato ad essere usato in qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può provocare danni durevoli, dolori, sofferenze e angoscia (art. 1).
2. **Definizioni:** “animale”, “destinato ad essere usato”, “esperimento”, “persona competente”, “autorità responsabile”, “stabilimento”, “stabilimento di allevamento”, “stabilimento fornitore”, “stabilimento utilizzatore”, “eliminazione con metodi umanitari” (art. 1).
3. Un esperimento può essere praticato solamente per perseguire i **seguenti obiettivi:** prevenzione, diagnosi, trattamento delle malattie, protezione dell'ambiente, ricerca scientifica, insegnamento e formazione, inchieste medico-legali (art. 2).
4. Ciascuna Parte si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione ed assicurare un **sistema efficace di controllo e sorveglianza** (art. 3).
5. Sono previste **disposizioni precise per:**
 - **la condotta degli esperimenti**, in particolare per quanto riguarda la cura ed il ricovero degli animali (vedi Allegato A), la scelta delle specie, i metodi di anestesia generale o locale, la sorte degli animali al termine dell'esperimento, la notifica dell'esperimento e la richiesta di autorizzazione (artt. 5-13);
 - la registrazione e le modalità di funzionamento degli **stabilimenti di allevamento o fornitori** di animali (artt. 14-17) e degli **stabilimenti utilizzatori** (artt. 18-24);
 - l'esecuzione di esperimenti a scopo **d'insegnamento e formazione** (artt. 25-26).
6. Ciascuna Parte raccoglie i **dati statistici** sull'impiego degli animali in esperimenti (vedi Allegato B) e li comunica al Consiglio d'Europa che li rende pubblici (artt. 27-28).
7. Sono inclusi **due Allegati:** l'Allegato A contiene le direttive in materia di cura e ricovero degli animali; l'Allegato B contiene le tabelle statistiche e le note esplicative in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

Il **Protocollo del 1998** emenda l'articolo 30 della Convenzione con l'aggiunta di un provvedimento che specifica che, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il **regolamento interno delle consultazioni multilaterali** dirette ad esaminare l'attuazione della presente Convenzione, l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni. Inoltre la Convenzione è completata da un nuovo articolo 31 relativo alle disposizioni in merito ad eventuali **emendamenti agli Allegati A e B**.

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali [13];
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento [29] e Protocollo di emendamento (Strasburgo, 1992);
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello [33];
- ▶ Convenzione europea per la protezione degli animali domestici [48].

*L'Italia non ha ancora aderito né alla **Convenzione del 1986** né al **Protocollo del 1998**.*

46 ACCORDO SUL MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI CONCERNENTI LE AREE DEI FONDI MARINI

Data di adozione: 05.12.1986
Luogo di adozione: Mosca
Data di entrata in vigore: 05.12.1986
Lingue: francese, inglese, italiano, olandese, russo
Depositario: non previsto
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

I Paesi firmatari dell'Accordo - Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi, Unione Sovietica-, indicati come Parti, si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare la riservatezza delle coordinate delle aree dei fondi marini, così come delle altre informazioni riservate o di quelle concernenti i diritti di loro esclusiva proprietà relative a quelle aree, ricevute in via riservata dalle altre Parti.

Provvedimenti

1. Ciascuna Parte, al fine di **assicurare la riservatezza** sui dati ricevuti da una o più delle restanti Parti, adotta le misure appropriate affinché le persone fisiche e giuridiche soggette alla propria giurisdizione, aventi accesso a dette informazioni, ne mantengano la riservatezza (art. 1).
2. La **durata della riservatezza**, a far data dal ricevimento delle coordinate, è fissata in due anni per le coordinate stesse, e in cinque anni per le altre informazioni di cui all'art. 1. Essa potrà essere prolungata con l'assenso delle Parti (art. 2).

Nota: Sono operanti altri accordi internazionali sui fondi marini: essi riguardano essenzialmente la risoluzione di controversie, a carattere territoriale, che potrebbero sorgere tra i Paesi firmatari nello sfruttamento minerario dei fondi stessi. In particolare si richiamano:

- Intesa sui fondi marini (Ginevra, 03.08.1984);
- Accordo sulla risoluzione di problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini (New York, 14.08.1987);
- Memorandum di intesa tra Belgio, Canada, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda e Stati Uniti d'America da una parte, e la Cina dall'altra, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti attinenti alle zone di fondali marini, con 2 Allegati (New York, 22.02.1991);
- Memorandum di intesa tra Belgio, Canada, Germania, Italia, Olanda, Gran Bretagna Stati Uniti d'America da un lato, e Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Federazione Russa, dall'altro, per il reciproco riconoscimento dell'inesistenza di sovrapposizioni dei siti minerari sui fondali marini e al rispetto dei siti stessi, con allegati (New York, 20.08.1991).

*L'Italia ha firmato il presente **Accordo** il 05.12.1986 (GU 99 SO del 30.04.1987).*

47 PROTOCOLLO DI MONTREAL ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO, RELATIVO A SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Data di adozione: 16.09.1987
Luogo di adozione: Montreal
Data di entrata in vigore: 01.01.1989
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UNEP
P.O. Box 30552,
Nairobi
Kenya
E-mail: ozoneinfo@unep.org
Sito internet: <http://www.unep.org/ozone/>

Emendamenti/Protocolli:

- Emendamenti adottati a Londra il 29.06.1990, in vigore dal 10.08.1992
- Emendamenti adottati a Copenhagen il 25.11.1992, in vigore dal 14.06.1994
- Emendamenti adottati a Montreal il 7.09.1997, in vigore dal 10.11.1999
- Emendamenti adottati a Beijing il 03.12.1999, non ancora in vigore

Obiettivi

Proteggere lo strato di ozono stratosferico attraverso l'adozione di misure precauzionali per contenere le emissioni globali delle sostanze che ne provocano la riduzione, con il fine ultimo di una loro eliminazione.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "Parti", "segretariato", "sostanza controllata", "produzione", "consumo", "livelli calcolati", "razionalizzazione industriale"(art. 1).
2. Il Protocollo stabilisce **calendari di riduzione ed eliminazione del consumo e della produzione** di sostanze che riducono lo strato di ozono. Ciascuna delle Parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze all'Allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo del 1986, dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo per i clorofluorocarburi, CFC, (Gruppo I dell'Allegato A) e dal primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo per gli halon (Gruppo II dell'Allegato A). Inoltre ciascuna delle Parti vigila affinché, dal 1° luglio 1988, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze incluse nel Gruppo I dell'Allegato A non superi annualmente il 50% del suo livello calcolato di consumo del 1986 (art. 2).
3. **La determinazione dei livelli calcolati delle sostanze oggetto della presente regolamentazione** è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 3.
4. Il Protocollo stabilisce delle misure di **regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non Parti del Protocollo**. Nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna delle Parti vieta l'importazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte del

presente Protocollo. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i Paesi in via di sviluppo non devono più esportare sostanze oggetto della presente regolamentazione verso gli Stati che non sono Parti del presente protocollo (art. 4).

5. **I Paesi in via di sviluppo**, Parti del Protocollo, che alla data di entrata in vigore del Protocollo consumino annualmente meno di 0,3 kg per abitante delle sostanze oggetto della presente regolamentazione, sono autorizzati a soprassedere per dieci anni, a decorrere dalle date specificate all'articolo 2, all'applicazione delle misure di regolamentazione (art. 5).
6. Le Parti procedano periodicamente ad una **valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione** sulla base di dati scientifici, ecologici, tecnici ed economici (art. 6).
7. Ogni Parte **comunica** ogni anno al Segretariato i **dati statistici** concernenti la sua produzione annua, le sue importazioni e le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze oggetto della presente regolamentazione (art. 7).
8. Le Parti promuovono **attività di ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico e scambio di informazioni** (art. 9).
9. Le Parti cooperano alla promozione dell'**assistenza tecnica** destinata a facilitare l'adesione al presente Protocollo e alla sua applicazione, tenendo conto in particolare delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo (art. 10).
10. Sono organizzate delle **riunioni** regolari tra le Parti per seguire l'attuazione della Convenzione (art. 11).
11. È istituito un **Segretariato** (art. 12).
12. È incluso un **Allegato A** relativo alle sostanze disciplinate.

Gli [emendamenti del 29.06.1990](#), in vigore dal 10.08.1992, hanno lo scopo di rinforzare le misure di controllo previste nel Protocollo di Montreal, di estenderne il campo di applicazione a nuove sostanze e di stabilire un meccanismo di finanziamento. In particolare:

1. Le **misure di controllo relative al consumo e alla produzione** di sostanze che riducono lo strato di ozono sono **estese a 10 clorofluorocarburi** (art. 2C), al **tetracloruro di carbonio** (art. 2D) e al **metilcloroformio** (art. 2E). Le Parti riducono gradualmente il proprio livello calcolato di consumo e di produzione dei CFC interamente alogenati (Gruppo I dell'Allegato B) e di tetracloruro di carbonio (Gruppo II dell'Allegato B) fino a ridurlo a zero entro il 2000. Per quanto riguarda il metilcloroformio (Gruppo III dell'Allegato B), il termine limite di consumo e di produzione è fissato al 2005 (art. 2).
2. Sono introdotti **obblighi aggiuntivi** per quanto riguarda il controllo degli scambi commerciali con Stati non Parti contraenti del Protocollo (art. 4), la situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo (art. 5) e la comunicazione dei dati (art. 7).
3. È stabilito un **meccanismo finanziario** del Protocollo, attraverso l'istituzione del Fondo Multilaterale per l'Ozono, con l'obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, ai Paesi in via di sviluppo Parti del Protocollo. È istituito un comitato esecutivo incaricato della gestione del Fondo. Il Fondo è finanziato su base volontaria dai Paesi non-articolo 5 (tra cui l'Italia) (art. 10).
4. Sono aggiunti **due nuovi Allegati B e C** che allargano la lista delle sostanze controllate.

Gli [emendamenti del 25.11.1992](#), in vigore dal 14.06.1994 hanno lo scopo di rinforzare le misure di controllo previste nel Protocollo di Montreal e estendere il campo di applicazione del Protocollo a nuove sostanze. In particolare:

1. Le **misure di controllo relative al consumo e alla produzione** di sostanze che riducono lo strato di ozono sono **estese agli idroclorofluorocarburi** (Gruppo I dell'Allegato C), **idrobromofluorocarburi** (Gruppo II dell'Allegato C), **bromuro di metile** (Allegato E). Le Parti riducono gradualmente il proprio livello calcolato di consumo degli idroclorofluorocarburi (art. 2F) fino a ridurlo a zero entro il 2030. Le Parti riducono gradualmente il proprio livello calcolato di consumo e di produzione degli idrobromofluorocarburi (art. 2G) fino a ridurlo a zero entro il 1996. Per quanto riguarda il bromuro di metile (art. 2H), le Parti gelano i propri livelli calcolati di consumo e di produzione ai livelli del 1991(art. 2).
2. Per quanto riguarda gli idrobromofluorocarburi, l'emendamento prevede dei provvedimenti per vietarne **l'importazione da e l'esportazione** verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del protocollo (art.4).
3. È sostituito l'Allegato C con un **nuovo Allegato C** relativo alle sostanze controllate includendo il Gruppo I (idroclorofluorocarburi) ed il Gruppo II (idrobromofluorocarburi); è aggiunto un nuovo **Allegato E** relativo al bromuro di metile.

Gli [emendamenti del 17.09.1997](#), in vigore dal 10.11.1999, hanno lo scopo di rinforzare le misure di controllo previste dal Protocollo di Montreal. In particolare:

1. Sono introdotte norme più restrittive per quanto riguarda il **controllo degli scambi commerciali** con Stati non Parti del Protocollo e con Stati Parti che non rispettino le misure di controllo previste dal Protocollo (art. 4).

Gli [emendamenti del 03.12.1999](#), non ancora in vigore, hanno lo scopo di rinforzare le misure di controllo previste nel Protocollo di Montreal e allargare il campo di applicazione del Protocollo a nuove sostanze. In particolare:

1. Le **misure di controllo relative al consumo e alla produzione** di sostanze che riducono lo strato di ozono sono estese al bromoclorometano (Gruppo III dell'Allegato C). Il termine limite di consumo e di produzione del bromoclorometano è fissato al 2002 (art. 2I). Sono, inoltre, introdotte misure di controllo alla produzione di idroclorofluorocarburi (art. 2F) che deve essere congelata dalle Parti ai livelli del 1989 a partire dal 2004.
2. Sono previsti provvedimenti che vietano **l'importazione da e l'esportazione verso** Stati non Parti del Protocollo di idroclorofluorocarburi e bromoclorometano (art. 4).
3. È sostituito l'Allegato C con un **nuovo Allegato C** relativo alle sostanze controllate includendo il Gruppo III (bromoclorometano).

Nota: Oltre agli emendamenti di cui sopra, sono stati adottati alcuni aggiustamenti al Protocollo che modificano in maniera più restrittiva i calendari di riduzione delle sostanze controllate. Tali aggiustamenti sono entrati in vigore per tutte le Parti.

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono [43].

*L'Italia ha aderito al **Protocollo di Montreal del 16.09.1987:***

Firma 16.09.1987
Provvedimento nazionale Legge 393 del 23.08.1988 - GU 211 SO del 08.08.1988
Ratifica, notifica, adesione 16.12.1988
Entrata in vigore 01.01.1989

*L'Italia ha approvato gli **emendamenti del 29.06.1990:***

Ratifica, notifica, adesione 21.02.1992
Entrata in vigore 10.08.1992 - GU 119 del 24.05.1993

*L'Italia ha ratificato gli **emendamenti del 25.11.1992***

Ratifica, notifica, adesione 04.01.1995
Provvedimento nazionale Legge 581 del 04.10.1994 - GU 245 SO del 19.10.1994
Entrata in vigore 04.04.1995 - GU 92 del 20.04.1995

*L'Italia non ha ancora ratificato gli **emendamenti del 17.09.1997** né **quelli del 03.12.1999**. Il DDL di ratifica 6757 relativo agli emendamenti del 17.09.1997 è stato approvato dal Senato in data 08.02.2000 e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 11.02.2000.*

48 CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Data di adozione: 13.11.1987
Luogo di adozione: Strasburgo
Data di entrata in vigore: 01.05.1992
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Obiettivi

Proteggere gli animali domestici mantenuti da una persona fisica o da un'associazione in casa o in stabilimenti per il loro commercio, allevamento, custodia o ancora in rifugi per animali nonché gli animali randagi.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “animale domestico”, “commercio di animali domestici”, “allevamento e custodia di animali domestici a fine commerciale”, “rifugio per animali”, “animale randagio” (art. 1).
2. Ciascuna Parte s'impegna ad adottare le misure necessarie ai fini della presente Convenzione (art. 2).
3. **È vietato** causare dolori, sofferenze, angoscia ad un animale domestico nonché abbandonarlo (art. 3).
4. Ciascuna persona che possiede un animale domestico deve seguire delle **regole precise** per quanto riguarda il **mantenimento** (art. 4), la **riproduzione** (art. 5), l'**ammaestramento** (art.7), il **commercio, allevamento e custodia a fine commerciale** (art. 8), l'**uso per pubblicità, spettacoli, mostre, competizioni** (art. 9), gli **interventi di chirurgia** (art.10), il sacrificio (art. 11).
5. La presente Convenzione prevede delle **misure complementari concernenti gli animali randagi**, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di esemplari (art. 12).
6. Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di **programmi d'informazione e di educazione** per promuovere, presso le organizzazioni ed i privati, la presa di coscienza e la conoscenza dei provvedimenti della presente Convenzione per quanto riguarda il mantenimento, l'allevamento, l'ammaestramento, il commercio e la custodia degli animali domestici (art. 14).
7. Sono organizzate delle **consultazioni multilaterali periodiche** nell'ambito del Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'attuazione della Convenzione e di valutare un'eventuale revisione o allargamento di alcuni provvedimenti (art. 15).

Vedi: Convenzioni attinenti in materia:

- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali [13];
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento [29] e Protocollo di emendamento (Strasburgo, 1992);
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello [33];
- ▶ Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [45] e Protocollo di emendamento (Strasburgo, 1998).

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 13.11.1987, ma non l'ha ancora ratificata.*

49 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI

Data di adozione: 31.10.1988
Luogo di adozione: Sofia
Data di entrata in vigore: 14.02.1991
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.htm

Obiettivi

Controllare e ridurre le emissioni di ossidi di zolfo e dei loro flussi transfrontalieri.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione”, “EMEP”, “organo esecutivo”, “zona geografica delle attività dell’EMEP”, “Parti”, “Commissione”, “carico critico”, “grande fonte fissa esistente”, “grande fonte fissa nuova”, “categoria di grandi fonti”, “fonte fissa nuova”, “fonte mobile nuova” (art. 1).
2. Le Parti adottano misure efficaci per adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare:
 - per controllare e/o ridurre, entro il 31 dicembre 1994, le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri al **livello dell’anno 1987** (art. 2,1);
 - per applicare, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, delle **norme nazionali di emissione** per le fonti e/o categorie di grandi fonti fisse nuove nonché per le fonti mobili nuove in tutte le categorie di grandi fonti e per adottare delle **misure antinquinamento** per le grandi fonti fisse esistenti (art. 2,2);
 - per rendere prioritarie le **attività di ricerca e di sorveglianza** relative alla messa a punto e all’applicazione di un metodo fondato sui **carichi critici** volto a determinare scientificamente le riduzioni necessarie delle emissioni di ossidi di azoto (art. 2,3 e 6).
3. Le Parti facilitano lo **scambio di tecnologie** al fine di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (art. 3).
4. Le Parti provvedano a che, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, il **carburante senza piombo** sia sufficientemente disponibile (art. 4).
5. Le Parti procedono ad una **revisione** regolare del presente Protocollo, aggiornandolo, in considerazione delle migliori basi scientifiche e delle innovazioni tecniche disponibili (art. 5).
6. Le Parti instaurano **programmi, politiche e strategie nazionali** per l’esecuzione degli obblighi di cui all’articolo 2 derivanti dal presente Protocollo (art. 7) e scambiano informazioni in merito notificando all’organo esecutivo, tramite relazioni annuali, il contenuto e i risultati dei programmi (art. 8).
7. L’**EMEP** fornisce all’organo esecutivo calcoli dei bilanci dell’azoto, dei flussi transfrontalieri e delle ricadute di ossidi di azoto nella zona geografica delle attività dell’EMEP (art. 9).
8. L’**Allegato tecnico** relativo alle tecniche di lotta contro le emissioni di NO_x provenienti da fonti fisse e da veicoli a motore ha carattere di raccomandazione e fa parte integrante del Protocollo (art. 10).

9. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 12).

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

<i>Firma</i>	<i>01.11.1988</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 39 del 07.01.1992 - GU 25 SO del 31.01.1992</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>19.05.1992</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>17.08.1992</i>

50 CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO

Data di adozione: 22.03.1989
Luogo di adozione: Basilea
Data di entrata in vigore: 05.05.1992
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
segretariato UNEP
11-13 chemin des Anémones
CH-1219 Chatelaine, Genève
E-mail: sbc@unep.ch
Sito internet: <http://www.unep.ch/basel>

- Emendamenti/Protocolli:
- Emendamenti adottati a Ginevra il 22.09.1995, non ancora in vigore
 - Emendamenti adottati a Kuching (Malaysia) il 27.02.1998, in vigore dal 6.11.1998
 - Protocollo alla Convenzione di Basilea del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, relativo alla responsabilità e al risarcimento dei danni dovuti ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento [92], non ancora in vigore.

Obiettivi

Controllare rigorosamente i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed altri rifiuti e ridurre per quanto possibile al minimo tali movimenti.

Provvedimenti

1. **Il campo di applicazione** della Convenzione si riferisce ai rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1.
2. **Definizioni:** "rifiuti", "gestione", "movimento transfrontaliero", "smaltimento", "sito o installazione concordata", "autorità competente", "corrispondente", "gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti", "zona appartenente alla giurisdizione nazionale di uno Stato", "Stato di esportazione", "Stato d'importazione", "Stato di transito", "Stati interessati", "persona", "esportatore", "importatore", "trasportatore", "produttore", "smaltitore", "Organizzazione d'integrazione politica o economica", "traffico illecito" (art. 2).
3. Ciascuna delle Parti informa il Segretariato della Convenzione riguardo alle **proprie definizioni nazionali di rifiuti pericolosi** e alle proprie procedure in materia di movimento transfrontaliero applicabili a questi rifiuti (art. 3).
4. Le Parti si impegnano ad adempiere agli **obblighi** previsti dall'articolo 4 relativi alla procedura di divieto di importazione di rifiuti pericolosi e ad adottare le **disposizioni necessarie** per ridurre al minimo la produzione e i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, assicurandone una gestione efficace e razionale dal punto di vista ecologico (art. 4).
5. Le Parti nominano o istituiscono una o più **Autorità competenti** incaricate di ricevere le notifiche (art. 5).

6. I Paesi che intendono effettuare **movimenti transfrontalieri** di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti devono **notificare** tutte le esportazioni ai Paesi destinatari e di transito e aspettare il loro assenso scritto (artt. 6 e 7).
7. La Convenzione prevede l'**obbligo di reimportazione dei rifiuti** qualora il loro movimento transfrontaliero non possa essere portato a termine (art. 8).
8. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come **traffico illecito**, la responsabilità di garantire lo smaltimento razionale dei rifiuti è dello Stato cui appartiene il soggetto che ha commesso l'illecito (art. 9).
9. Le Parti **collaborano** tra di loro al fine di migliorare e di garantire la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e con i Paesi in via di sviluppo per aiutarli ad applicare le disposizioni della Convenzione (art. 10).
10. Le Parti si accertano che, in caso di **incidente** verificatosi durante un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o il loro smaltimento che potrebbero presentare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente di altri Stati, questi ultimi ne siano immediatamente **informati** (art. 13).
11. Sono inclusi 6 **Allegati**: Al. I: categorie di rifiuti da controllare; Al. II: categorie di rifiuti che necessitano di un esame particolare; Al. III: lista delle caratteristiche di pericolo; Al. IV: operazioni di smaltimento, recupero, riciclaggio, riutilizzazione, reimpiego diretto o ogni altra utilizzazione dei rifiuti; Al. V: formulari; Al. VI: arbitrato.

Gli **emendamenti adottati a Ginevra il 22.09.1995**, non ancora in vigore, riguardano il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi a partire dai Paesi elencati in una nuova proposta di Allegato VII (Parti che sono membri dell'OCSE, dell'UE e Liechtenstein) verso tutti gli altri Paesi non elencati in detto allegato.

Gli **emendamenti adottati a Kuching (Malaysia) il 27.02.1998**, in vigore dal 06.11.1998, consistono nell'aggiunta di quattro paragrafi alla fine dell'Allegato I, relativi a due nuovi Allegati, Al. VIII e Al. IX, contenenti delle liste di rifiuti pericolosi.

*L'Italia ha aderito alla **Convenzione del 1989**:*

Firma 22.03.1989
Provvedimento nazionale Legge 340 del 18.08.1993 - GU 204 SO del 31.08.1993
Ratifica, notifica, adesione 07.02.1994
Entrata in vigore 08.05.1994 - GU 167 del 19.07.1994

*L'Italia non ha ancora ratificato gli **emendamenti del 22.09.1995**.*

51 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO

Data di adozione: 28.04.1989
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 14.07.1996
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo
Depositario: Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Obiettivi

Stabilire norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio per renderle efficienti e tempestive al fine di garantire la sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo nonché la protezione dell'ambiente.

Provvedimenti

I provvedimenti riguardano soprattutto le operazioni di salvataggio delle navi commerciali, in particolare i contratti di salvataggio.

Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente:

1. È specificato che il soccorritore, il proprietario della nave o degli altri beni in pericolo e il capitano hanno **l'obbligo di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente** (art. 8).
2. È riconosciuto il **diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti**, in conformità con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di **proteggere il suo litorale o interessi connessi**, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possono prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di **impartire direttive** per quanto riguarda le **operazioni di salvataggio** (art. 9).
3. È raccomandata la massima **cooperazione tra soccorritori, altre parti interessate e autorità pubbliche** al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonché prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale (art. 11).
4. La **remunerazione** tiene conto di alcuni criteri tra cui la cura e gli sforzi dei soccorritori per prevenire o ridurre danni all'ambiente (art. 13).
5. Un **compenso speciale** è pagato dal proprietario della nave al soccorritore di una nave che di per sé o per via del suo carico minaccia di causare danni all'ambiente (art. 14).

Nota: La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sulla Legge del salvataggio adottata a Bruxelles il 23.09.1910, in vigore dal 01.03.1913.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

Firma 29.06.1990
Provvedimento nazionale Legge 129 del 12.04.1995 - GU 98 SO del 28.04.1995
Ratifica, notifica, adesione 08.06.1995 - GU 215 del 14.09.1995
Entrata in vigore 14.07.1996

52 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

Data di adozione: 30.11.1990
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: 13.05.1995
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Obiettivi

Fornire un quadro generale per la cooperazione internazionale nella lotta ai maggiori incidenti o pericoli di inquinamento marino da idrocarburi.

Provvedimenti

1. Le Parti si impegnano ad **adottare, individualmente o congiuntamente, ogni adeguata misura** in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso, ai fini della preparazione alla lotta e della lotta contro gli incidenti da inquinamento da idrocarburi (art. 1).
2. **Definizioni:** “idrocarburi”, “incidente di inquinamento da idrocarburi”, “nave”, “unità off-shore”, “porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi”, “Organizzazione”, “Segretario Generale” (art. 2).
3. Ciascuna Parte esige che le navi battenti la propria bandiera abbiano a bordo **un piano di emergenza** di bordo per l'inquinamento da idrocarburi come prescritto ed in conformità con le disposizioni adottate a tal fine dall'IMO. Ugualmente, gli operatori di unità off-shore soggetti alla giurisdizione delle Parti devono avere piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale (art. 3).
4. La Convenzione stabilisce la **procedura di notifica** di un qualsiasi fatto che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi (art. 4) e le **misure da adottare** nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi (art. 5).
5. Le Parti sono tenute a:
 - istituire **sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta agli incidenti** tramite la designazione di autorità nazionali competenti e di punti di contatto operativi a livello nazionale responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento da idrocarburi;
 - **mettere a disposizione**, nell'ambito delle proprie capacità - sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale -, (i) un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, (ii) un programma di esercizi per l'organizzazione di azioni di lotta e la formazione del personale competente, (iii) piani dettagliati e mezzi di comunicazione disponibili in permanenza per fare fronte agli incidenti, (iv) un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro gli incidenti che fornisca anche la possibilità di mobilitare le risorse necessarie;
 - **fornire all'IMO informazioni aggiornate** concernenti (i) la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni e le zone sotto la responsabilità delle autorità, (ii) il materiale di lotta

contro l'inquinamento ed i servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, (iii) i loro piani nazionali di emergenza (art. 6).

6. Le Parti convengono di **cooperare** direttamente o per il tramite delle competenti organizzazioni internazionali, in particolare per:
- **fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale** al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravità dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata (art. 7);
 - favorire lo **scambio dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo** volti a migliorare le tecniche esistenti di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (art. 8);
 - **fornire**, alle Parti che lo richiedono, **assistenza tecnica** per formare il personale, assicurare la disponibilità di tecnologia, di materiale e installazioni pertinenti, altri provvedimenti ed intese per predisporre la preparazione e la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi (art. 9).
7. **L'annesso sul rimborso delle spese di assistenza** è parte integrante della Convenzione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi [7];
- ▶ Convenzione sull'alto mare [8];
- ▶ Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi [15];
- ▶ Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o può causare un inquinamento da idrocarburi [16];
- ▶ Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi [18];
- ▶ Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze [21];
- ▶ Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi [23];
- ▶ Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi [24];
- ▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26];
- ▶ Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo da operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili [27];
- ▶ Protocollo per la cooperazione nella lotta operativa contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza [28];
- ▶ Protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo [68].

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	<i>30.11.1990</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 464 del 15.12.1998 - GU 7 SO del 11.01.1999</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>02.03.1999</i>
<i>Entrata in vigore il</i>	<i>02.06.1999</i>

53 CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Data di adozione: 25.02.1991
Luogo di adozione: Espoo
Data di entrata in vigore: 10.09.1997
Lingue: francese, inglese, russo
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève10
E-mail: info.ece@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/eia/>

Obiettivi

Promuovere uno sviluppo economico razionale dal punto di vista ecologico nonché durevole mediante l'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale, specialmente come misura preventiva contro la degradazione dell'ambiente in un contesto transfrontaliero.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Parti", "Parte di origine", "Parte colpita", "Parti interessate", "attività prevista", "valutazione dell'impatto ambientale", "impatto", "impatto transfrontaliero", "autorità competente", "pubblica" (art. 1).
2. Le Parti adottano i **provvedimenti giuridici, amministrativi o altri**, necessari per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole che potrebbe derivare all'ambiente dalle attività elencate nell'Appendice I (art. 2).
3. Deve essere **notificata** ad ogni Parte che potrebbe essere colpita ogni attività, iscritta nella lista che figura all'Appendice I, che potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, al fine di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'articolo 5 (art. 3).
4. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la **documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale** che contiene le informazioni di cui all'Appendice II (art. 4). Tale documentazione servirà di base per le consultazioni tra le Parti al fine di definire delle misure per ridurre l'impatto o eliminarlo (art. 5).
5. Le Parti prevedono la creazione o l'intensificazione di **programmi specifici di ricerca** miranti a migliorare i metodi di valutazione degli impatti delle attività previste e a promuovere degli schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico (art. 9).
6. Sono organizzate **riunioni** regolari tra le Parti per seguire l'attuazione della Convenzione (art. 11).
7. Sono incluse 7 **Appendici:** (1) lista delle attività, (2) contenuto della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, (3) criteri generali volti ad agevolare la determinazione dell'impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista all'Appendice I, (4) procedure d'inchiesta, (5) analisi successiva al progetto, (6) elementi di cooperazione bilaterale e multilaterale, (7) arbitrato.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];

-
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49].

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	26.02.1991
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 640 del 03.11.1994 - GU 273 SO del 22.11.1994
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	19.01.1995
<i>Entrata in vigore</i>	10.09.1997

54 PROTOCOLLO AL TRATTATO ANTARTICO DEL 1959 SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

Data di adozione: 03.10.1991
Luogo di adozione: Madrid
Data di entrata in vigore: 14.01.1998
Lingue: francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Stati Uniti di America
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Rafforzare i principi del Trattato Antartico sottolineando la designazione come riserva naturale, consacrata alla pace e alla scienza, e sviluppare un regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Trattato Antartico", "Zona del Trattato Antartico", "Riunioni consultive del Trattato Antartico", "Parti consultive al Trattato Antartico", "Sistema del Trattato Antartico", "Tribunale arbitrale", "Comitato" (art. 1).
2. Le Parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e, con il presente strumento, designano l'Antartico come **riserva naturale, consacrata alla pace ed alla scienza** (art. 2).
3. I **principi ambientali fondamentali** sono la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del suo valore intrinseco, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale, il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica, in particolare per la comprensione dell'ambiente globale (art. 3).
4. Il presente Protocollo **integra**, e non modifica né emenda, il trattato Antartico (art. 4).
5. Le Parti si consultano e cooperano con le Parti contraenti degli **altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico** (art. 5).
6. Le Parti **cooperano nella pianificazione e nello svolgimento delle attività** nella zona del Trattato Antartico (art. 6).
7. È vietato esercitare ogni attività relativa a **risorse minerarie** diversa dalla ricerca scientifica (art. 7).
8. È richiesta una **valutazione d'impatto ambientale** per ogni attività intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attività governative e non governative (art. 8).
9. Sono organizzate delle **riunioni consultive** per definire la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e per adottare dei provvedimenti ai fini dell'attuazione del presente Protocollo (art. 10).
10. È istituito un **Comitato per la protezione ambientale** il cui incarico è di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente protocollo (artt. 11-12).
11. Ciascuna Parte adotta adeguati **provvedimenti** nell'ambito della sua competenza, compresa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformità con il presente Protocollo (art. 13).
12. Sono organizzate delle **ispezioni** svolte da osservatori in conformità con l'articolo 7 del Trattato Antartico (art. 14).

-
13. Le Parti cooperano nella formulazione e nell'attuazione di **piani di emergenza** in risposta a situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attività governativa e non governativa (art. 15).
 14. Le Parti elaborano regole e procedure relative alla **responsabilità per danni** derivante da attività svolte nella zona del Trattato Antartico (art. 16).
 15. Ciascuna Parte fa un **rapporto annuale** sulle azioni intraprese per attuare il presente Protocollo (art.17).
 16. È stabilita una procedura per la risoluzione delle **controversie** (artt. 18-20).
 17. Sono inclusi 4 Annessi che sono parte integrante al Protocollo (art. 9) relativi a: la valutazione d'impatto ambientale, la conservazione della fauna e della flora dell'Antartico, la gestione e smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento marino.

Vedi: Trattati attinenti in materia:
▶ Trattato Antartico [9].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

<i>Firma</i>	<i>04.10.1991</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 54 del 15.02.1995 - GU 48 SO del 27.02.1997</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>31.05.1995</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>14.01.1998</i>

55 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

Data di adozione: 07.11.1991
Luogo di adozione: Salisburgo
Data di entrata in vigore: 06.03.1995
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

- Emendamenti/Protocolli:
- Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
 - Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

Obiettivi

Proteggere la flora e la fauna nella regione delle Alpi che costituisce uno dei più vasti ecosistemi europei, tenendo conto del turismo e del traffico nella regione.

Provvedimenti

1. Il **campo di applicazione** della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'Allegato (art. 1).
2. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una **politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi**, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro regioni alpine, nonché della Comunità economica europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole (art. 2,1).
3. Le Parti prendono misure adeguate nei **seguenti campi**: popolazioni e cultura, pianificazione territoriale, salvaguardia della qualità dell'aria, difesa del suolo, idro-economia, protezione della

natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo e attività di tempo libero, trasporti, energia, economia dei rifiuti (art. 2,2).

4. La Convenzione prevede una serie di **protocolli** relativi ad aspetti particolari per l'attuazione della convenzione (art. 2,3 e 11).
5. Le Parti contraenti convengono di effettuare in collaborazione lavori di **ricerca** e valutazioni scientifiche, di sviluppare programmi comuni o integrati di **osservazione sistematica**, di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta di dati (art. 3).
6. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo **scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica** che siano rilevanti per la presente Convenzione (art. 4).
7. È istituita una **Conferenza delle Parti contraenti**, chiamata Conferenza delle Alpi, con un **Comitato permanente**, quale organo esecutivo, per esaminare lo stato di attuazione della convenzione e dei relativi Protocolli (artt. 5-8).
8. La Conferenza delle Parti può deliberare per consenso l'istituzione di un **Segretariato** permanente (art. 9).

Nota: È stato creato un **Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA)**, denominato anche Osservatorio delle Alpi, costituito da una rete di centri di Comunicazione nazionali e di un'Unità di Coordinamento. Sito internet: <http://www.soia.int/caratt.htm>.

Informazioni sull'attuazione della Convenzione delle Alpi sono disponibili presso la **Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA**, che è un'organizzazione non governativa per la salvaguardia complessiva del patrimonio naturale e culturale dell'arco alpino, fondata nel 1952, con sede a Schaan nel principato del Lichtenstein. Sito internet: <http://www.cipra.org>

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	07.11.1991
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 403 del 14.10.1999 - GU 262 SO dell'08.11.1999
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	27.12.1999
<i>Entrata in vigore</i>	27.03.2000

Nota: È stata istituita la **Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino**, prevista dalla Legge 403/99 composta da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'UNCHEM, dell'UPI, dell'ANCI e da alcune Amministrazioni centrali coinvolte nei seguiti della Convenzione. Essa è incaricata di concorrere a dare esecutività alla Convenzione mediante l'intesa col Ministero dell'ambiente e con altre Amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli, a esprimere un proprio parere sui Protocolli attuativi in fase di negoziazione prima della loro approvazione in sede internazionale e a individuare le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della medesima Convenzione.

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

56 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O DEI LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI

Data di adozione: 18.11.1991
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 29.09.1997
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm

Obiettivi

Lottare contro le emissioni di composti organici volatili (COV) o i loro flussi transfrontalieri e contro gli ossidanti fotochimici secondari che ne risultano. Controllare e limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) al fine di ridurre i flussi transfrontalieri di questi composti ed i flussi di prodotti ossidanti fotochimici che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l'ambiente da effetti nocivi.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "EMEP", "organo esecutivo", "zona geografica delle attività dell'EMEP", "zona di gestione dell'ozono troposferico", "Parti", "Commissione", "livelli critici", "composti organici volatili", "categoria di grandi fonti", "fonte fissa nuova", "fonte mobile nuova", "potenziale di creazione di ozono fotochimico" (art. 1).
2. Le Parti adottano misure efficaci per adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare:
 - per **controllare e ridurre**, entro il 1999, **le emissioni nazionali** di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri secondo delle modalità specifiche (art. 2,2);
 - per **applicare**, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, **adeguate norme nazionali o internazionali di emissione** basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili alle nuove fonti fisse o mobili, in considerazione degli Annessi II e III e per adottare, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, nelle zone dove sono superati gli standard previsti dalle norme nazionali o internazionali concernenti l'ozono troposferico o nelle quali i flussi transfrontalieri hanno o potrebbero avere origine, delle **misure antinquinamento basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili** per le grandi fonti fisse esistenti in considerazione degli Annessi II e III (art. 2,3);
 - per concedere la massima priorità alla riduzione o al controllo delle emissioni di sostanze che presentano il **potenziale di creazione di ozono fotochimico più elevato**, in considerazione dei dati all'Annesso IV (art. 2,4);
 - per iniziare, in un secondo tempo, **negoziati per quanto riguarda ulteriori provvedimenti** da adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di COV o i flussi transfrontalieri nonché dei prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei livelli critici determinati scientificamente e dei livelli campione accettati a livello internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici e di altri elementi precisati nei programmi di lavoro (art. 2,6);
 - per **cooperare** nella definizione e nell'attuazione delle misure da intraprendere (art. 2,7).

3. Le Parti agevolano in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo **scambio di tecnologia** in vista di ridurre le emissioni di COV (art.4).
4. Le Parti considerano prioritarie le **attività di ricerca e di sorveglianza** relative alla elaborazione e all'attuazione di metodi che consentano la elaborazione di norme nazionali o internazionali relative all'ozono troposferico (art. 5).
5. Le Parti procedono periodicamente alla **revisione** del presente Protocollo, tenendo conto degli argomenti scientifici più probanti e delle migliori innovazioni tecnologiche disponibili (art. 6).
6. Le Parti elaborano i **programmi, le politiche e le strategie nazionali** di attuazione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo (art. 7) e **scambiano informazioni** in merito notificando all'organo esecutivo, tramite relazioni annuali, il contenuto e i risultati dei programmi (art. 8).
7. L'**EMEP**, grazie a modelli ed a misure appropriate, fornisce all'Organo Esecutivo informazioni pertinenti sul trasporto a lunga distanza dell'ozono in Europa (art. 9).
8. Sono inclusi 4 **Annessi tecnici** che fanno parte integrante del Protocollo: l'Annesso I (Zone di gestione dell'ozono troposferico) è di natura obbligatoria, mentre gli Annessi II (Misure di controllo delle emissioni di COV da fonti fisse), III (Misure di controllo delle emissioni di COV da autoveicoli stradali) e IV (Classificazione dei COV sulla base del loro potenziale di creazione di ozono fotochimico) hanno carattere di raccomandazione (art. 10).
9. È prevista una procedura per il regolamento delle **controversie** (art. 11).

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

<i>Firma</i>	19.11.1991
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 146 del 12.04.1995 - GU 99 SO del 29.04.1995
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	30.06.1995
<i>Entrata in vigore</i>	29.09.1997 - GU 264 del 12.11.1997

57 CARTA EUROPEA PER L'ENERGIA

Data di adozione: 17.12.1991
Luogo di adozione: L'Aja
Data di entrata in vigore: 16.04.1998
Lingue: francese, inglese, italiano, russo, spagnolo, tedesco
Depositario: Olanda
Segretariato: Energy Charter Secretariat
Boulevard de la Woluwe 56
B-1200 Bruxelles
E-mail: info@encharter.org
Sito internet: <http://www.encharter.org/>

Obiettivi

Promuovere un nuovo modello di cooperazione energetica a lungo termine in Europa e a livello mondiale nel quadro di una economia di mercato e basata sull'assistenza reciproca nonché sul principio di non discriminazione.

Provvedimenti

1. I firmatari intendono migliorare la **certezza degli approvvigionamenti** di energia e conseguire la **massima efficienza nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia** per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al massimo i problemi ambientali su una base economica accettabile. Essi si impegnano a promuovere lo sviluppo di un efficiente mercato dell'energia in tutta l'Europa e un migliore funzionamento del mercato mondiale, entrambi basati sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi in funzione del mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali (Titolo I).
2. Per realizzare gli scopi di cui sopra, i firmatari si impegnano a condurre **un'azione congiunta o coordinata** nei seguenti campi: (i) accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo; (ii) accesso ai mercati; (iii) liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia; (iv) promozione e tutela degli investimenti; (v) principi e linee direttrici in materia di sicurezza; (vi) ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e diffusione; (vii) efficienza energetica e protezione ambientale; (viii) istruzione e formazione (Titolo II).
3. I firmatari si impegnano a perseguire gli scopi e i principi della Carta nonché ad attuare e ad ampliare al più presto la loro cooperazione negoziando in buona fede al fine di stipulare un **accordo di base e protocolli**. I settori della cooperazione comprendono: (i) problemi orizzontali e organizzativi; (ii) efficienza energetica, tenendo conto della protezione dell'ambiente; (iii) prospezione, produzione, trasporto, uso del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonché ammodernamento delle raffinerie; (iv) prospezione, produzione e uso del gas naturale, interconnessione delle reti del gas e trasmissione attraverso gasdotti ad alta pressione; (v) tutti gli aspetti del ciclo del combustibile nucleare, compresi i miglioramenti della sicurezza; (vi) ammodernamento delle centrali elettriche, interconnessione delle reti e trasmissione dell'elettricità su linee ad alta tensione; (vii) tutti gli aspetti del ciclo del carbone, ivi comprese le tecnologie pulite del carbone; (viii) lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile; (ix) trasferimenti di tecnologie e incoraggiamento dell'innovazione; (x) cooperazione nell'affrontare gli effetti di gravi incidenti o di altri eventi nel settore energetico con conseguenze transfrontaliere (Titolo III).

Vedi: Accordi, Trattati e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Accordo su un programma internazionale per l'energia [25];
- ▶ Trattato sulla Carta dell'Energia [69];
- ▶ Protocollo della Carta dell'Energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati [70].

*L'Italia ha firmato la **Carta dell'Energia** il 17.12.1991 e ha comunicato la sua entrata in vigore al 17.12.1991 nella GU 87 SO del 15.04.1993.*

58 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI

Data di adozione: 17.03.1992
Luogo di adozione: Helsinki
Data di entrata in vigore: 06.10.1996
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: info.ece@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/water/>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, relativo all'acqua e alla salute[90].

Obiettivi

Rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per proteggere e gestire le acque transfrontaliere in modo efficace dal punto di vista ecologico.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “acque transfrontaliere”, “impatto transfrontaliero”, “Parte”, “Parti rivierasche”, “organo comune”, “sostanze pericolose”, “migliore tecnologia disponibile” (art. 1).
2. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per adempiere gli **obblighi** imposti dalla convenzione, in particolare per (a) prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l'inquinamento delle acque che ha o può avere un impatto transfrontaliero, (b) garantire una gestione delle acque innocua per l'ambiente e razionale, la conservazione delle risorse idriche e la protezione dell'ambiente, (c) promuovere un uso ragionevole ed equo delle acque transfrontaliere, (d) assicurare la conservazione e, se necessario, il ripristino degli ecosistemi, (e) prendere delle misure precauzionali per evitare l'inquinamento delle acque transfrontaliere dallo scarico di sostanze pericolose, (f) applicare il principio “chi inquina paga” per scoraggiare l'inquinamento, (g) gestire le risorse idriche in modo sostenibile, (h) promuovere la cooperazione tra Parti rivierasche al fine di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzati per il controllo dell'inquinamento delle acque (art. 2).
3. Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'impatto transfrontaliero, le Parti elaborano, adottano, applicano i relativi **provvedimenti** giuridici, amministrativi, economici, finanziari e tecnici in relazione con il controllo delle emissioni di sostanze inquinanti, la gestione delle fonti puntuali d'inquinamento, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili agli scarichi di sostanze pericolose, il trattamento delle acque reflue urbane, il controllo degli apporti di sostanze nutritive e pericolose provenienti da fonti diffuse, il ricorso alla valutazione dell'impatto ambientale e di altri mezzi di valutazione (art. 3).
4. Le Parti predispongono programmi per la **sorveglianza** dello stato delle acque transfrontaliere (artt. 4 e 11).
5. Le Parti cooperano all'esecuzione di lavori di **ricerca e sviluppo** riguardo a tecniche efficaci di prevenzione, controllo e riduzione dell'impatto transfrontaliero (artt. 5 e 12).

-
6. Le Parti rivierasche concludono **accordi bilaterali o multilaterali** al fine di definire le relazioni reciproche e le direttive da seguire per quanto riguarda la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero (9).
Data di adozione: 17.03.1992
 7. Sono specificate le disposizioni relative allo **scambio di informazioni** e ad eventuali **consultazioni** tra le Parti in relazione all'inquinamento delle acque transfrontaliere (artt. 6, 10, 13, 14 e 16) nonché **all'assistenza reciproca** (art. 15).
 8. Sono convocate delle **riunioni delle Parti** per seguire l'applicazione della presente Convenzione (artt. 17 e 18).
 9. È prevista una procedura per la **composizione delle controversie** (art. 22).
 10. Sono inclusi 4 **Allegati**: (1) Definizione dell'espressione "migliore tecnologia disponibile", (2) Linee direttive per la messa a punto delle migliori prassi ambientali, (3) Linee direttive per la messa a punto di obiettivi e di criteri di qualità dell'acqua, (4) Arbitrato.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	<i>18.03.1992</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 171 del 12.03.1996 - GU 76 SO del 30.03.1996</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>23.05.1996</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>06.10.1996 - GU 295 del 17.12.1996</i>

59 CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI

Data di adozione: 17.03.1992
Luogo di adozione: Helsinki
Data di entrata in vigore: 19.04.2000
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: info.ece@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/teia/>

Obiettivi

Incrementare il senso di responsabilità individuale e collettiva a livello nazionale e la capacità di prevenire e controllare gli incidenti industriali ed i loro effetti transfrontalieri per quanto riguarda la salute umana e la salvaguardia dell'ambiente.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "incidente industriale", "attività pericolosa", "effetti", "effetti transfrontalieri", "operatore", "Parte", "Parte d'origine", "Parte colpita", "Parti interessate", "pubblico" (art. 1).
2. Il **campo d'applicazione** della Convenzione riguarda la prevenzione degli incidenti industriali che potrebbero provocare conseguenze transfrontaliere, comprese quelle degli incidenti di questo tipo provocati da catastrofi naturali, le misure da prendere per prepararsi e per affrontarli, nonché la cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, la ricerca-sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologie per prevenire gli incidenti industriali, per prepararsi e per affrontarli. Non sono inclusi gli incidenti nucleari e le emergenze radioattive, gli incidenti ad installazioni militari, i crolli di dighe, gli incidenti relativi a trasporti terrestri, rilascio accidentale d'organismi geneticamente modificati, i versamenti d'idrocarburi o d'altre sostanze nocive in mare (art. 2).
3. Le Parti prendono adeguate **disposizioni**, ivi comprese misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per prevenire gli incidenti industriali, per prepararsi ed affrontarli. Esse cooperano al fine di proteggere gli esseri umani e l'ambiente contro gli incidenti industriali prevenendoli per quanto possibile, riducendone la frequenza e la gravità ed attenuandone le conseguenze (art. 3).
4. Le Parti prendono adeguate **misure per la prevenzione** - includendo l'identificazione e la notifica delle attività pericolose - (artt. 4-7), per la **preparazione alle situazioni di emergenza** -includendo l'informazione e la partecipazione del pubblico - (artt. 8-9), per la **lotta** - includendo i sistemi di notifica degli incidenti industriali (artt. 10-12) e le misure di mutua assistenza (art. 12). Le Parti sviluppano iniziative per elaborare norme, criteri e procedure concernenti la **responsabilità** (art.13), intraprendono lavori di **ricerca-sviluppo** sui metodi e le tecnologie per prevenire gli incidenti industriali, per prepararsi ed affrontarli (art. 14), organizzano **scambi di informazioni** (art.15) e di tecnologie (art. 16).
5. Le Parti designano una o più **autorità competenti** ai fini della Convenzione (art. 17).
6. È istituita una **Conferenza delle Parti** incaricata di seguire l'applicazione della Convenzione (art. 18).
7. È prevista una procedura per il regolamento delle **controversie** (art. 20).
8. Sono inclusi **13 Allegati**: (1) Sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività

pericolose; (2) procedura della Commissione d'inchiesta in base agli articoli 4 e 5; (3) procedura da seguire in base all'articolo 4; (4) misure preventive da prendere in base all'articolo 6; (5) analisi e valutazione; (6) decisione riguardante la scelta del luogo in base all'articolo 7; (7) misure di preparazione a situazione di emergenza in base all'articolo 8; (8) elementi informativi da comunicare al pubblico in base all'articolo 9; (9) sistema di notifica degli incidenti industriali da applicare in base all'articolo 10; (10) mutua assistenza in base all'articolo 12; (11) scambio di informazioni in base all'articolo 15; (12) azioni da intraprendere a titolo di mutua assistenza in base all'articolo 18, par. 4; (13) arbitrato.

*L'Italia ha firmato la **Convenzione** il 18.03.1992, ma non l'ha ancora ratificata.*

60 CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Data di adozione: 09.05.1992
Luogo di adozione: New York
Data di entrata in vigore: 21.03.1994
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN FCCC
P.O. Box 260 124
D-53153 Bonn
E-mail: secretariat@unfccc.de
Sito internet: <http://www.unfccc.de/>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite del 1992 sui cambiamenti climatici [81].

Obiettivi

Stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico (art. 2).

Provvedimenti

- Definizioni:** “effetti negativi dei cambiamenti climatici”, “cambiamenti climatici”, “sistema climatico”, “emissioni”, “gas ad effetto serra”, “organizzazione regionale di integrazione economica”, “serbatoio”, “pozzo”, “fonte” (art. 1).
- Per attuare la Convenzione, le Parti si attengono ai seguenti **principi**: (a) proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni attuali e future; (b) prendere in considerazione le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei Paesi in via di sviluppo; (c) adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigare gli effetti negativi; (d) adattare le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attività umane alle loro specifiche condizioni e integrarle nei programmi nazionali di sviluppo; (e) collaborare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e cooperativo che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le parti (art. 3).
- Le Parti adempiono i seguenti **obblighi** loro imposti dalla Convenzione:
 - tutte le Parti s'impegnano a: (a) elaborare inventari nazionali delle emissioni e a intraprendere azioni per ridurle; (b) formulare e attuare programmi di misure per mitigare i cambiamenti climatici; (c) promuovere una gestione sostenibile e cooperare per conservare e incrementare i pozzi ed i serbatoi di tutti i gas ad effetto serra e per preparare l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; (d) tener conto delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborazione delle politiche nazionali; (e) promuovere la cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica, tecnica e socioeconomica, nell'osservazione sistematica e nell'archiviazione dei dati, nello scambio delle informazioni, nell'educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico;
 - i Paesi parte sviluppati (e le altri parti all'Allegato I) s'impegnano a prendere delle misure specifiche per limitare le loro emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra e per proteggere e incrementare i propri pozzi e serbatoi;

-
- i Paesi parte sviluppati (e le altri parti all'Allegato II) forniscono risorse finanziarie ai Paesi in via di sviluppo per coprire i loro costi per soddisfare agli obblighi delle Convenzione (artt. 4-6).
4. Sono istituiti una **Conferenza delle Parti**, organo suprema delle Convenzione, che controlla l'attuazione della Convenzione, un **Segretariato**, un **Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica e Tecnica**, incaricato di fornire informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche, e un **Organo Sussidiario di Attuazione**, incaricato di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione (artt. 7-10).
 5. È istituito un **meccanismo finanziario** per l'assegnazione di risorse finanziarie a fondo perduto o di prestito agevolato e per il trasferimento di tecnologie (art. 11).
 6. Ciascuna Parte comunica alla Conferenza delle Parti, tramite il segretariato, **informazioni relative all'attuazione della Convenzione** (art. 12).
 7. È stabilita una procedura per la composizione delle **vertenze** (art.14).
 8. Sono inclusi **due Allegati**.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	<i>05.06.1992</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 65 del 15.01.1994 - GU 23 del 29.01.1994</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>15.04.1994</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>14.07.1994</i>

61 CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Data di adozione: 05.06.1992
Luogo di adozione: Rio de Janeiro
Data di entrata in vigore: 29.12.1993
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UNEP
393 St Jacques Street, Office 300
Montreal, Quebec
Canada H2Y 1N9
E-mail: secretrariat@biodiv.org
Sito internet: <http://www.biodiv.org/>

Emendamenti/Protocolli: Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica del 1992 relativo alla prevenzione dei rischi biotecnologici (Montreal, 2000) [93]

Obiettivi

Assicurare la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "diversità biologica", "risorse biologiche", "biotecnologia", "paese d'origine delle risorse genetiche", "paese fornitore di risorse genetiche", "specie domestiche o coltivate", "ecosistema", "conservazione ex situ", "materiale genetico", "risorse genetiche", "habitat", "condizioni in situ", "conservazione in situ", "zona protetta", "organizzazione regionale di integrazione economica", "utilizzazione durevole", "tecnologia" (art. 2).
2. La Convenzione si basa sul **principio** di sovranità nazionale sulle proprie risorse nel rispetto dei diritti degli altri Stati (art. 3). Le sue disposizioni si applicano nel territorio soggetto alla propria giurisdizione nazionale o al di fuori di esso in alcuni casi (art. 4).
3. La Convenzione è basata sulla **cooperazione** tra le Parti per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, nelle regioni non sottoposte alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco (art. 5).
4. Le Parti contraenti elaborano **strategie, piani e programmi nazionali** volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adattano e integrano a questo fine quelli già esistenti (art. 6).
5. Le Parti contraenti identificano e controllano gli **elementi importanti della diversità biologica** in particolare quelli che richiedano urgenti misure di conservazione. Essi identificano e sorvegliano i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e infine conservano e gestiscono i relativi dati (art. 7).

6. La Convenzione prevede una serie di misure all'attenzione delle Parti contraenti per la **conservazione in situ** (art. 8) e **ex situ** (art. 9) della diversità biologica.
7. Le Parti contraenti, per quanto possibile e opportuno, adottano misure, ivi compresi incentivi, per l'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità (artt. 10-11).
8. Le Parti contraenti svolgono attività dirette a promuovere **la ricerca, la formazione, l'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico** in merito all'importanza della conservazione della diversità biologica e alle misure necessarie a tal fine (artt. 12-13).
9. Le Parti contraenti adottano procedure adeguate per la **valutazione d'impatto ambientale** dei progetti che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica e interagiscono con gli altri Stati nei casi dove dei progetti nazionali potrebbero causare effetti avversi sulla diversità biologica di altri Stati (art. 14).
10. La Convenzione prevede dei provvedimenti per **l'accesso alle risorse genetiche** (art. 15), alla **tecnologia e al trasferimento di tecnologia** (art. 16), per lo **scambio di informazioni** (art. 17) e la **cooperazione tecnica e scientifica** (art. 18) nonché per la **gestione della biotecnologia** (art. 19).
11. Ogni Parte contraente si impegna a fornire, secondo le sue possibilità, un **sostegno e degli incentivi finanziari** per quanto riguarda le attività nazionali volte alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione (artt. 20-21).
12. È istituita una **Conferenza delle Parti**, con un **Segreteriato**, incaricata di seguire l'applicazione della Convenzione (artt. 23-25).
13. È inoltre istituito un **Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica** incaricato di prestare alla Conferenza delle Parti e, se opportune, ai suoi altri organismi sussidiari, tempestiva consulenza scientifica, tecnologica e tecnica riguardo all'applicazione delle presente Convenzione (art. 25).
14. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 27).
15. Sono inclusi **due Allegati**: Allegato I relativo all'identificazione e al controllo; Allegato II relativo all'arbitrato e alla conciliazione.

*L'Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	05.06.1992
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 124 del 14.02.1994 - GU 44 SO del 23.02.1994
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	15.04.1994
<i>Entrata in vigore</i>	14.07.1994

Sito internet: <http://www.scn.minambiente.it>

62 ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE

Data di adozione: 18.07.1992
Luogo di adozione: Vienna
Data di entrata in vigore: 01.08.1994
Lingue: inglese
Depositario: Italia
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche.

Provvedimenti

1. La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente include: (i) lo **scambio di informazioni scientifiche e tecniche e di dati pertinenti**; (ii) **l'attuazione di programmi di ricerca in comune**; (iii) la **formazione di esperti** nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di protezione civile e di gestione delle catastrofi (art. 1).
2. È istituito un **Comitato Misto** che decide gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'art.1, fornisce raccomandazioni alle Parti contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'art.1 e propone specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione (art. 2).
3. È prevista una **cooperazione più stretta** tra le Parti contraenti qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti contraenti. Tutte le procedure per una cooperazione più intensa e per una più stretta solidarietà sono stabilite dal Comitato Misto (art. 3).

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

Firma 18.07.1992
Provvedimento nazionale Legge 74 del 08.03.1995 - GU 65 del 18.03.1995
Ratifica, notifica, adesione 19.05.1995
Entrata in vigore 19.05.1995 - GU 252 del 27.10.1995

63 CONVENZIONE CONCERNENTE LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI RISULTANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

Data di adozione: 21.06.1993
Luogo di adozione: Lugano
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Obiettivi

Garantire un risarcimento adeguato per i danni risultanti da attività pericolose per l'ambiente e prevedere mezzi di prevenzione e di ripristino (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "attività pericolosa", "sostanza pericolosa", "organismo geneticamente modificato", "microrganismo", "operatore", "persona", "danno", "misure di ripristino", "misure di salvaguardia", "ambiente", "evento" (art. 2).
2. È definito il **campo di applicazione geografico** della Convenzione (art. 3) e sono precisati i **danni non coperti dalla Convenzione** (art.4).
3. Ogni operatore che esercita il controllo di **attività pericolose relative a sostanze, organismi o rifiuti** è responsabile dei danni causati da queste attività, dovuti ad incidenti avvenuti al momento o durante il periodo durante il quale esso controllava la suddetta attività (art. 6).
4. Ogni operatore che gestisce un sito di stoccaggio permanente di rifiuti, al momento della comparsa dei danni causati da detti rifiuti, ne è responsabile (art. 7).
5. L'operatore è **esente da ogni responsabilità** per i danni dovuti a circostanze particolari, quali atto di guerra, disastro naturale, inquinamento a livello tollerabile (art. 8).
6. Nel stabilire la responsabilità, si terrà in considerazione **l'incidenza di altri fattori**, quali l'eventuale colpa della vittima (art. 9), il legame di causalità tra l'attività pericolosa o l'evento ed il danno (art. 10) e la pluralità eventuale di installazioni o di siti responsabili dell'incidente (art. 11).
7. Ciascuna Parte verifica che gli operatori che gestiscono un'attività pericolosa sul suo territorio aderiscano ad un **fondo** o abbiano e mantengano una **garanzia finanziaria** per coprire la responsabilità nei termini previsti dalla presente Convenzione (art. 12).
8. È stabilito il **diritto di libero accesso alle informazioni sull'ambiente** in possesso delle autorità pubbliche e delle organizzazioni aventi pubbliche responsabilità in materia di ambiente (artt. 14 e 15).
9. Ogni persona può chiedere al tribunale il **libero accesso all'informazione specifica** necessaria sia a dimostrare il suo diritto ad essere risarcito sia a stabilire l'ammontare del risarcimento (art. 16).
10. Sono stabiliti i **limiti di tempo** per presentare le richieste di risarcimento (art. 17).

-
11. Le organizzazioni coinvolte nella protezione dell'ambiente possono ad ogni momento richiedere di **proibire** ogni attività pericolosa illecita che rappresenti una grave minaccia di danno all'ambiente e di **ingiungere** agli operatori di prendere dei provvedimenti al fine di prevenire i danni o ripristinarli (art. 18).
 12. Le azioni per risarcimento, nei termini dalla presente Convenzione, possono essere presentate soltanto presso il **tribunale** del luogo dove il danno è stato subito, dove l'attività pericolosa è stata esercitata o dove l'imputato ha la sua residenza abituale (art. 19).
 13. È istituito un **Comitato Permanente** per esaminare i problemi relativi alla presente Convenzione (artt. 26 e 27).

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 21.06.1993, ma non l'ha ancora ratificata.*

64 ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI

Data di adozione: 26.01.1994
Luogo di adozione: Ginevra
Data di entrata in vigore: 01.01.1997
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017
Sito internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

Obiettivi

Rafforzare il quadro della cooperazione internazionale tra i membri produttori ed i membri consumatori e della elaborazione di politiche per reperire soluzioni sui problemi concernenti l'economia mondiale dei legni tropicali (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “legni tropicali”, “trasformazione più avanzata”, “membro”, “membro produttore”, “membro consumatore”, “Organizzazione”, “Consiglio”, “voto speciale”, “voto a maggioranza semplice ripartita”, “esercizio”, “monete liberamente utilizzabili” (art. 2).
2. **L'Organizzazione Internazionale dei Legni Tropicali** (“Organizzazione”), con sede a Yokohama, creata dall'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua ad esistere per garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e vigilare sulla loro applicazione. L'Organizzazione esercita le sue funzioni attraverso il **Consiglio internazionale** istituito secondo l'articolo 6, i **comitati ed altri organi sussidiari** di cui all'articolo 26, nonché il **Direttore esecutivo e il personale** (art. 3).
3. Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione: i **membri produttori** e i **membri consumatori** (art. 4).
4. I provvedimenti relativi al **Consiglio Internazionale dei legni tropicali** riguardano la composizione, i poteri e le funzioni, l'elezione del Presidente e del Vice-presidente, le sessioni del Consiglio, la procedura di voto, le decisioni e le raccomandazioni, il quorum, la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni, l'ammissione di osservatori, la nomina e le funzioni del Direttore esecutivo e del personale, i privilegi e le immunità (artt. 6-17).
5. Le **disposizioni finanziarie** per il funzionamento e la gestione del presente Accordo riguardano la gestione di alcuni conti: conto amministrativo, conto speciale, Fondo per il partenariato di Bali per la gestione sostenibile delle foreste tropicali produttrici di legname da costruzione (artt. 18-23).
6. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo primo, l'organizzazione intraprende **attività relative alla politica generale ed ai progetti** nei settori dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, del rimboschimento e della gestione forestale e dell'industria forestale; sono istituiti **comitati ad hoc e organi sussidiari** per i vari progetti oltre ad un Comitato finanziario e amministrativo (artt. 24-27).
7. Il Consiglio promuove la **raccolta e la pubblicazione di informazioni statistiche** sulla produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo ed i prezzi del mercato di legnami, sull'estensione delle risorse in legname e sulla gestione delle foreste produttrici di legname (art. 29).

-
8. Il Consiglio pubblica un **rapporto annuale** sulle sue attività nonché le altre informazioni che ritiene appropriate (art. 30).
 9. I membri hanno l'**obbligo e la responsabilità** di adoperarsi e di collaborare per favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di non prendere iniziative contrarie a detti obiettivi (art. 32).
 10. Sono previsti adeguati **provvedimenti differenziali e riparatori** per i membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati da misure adottate in applicazione del presente Accordo e **misure speciali** per i membri che appartengono alla categoria dei Paesi meno avanzati (art. 34).
 11. Nulla nel presente Accordo autorizza il ricorso a misure miranti a **limitare o vietare il commercio internazionale del legno e dei prodotti derivati del legno**, in particolare per quanto concerne le importazioni e l'uso del legno e dei prodotti derivati dal legno (art. 36).
 12. Il presente Accordo rimane **in vigore per un periodo di quattro anni** a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di porvi fine a norma delle disposizioni del presente articolo (art. 46).

Nota: Questo Accordo, come stabilisce l'art. 48, succede **all'Accordo internazionale del 1983**, entrato in vigore il 01.04.1985. Quest'ultimo, inizialmente previsto fino al 01.04.1990, è stato prorogato fino al 01.01.1997, data di entrata in vigore del presente Accordo.

Sito internet dell'Organizzazione Internazionale dei Legni Tropicali:
<http://www.itto.or.jp/Index.html>

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

<i>Firma</i>	<i>07.05.1996</i>
<i>Provvedimento nazionale</i>	<i>Legge 120 del 16.04.1998 - GU 98 SO del 29.04.1998</i>
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	<i>non disponibile</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>non disponibile</i>

65 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AD UN'ULTERIORE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO

Data di adozione: 14.06.1994
Luogo di adozione: Oslo
Data di entrata in vigore: 05.08.1998
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.htm

Obiettivi

Intraprendere ulteriori azioni più efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da effetti dannosi.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "EMEP", "organo esecutivo", "Commissione", "Parti", "zona geografica delle attività dell'EMEP", "ZGOS", "carico critico", "livelli critici", "deposizione critica di zolfo", "emissione", "emissione di zolfo", "combustibile", "fonte fissa di combustione", "grande fonte fissa di combustione nuova", "grande fonte fissa di combustione esistente", "gasolio", "valore limite di emissione", "limite di emissione", "tasso di desolforazione", "bilancio dello zolfo" (art. 1).
2. Le Parti sono tenute ad adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare:
 - le Parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti dannosi, in particolare dagli effetti dell'acidificazione, e per garantire per quanto possibile e senza che ciò comporti costi eccessivi, che la deposizione di composti ossidati di zolfo non superi nel lungo periodo i **carichi critici per lo zolfo indicati all'Allegato I**, come deposizioni critiche di zolfo, in base alle conoscenze scientifiche attuali (art. 2,1);
 - le Parti riducono, in un primo tempo, le loro emissioni annue di zolfo e le mantengono nei **limiti del calendario e dei livelli indicati all'Allegato II** (art. 2,2 e 2,3);
 - le Parti adottano le **misure le più efficaci** per la riduzione delle emissioni di zolfo e le più adeguate alla loro specifica situazione, in particolare misure per incrementare l'efficienza energetica o l'uso dell'energia rinnovabile, per ridurre il tenore di zolfo di determinati combustibili, per applicare le migliori tecnologie di controllo (art. 2,4);
 - le Parti applicano **valori limite di emissione** rigorosi almeno quanto quelli indicati all'Allegato V a tutte le grandi fonti fisse di combustione nuove e a quelli esistenti la cui potenza termica sia superiore a 500 MW nonché norme nazionali relative al tenore di zolfo del gasolio rigorose almeno quanto quelle indicate all'Allegato V (art. 2,5);
 - le Parti possono utilizzare **strumenti economici** per incoraggiare l'adozione di metodi basati sul migliore rapporto costo/efficacia per la riduzione delle emissioni di zolfo (art. 2,6).
3. Le Parti facilitano lo **scambio di tecnologie e di tecniche** per ridurre le emissioni di zolfo e, pertanto, creano condizioni favorevoli facilitando i contatti e la cooperazione tra gli organismi e le persone competenti dei settori privato o pubblico capaci di fornire le tecnologie, i servizi di progettazione e realizzazione, il materiale o il finanziamento necessari (art. 3).

4. Le Parti adottano **strategie, politiche e programmi nazionali** nonché prendono e applicano misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo (art. 4).
5. Le Parti comunicano all'Organo esecutivo delle **informazioni relative all'attuazione del Protocollo** (art. 5).
6. Le Parti incoraggiano **la ricerca e sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione** (art. 6).
7. È istituito un **Comitato di attuazione** incaricato di verificare la corretta applicazione del Protocollo (art. 7).
8. Le Parti procedono ad una **revisione** regolare per quanto riguarda gli obblighi previsti dal presente Protocollo (art. 8).
9. È prevista una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 9).
10. Sono inclusi 5 **Allegati**: Al. I: deposizioni critiche di zolfo; Al. II: valori massimi delle emissioni di zolfo e percentuali di riduzione delle emissioni; Al. III: designazione delle zone di gestione degli ossidi di zolfo; Al. IV: tecnologie di riduzione delle emissioni di zolfo da fonti fisse; Al. V: valori limite di emissione e del tenore di zolfo, che costituiscono parte integrante del Protocollo.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

Firma 14.06.1994

Provvedimento nazionale Legge 207 del 18.06.1998 - GU 152 SO del 02.07.1998

Ratifica, notifica, adesione 10.09.1998

Entrata in vigore 13.12.1998 - GU 280 del 30.11.1998.

66 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SICCITÀ E/O DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA

Data di adozione: 17.06.1994
Luogo di adozione: Parigi
Data di entrata in vigore: 26.12.1996
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UNCCD Secretariat
P.O.Box 260129
Haus Carstanjen
D-53153 Bonn
E-mail: secretariat@unccd.de
Sito internet: <http://www.unccd.int>

Obiettivi

Lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con l'Agenda 21, nell'ottica di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “desertificazione”, “lotta contro la desertificazione”, “siccità”, “attenuazione degli effetti della siccità”, “terre”, “degrado delle terre”, “zone aride, semi-aride e subumide secche”, “zone colpite”, “Paesi colpiti”, “organizzazione d'integrazione economica regionale”, “Paesi sviluppati parte” (art. 1).
2. Per attuare la Convenzione, le Parti si attengono ai seguenti **principi:** (a) assicurare la partecipazione del pubblico nelle decisioni concernenti la concezione e l'esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità nonché facilitare l'azione ai livelli nazionale e locale; (b) migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregionale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche; (c) istituire una collaborazione tra i vari attori a tutti i livelli per promuovere l'uso sostenibile della terra e delle risorse idriche; (d) prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo colpiti (art. 3).
3. Le Parti adempiono i seguenti **obblighi generali** loro imposti dalla Convenzione: (a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccità; (b) prestano debitamente attenzione alla situazione dei Paesi in via di sviluppo colpiti al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, tale da promuovere uno sviluppo sostenibile; (c) integrano le strategie di eliminazione della povertà nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità; (d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti; (e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale e internazionale; (f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti; (g) stabiliscono meccanismi istituzionali; (h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in via di sviluppo colpiti (art. 4).
4. Oltre agli obblighi generali di cui sopra, i Paesi parte colpiti ed i Paesi parte sviluppati devono adempire **specifici obblighi** (artt. 5-6).

5. Le Parti accordano **priorità** ai Paesi parte colpiti dell'Africa (art. 7).
6. I Paesi in via di sviluppo colpiti elaborano, pubblicano, eseguono e aggiornano **programmi d'azione nazionali** con lo scopo d'identificare i fattori che contribuiscono alla desertificazione e i provvedimenti concreti da adottare per lottare contro quest'ultima e per attenuare gli effetti della siccità (artt. 9 -10).
7. I Paesi parte colpiti si consultano e cooperano per elaborare **programmi d'azione subregionali e regionali** al fine di armonizzare, completare e rendere più efficaci i programmi nazionali (art. 11). Essi cooperano con le altre parti e la comunità internazionale, in particolare per il trasferimento di tecnologia, la ricerca-sviluppo scientifico, la raccolta e la diffusione d'informazioni, le risorse finanziarie, al fine di promuovere un contesto internazionale favorevole (art. 12). Le modalità di sostegno e di coordinamento per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di azione figurano negli articoli 13 e 14.
8. Le Parti convengono di integrare e coordinare la **raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni** pertinenti concernenti periodi di breve e di lunga durata per garantire il monitoraggio del degrado delle terre nelle zone colpite e per meglio comprendere e valutare i fenomeni e gli effetti della siccità e della desertificazione (art. 16). Essi s'impegnano a favorire la **cooperazione tecnica e scientifica** negli ambiti della lotta contro la desertificazione e dell'attenuazione degli effetti della siccità per il tramite delle istituzioni competenti a livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale (art. 17).
9. Le Parti s'impegnano a promuovere, finanziare e/o facilitare il finanziamento del **trasferimento, dell'acquisizione, dell'adattamento e dello sviluppo di tecnologie** ecologicamente razionali, economicamente sostenibili e socialmente accettabili per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, al fine di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite. Essi proteggono, promuovono e utilizzano le tecnologie tradizionali e locali pertinenti, le conoscenze, le capacità operative e pratiche (art. 18) ed infine riconoscono l'importanza del **rafforzamento delle capacità e delle installazioni** disponibili a livello locale e nazionale per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità e si adoperano per promuoverne il rafforzamento (art. 19).
10. Le Parti si adoperano per fare in modo che delle **risorse finanziarie** adeguate siano stanziare e che vengano attivati dei **meccanismi finanziari**, anche a livello mondiale, per promuovere le azioni che permettono di mobilitare e convogliare delle risorse finanziarie importanti, segnatamente per il trasferimento di tecnologia, a fondo perduto e/o a condizioni di favore o ad altre condizioni (artt. 20-21).
11. Sono istituiti una **Conferenza delle Parti**, organo suprema della Convenzione, che adotta le decisioni necessarie per promuoverne l'attuazione effettiva, un **Segretariato Permanente**, un **Comitato della Scienza e della Tecnologia** quale organo sussidiario della Conferenza delle Parti incaricato di fornirle informazioni e pareri sulle questioni tecnologiche e **una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti** che concorre all'attuazione della Convenzione (artt. 22-25).
12. Ogni Parte comunica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato Permanente, affinché siano esaminate nelle sessioni ordinarie, **relazioni** sulle misure che ha adottato per l'attuazione della Convenzione (art. 26).
13. La Conferenza delle Parti esamina e adotta **procedure e meccanismi istituzionali** per risolvere le questioni che possono porsi in merito all'attuazione della Convenzione (art. 27).

14. È stabilita una procedura per la composizione delle **controversie** (art. 28).
15. Sono inclusi **quattro Allegati** sulle modalità di attuazione a livello regionale per l’Africa (All. I), l’Asia (All. II), l’America Latina e i Caraibi (All. III), e il Mediterraneo settentrionale (All. IV).

*L’Italia ha aderito alla presente **Convenzione**:*

<i>Firma</i>	14.10.1994
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 170 del 04.06.1997 - GU 142 SO del 20.06.1997
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	23.06.1997
<i>Entrata in vigore</i>	21.09.1997 - GU 226 del 27.09.1997

Nota: È stato istituito il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e/o alla Desertificazione (CNLD) con decreto del 26.09.1997 pubblicato sulla GU N.43 del 21.02.1998, con il compito di seguire la predisposizione del Piano di azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo e di attuare la Convenzione delle Nazioni Unite.

Dalla fine del 1998, l’Italia ha assunto la presidenza del Gruppo dei Paesi del Nord Mediterraneo (Grecia, Spagna, Portogallo, Italia e Turchia) che aderiscono all’Allegato IV della Convenzione e ha curato in particolare: (i) la predisposizione dei “Terms of Reference” per il programma d’azione regionale del nord Mediterraneo; (ii) l’organizzazione, in collaborazione con la FAO, di un Workshop “Desertificazione, Cambiamenti Climatici, Biodiversità e Foreste: sinergie per un piano interregionale tra il nord e il sud del Mediterraneo” tenutasi a Roma il 18.02.2000; (iii) la predisposizione del primo Rapporto Regionale dell’Annesso IV in vista della IV Conferenza delle Parti che si terrà nel dicembre 2000 a Bonn. Inoltre l’Italia ha svolto un importante ruolo di stimolo per rinnovare l’impegno di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nella lotta alla desertificazione attraverso la cosiddetta “Iniziativa di Recife”.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato la “Prima comunicazione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione” con delibera n.154/98 e il “Programma nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione” con delibera n.229/99. Le Regioni e le Autorità di Bacino, così come previsto dall’articolo 20 della Legge 152/99, hanno avviato l’elaborazione di specifici piani operativi.

Il Ministero dell’ambiente e il Comitato Nazionale hanno sottoscritto specifici protocolli d’intesa ed accordi con organismi internazionali e nazionali per l’attuazione della Convenzione. Sulla base della Legge 426/98 sono state avviate attività specifiche per la lotta alla siccità e alla desertificazione con il Centro Studi sui Saperi Tradizionali e Locali di Matera e l’Osservatorio Nazionale del Parco dell’Asinara.

Sito internet: <http://www.desertification.it>

67 ACCORDO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 1982

Data di adozione: 28.07.1994
Luogo di adozione: New York
Data di entrata in vigore: 28.07.1996
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017
Sito internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

Obiettivi

Rivedere le modalità di attuazione della parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982, in particolare per quanto riguarda l'Autorità internazionale dei fondali marini.

Provvedimenti

1. Gli Stati contraenti di questo Accordo si impegnano ad **attuare la Parte XI della Convenzione sul diritto del mare in conformità con questo Accordo** (art. 1).
2. Le disposizioni di questo Accordo e della Parte XI verranno interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un **unico strumento**. Nel caso di discordanza tra questo Accordo e la Parte XI, prevarranno le disposizioni di quest'Accordo (art. 2).
3. L'Allegato, che è parte integrante di questo Accordo, stabilisce le regole relative a:
 - **l'assetto istituzionale**, in particolare all'organizzazione, le funzioni e le attività dell'**Autorità internazionale dei fondali marini** nonché la procedura di approvazione di un piano di lavoro (sezione 1);
 - le funzioni e le modalità di funzionamento dell'**Impresa** (sezione 2);
 - la **fase decisionale**, in particolare i ruoli dell'Assemblea e del Consiglio (sezione 3);
 - la **Conferenza di riesame** (sezione 4);
 - il **trasferimento di tecnologia** (sezione 5);
 - la **politica della produzione** (sezione 6);
 - l'**assistenza economica** (sezione 7);
 - le **clausole finanziarie** del contratto (sezione 8);
 - il **comitato finanziario** (sezione 9).

Vedi: Convenzioni e Accordi attinenti in materia:

- ▶ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [41];
- ▶ Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori [75].

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

Firma 29.07.1994
Provvedimento nazionale Legge 689 del 02.12.1994 - GU 295 SO del 19.12.1994
Ratifica, notifica, adesione 13.01.1995
Entrato in vigore 28.07.1996 - GU 305 del 31.12.1996

68 PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DALL'ESPLORAZIONE E DALLO SFRUTTAMENTO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, DEL FONDO MARINO E DEL SUO SOTTOSUOLO

Data di adozione: 14.10.1994
Luogo di adozione: Madrid
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Obiettivi

Proteggere e salvaguardare il Mare Mediterraneo dall'inquinamento causato da attività di esplorazione e di sfruttamento.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione”, “Organizzazione”, “risorse”, “attività relative all’esplorazione e/o sfruttamento delle risorse nell’area del Protocollo”, “inquinamento”, “installazione”, “operatore”, “zona di sicurezza”, “rifiuti”, “sostanze e materiali pericolosi o nocivi”, “piano di utilizzazione di sostanze chimiche”, “oli”, “miscuglio di oli”, “acque di scarico”, “rifiuti”, “limite dell’acqua dolce” (art. 1).
2. Il **campo di applicazione geografica** del Protocollo comprende, oltre all’area del Mare Mediterraneo definita nell’articolo 1 della Convenzione per la Protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, la piattaforma continentale, il fondo del mare e il suo sottosuolo. L’applicazione si estende inoltre alle acque, incluso il fondo del mare ed il suo sottosuolo, al di qua delle linee di base e che si estendono, nel caso di corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci. Sono incluse anche le zone umide e le zone costiere (art. 2).
3. Le Parti s’impegnano ad adottare, unilateralmente o tramite accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, tutte le **misure appropriate al fine di prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento** nell’area del Protocollo, risultante di attività relative all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse. A tal fine, devono ricorrere all’impiego delle migliori tecniche disponibili, che siano efficaci sul piano ambientale e appropriate sul piano economico (art. 3).
4. Tutte le attività, compresa la costruzione di installazioni in loco, che si svolgono nell’area di applicazione del Protocollo devono essere assoggettate ad **autorizzazione scritta** (art. 4). I requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione, nonché il contenuto della stessa, sono indicati negli articoli 5 e 6.
5. Ciascuna Parte deve prescrivere le **sanzioni** da comminare in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo o di mancata osservanza delle leggi o regolamenti nazionali di attuazione del Protocollo o di mancato adempimento delle condizioni specifiche unite all’autorizzazione (art. 7).
6. Le Parti contraenti possono **regolamentare, limitare o impedire l’uso di sostanze chimiche** per le attività relative all’esplorazione e/o lo sfruttamento delle risorse nell’area del Protocollo in conformità con delle direttive adottate dalle Parti contraenti. L’eliminazione nell’area di applicazione del Protocollo delle sostanze e materiali pericolosi o nocivi elencati

- nell'allegato I è vietata, mentre l'eliminazione delle sostanze elencate nell'allegato II è subordinata al rilascio di un previo permesso specifico. Per l'eliminazione di tutte le altre sostanze o materiali nocivi o pericolosi è richiesto un previo permesso generale (art. 9).
7. Sono previste delle disposizioni specifiche per **l'eliminazione di oli, miscugli di oli, fluidi di perforazione e relativi residui** (art. 10), **acque di scarico** (art. 11) e **rifiuti** (art. 12).
 8. Le Parti contraenti devono assicurarsi che gli operatori dispongano di **impianti per lo smaltimento** dei rifiuti e delle sostanze e materiali pericolosi o nocivi, che siano **date adeguate istruzioni** in merito e che siano imposte delle **sanzioni in caso di illegalità** (art. 13). Sono previste delle **eccezioni** (art. 14).
 9. Sono previsti dei provvedimenti specifici relativi alle **misure di sicurezza** (art. 15), ai **piani di emergenza** (art. 16), alla **notificazione degli incidenti** (art. 17), alla **mutua assistenza in caso di emergenza** (art. 18), al **monitoraggio delle installazioni e dell'impatto delle attività sull'ambiente** (art. 19), alla **rimozione delle installazioni abbandonate o in disuso** (art. 20) e alla **protezione delle aree specialmente protette** (art. 21).
 10. Le Parti contraenti s'impegnano a **cooperare** per: (i) promuovere **degli studi e dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica** (art. 22); (ii) elaborare **delle regole, degli standard, delle pratiche e procedure raccomandate** (art. 23); (iii) formulare e attuare **dei programmi di assistenza scientifica e tecnologica ai Paesi in via di sviluppo** (art. 24); (iv) assicurare **un'informazione reciproca** sulle misure, i risultati e le difficoltà relativi all'applicazione del presente protocollo (art. 25); (v) prendere **le misure necessarie per prevenire l'inquinamento transfrontaliero** (art. 26); (vi) formulare e adottare **regole e procedure appropriate in tema di responsabilità e risarcimento dei danni** (art. 27).
 11. Ciascuna Parte contraente è tenuta a nominare una o più **autorità competenti** responsabili incaricate del rilascio, rinnovo e registrazione delle autorizzazioni, della concessione e registrazione dei permessi generali e specifici, dell'approvazione e certificazione dei sistemi di trattamento delle acque di scarico, dell'approvazione preventiva di scarichi eccezionali, dell'adozione di procedure di monitoraggio e della supervisione della rimozione delle installazioni (art. 28).
 12. Sono inclusi **7 Allegati** che completano le disposizioni contenute nel presente Protocollo. Gli Allegati I e II elencano rispettivamente le sostanze e materiali pericolosi o nocivi la cui eliminazione è vietata o subordinata al rilascio di un previo permesso specifico. L'Allegato III elenca i fattori che devono essere considerati per il rilascio dei permessi (generali e specifici). L'Allegato IV disciplina la valutazione d'impatto ambientale. L'Allegato V riguarda gli oli, i miscugli di oli, i fluidi di perforazioni e i relativi residui. L'Allegato VI disciplina le misure di sicurezza che le Parti devono osservare. L'Allegato VII è dedicato ai piani di emergenza.

Vedi: Convenzione attinente in materia:
▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26], emendata (Barcellona, 1995).

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 14.10.1994, ma non l'ha ancora ratificato.*

69 TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

Data di adozione: 17.12.1994
Luogo di adozione: Lisbona
Data di entrata in vigore: 16.04.1998
Lingue: francese, inglese, italiano, russo, spagnolo, tedesco
Depositario: Portogallo
Segretariato: Energy Charter Secretariat
Boulevard de la Woluwe 56
B-1200 Bruxelles
E-mail: info@encharter.org
Sito internet: <http://www.encharter.org/>

Emendamenti/Protocolli: • Emendamenti adottati a Bruxelles il 24.04.1998, provvisoriamente in vigore in attesa della ratifica da parte delle Parti al Trattato sulla Carta dell'Energia.
• Protocollo della Carta dell'Energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati [70].

Obiettivi

Istituire un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Carta”, “Parte contraente”, “Organizzazione regionale di integrazione economica”, “materiali e prodotti energetici”, “attività economica nel settore dell'energia”, “investimento”, “investitore”, “investire” o “realizzare investimenti”, “utili”, “area”, “GATT 1947”, “GATT 1994”, “proprietà intellettuale”, “Protocollo della Carta dell'Energia”, “Dichiarazione sulla Carta dell'Energia”, “valuta liberamente convertibile” (art. 1)
2. Le Parti contraenti s'impegnano ad adempiere una serie di **provvedimenti** riguardanti il commercio di materiali e prodotti energetici, in particolare per:
 - promuovere il loro accesso ai mercati internazionali e sviluppare un loro mercato aperto e competitivo, in conformità al GATT e agli atti correlati (art. 3-6);
 - agevolare il loro transito (art. 7);
 - promuovere l'accesso alla tecnologia energetica ed il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria (art. 8);
 - promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali al fine di finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e di effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia (art. 9).
3. Le Parti contraenti incoraggiano e creano condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per promuovere, tutelare e disciplinare gli **investimenti** (artt. 10-17).
4. Le Parti contraenti riconoscono la **sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche** nell'osservanza delle norme del diritto internazionale (art. 18).

-
5. Ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, gli **impatti nocivi per l'ambiente** dovuti ad operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia (art. 19).
 6. È prevista una procedura per la soluzione delle **controversie** (artt. 26-28).
 7. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari **protocolli o dichiarazioni** sulla Carta dell'energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta (art. 33).
 8. Sono istituiti una **Conferenza della Carta dell'energia** che si riunisce periodicamente al fine di esaminare l'applicazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli (art. 34) e un **Segretariato** incaricato di fornire alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti (art. 35).
 9. Sono inclusi **14 Allegati**.

Gli **emendamenti adottati il 24.04.1998** riguardano le **disposizioni su questioni commerciali**. Essi hanno lo scopo di stabilire un valido quadro internazionale, basato sulle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nel settore del commercio dei materiali energetici, dei prodotti e apparecchiature connesse all'energia, nei casi in cui è coinvolto almeno un partner non membro dell'OMC.

Vedi: Accordi attinenti in materia:

- ▶ Accordo su un programma internazionale per l'energia [25];
- ▶ Carta europea per l'energia [57].

*L'Italia ha aderito al **Trattato sulla Carta dell'Energia insieme al Protocollo della Carta dell'Energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati:***

<i>Firma</i>	17.12.1994
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 415 del 10.11.1997 - GU 283 SO del 04.12.1997
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	16.12.1997
<i>Entrata in vigore</i>	16.04.1998

70 PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI

Data di adozione: 17.12.1994
Luogo di adozione: Lisbona
Data di entrata in vigore: 16.04.1998
Lingue: francese, inglese, italiano, russo, spagnolo, tedesco
Depositario: Portogallo
Segretariato: Energy Charter Secretariat
Boulevard de la Woluwe 56
B-1200 Bruxelles
E-mail: info@encharter.org
Sito internet: <http://www.encharter.org/>

Obiettivi

Favorire la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile e la creazione di condizioni quadro che inducano i produttori ed i consumatori ad utilizzare l'energia per quanto possibile in maniera economica, efficiente e rispettosa dell'ambiente, in particolare mediante l'organizzazione di mercati dell'energia efficienti e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e incoraggiare la cooperazione nel settore dell'efficienza energetica (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Carta", "Parte contraente", "Organizzazione regionale di integrazione economica", "ciclo dell'energia", "rapporto costo-efficacia", "miglioramento dell'efficienza energetica", "impatto ambientale" (art. 2).
2. Le Parti s'impegnano a: (i) cooperare e, ove opportuno, assistersi reciprocamente nell'elaborare e nell'attuare **politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica**; (ii) stabilire delle politiche di efficienza energetica e dei quadri giuridici e regolamentari opportuni; (iii) realizzare in pieno i benefici dell'efficienza energetica nell'intero ciclo dell'energia; (iv) includere nelle politiche di efficienza energetica delle misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e delle misure a lungo termine per migliorare l'efficienza energetica in tutto il ciclo dell'energia; (v) riconoscere il ruolo essenziale del settore privato; (vi) tener conto, nell'azione di cooperazione o coordinata, dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente di cui sono Parti; (vii) avvalersi dei lavori e dell'esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e ad evitare duplicazioni (art. 3).
3. Ciascuna Parte contraente si adopera a garantire che le **politiche di efficienza energetica siano coordinate tra tutte le autorità responsabili** (art. 4).
4. Le Parti contraenti formulano **strategie ed obiettivi politici per migliorare l'efficienza energetica e ridurre così l'impatto sull'ambiente** del ciclo dell'energia nel modo opportuno rispetto alle loro condizioni energetiche specifiche (art. 5). Per realizzare tali obiettivi, esse elaborano, attuano ed aggiornano periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione (art. 8).
5. Le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di **nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti** relativi all'efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all'energia e si adoperano per sfruttare e promuovere l'accesso ai mercati di

capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente connessa con l'efficienza energetica (art. 6).

6. Le Parti contraenti, in conformità con i provvedimenti del Trattato sulla Carta dell'Energia, incoraggiano gli **scambi commerciali e la cooperazione** in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione (art. 7).
7. Le Parti **cooperano** nei vari settori elencati nell'**Allegato**, in particolare nella valutazione dell'impatto del ciclo dell'energia sull'ambiente, nell'elaborazione di misure economiche, legislative e regolamentari (art. 9).
8. È **allegato** un elenco illustrativo e non esaustivo di possibili settori di cooperazione, ai sensi dell'articolo 9.

Vedi: Accordi e Trattati attinenti in materia:

- ▶ Accordo su un programma internazionale per l'energia [25];
- ▶ Carta europea per l'energia [57];
- ▶ Trattato sulla Carta dell'Energia [69].

*L'Italia ha aderito al **presente Protocollo** insieme al **Trattato sulla Carta dell'Energia**:*

Firma 17.12.1994

Provvedimento nazionale Legge 415 del 10.11.1997 - GU 283 SO del 04.12.1997

Ratifica, notifica, adesione 16.12.1997

Entrata in vigore 16.04.1998

71 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Data di adozione: 20.12.1994
Luogo di adozione : Chambéry
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Conservare e incoraggiare un'agricoltura di montagna adatta al territorio e compatibile con l'ambiente (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi del presente Protocollo nelle **altre politiche** (art. 2).
2. Le Parti contraenti s'impegnano ad adempiere i loro **obblighi fondamentali nel quadro della politica economica globale**, in particolare ad adattare la politica agricola alle esigenze di uno sviluppo durevole ed equilibrato (art. 3).
3. Le Parti convengono di riconoscere il **ruolo degli agricoltori** nella conservazione del paesaggio naturale e rurale e di associarli alle decisioni e misure relative alle regioni montane (art. 4).
4. Ciascuna Parte stabilisce, nel quadro istituzionale esistente, il livello più appropriato per la **concertazione e la cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali direttamente interessati**, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di utilizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'elaborazione e l'attuazione delle relative politiche e misure (art. 5).
5. Le Parti convengono di stimolare la **cooperazione internazionale** per quanto riguarda in particolare: (a) la valutazione comune dello sviluppo della politica agricola e la consultazione reciproca in merito alle decisioni importanti per l'attuazione del presente Protocollo; (b) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera di tutte le istituzioni competenti, in particolare le amministrazioni regionali e le collettività locali, per assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle misure stabiliti dal presente Protocollo; (c) lo scambio di conoscenze e esperienze e la creazione di iniziative comuni tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media (art. 6).
6. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare **misure specifiche** ai fini del presente Protocollo, in particolare a:
 - differenziare le misure di politica agricola in funzione delle varie condizioni e **incoraggiare l'agricoltura di montagna** nelle zone svantaggiate (art. 7);
 - tenere conto delle condizioni particolari delle zone montane nel quadro della **pianificazione territoriale e del paesaggio rurale** (art. 8);
 - promuovere l'impiego e la diffusione, nelle zone montane, di **metodi di produzione estensive, naturali e caratteristiche del luogo** nonché la protezione e la valorizzazione della produzione di **prodotti agricoli tipici** (art. 9);
 - **adattare le modalità di allevamento al territorio**, nel rispetto della **diversità del patrimonio genetico** (art. 10);
 - **agevolare la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura montana** al fine di incrementarne la vendita in situ e di rinforzare la loro competitività sui mercati nazionali ed internazionali, in particolare mediante le denominazioni di origine controllata ed i marchi di qualità (art. 11);

- tenere conto, nel caso di **limitazione della produzione agricola**, delle esigenze particolari nelle zone montane, in rispetto del territorio e dell'ambiente (art. 12);
 - adoperarsi per **integrare agricoltura e silvicoltura** (art. 13);
 - incoraggiare la creazione e lo sviluppo di **fonti supplementari di redditi** nelle zone montane, in particolare nei settori collegati all'agricoltura, quali l'economia forestiera, il turismo e l'artigianato, nel rispetto della conservazione del paesaggio naturale e rurale (art. 14);
 - favorire le iniziative dirette ad assicurare un **miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro** delle persone impiegate nel settore di attività agricole e forestiere nelle zone montane, quali i collegamenti, le costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni ed edifici agricoli, l'acquisto ed il mantenimento di installazioni ed attrezzature tecniche (art. 15);
 - adottare **misure complementari** a quelle previste nel presente Protocollo (art. 16).
7. Le Parti contraenti incoraggiano ed armonizzano, in stretta collaborazione, **la ricerca e l'osservazione sistematica** ai fini del presente Protocollo nonché la raccolta e la diffusione dei risultati e delle informazioni mediante un sistema di informazione comune. Esse elaborano ed aggiornano periodicamente un **rapporto comparativo della situazione economica e sociale** dell'agricoltura di montagna nelle diverse zone montane, con particolare enfasi sui temi e le zone con problemi particolari, sull'efficacia delle misure adottate e sulle misure da adottare. I temi prioritari sono elencati nell'Annesso al Protocollo (art. 17).
 8. Le Parti contraenti favoriscono la **formazione e l'informazione del pubblico** per quanto riguarda gli obiettivi, le misure e l'attuazione del presente Protocollo. I temi prioritari figurano nell'Annesso al Protocollo (art. 18).
 9. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'**attuazione del presente Protocollo** mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 19). Esse presentano periodicamente al Comitato permanente un **reso conto sulle misure adottate e la loro efficacia** al fine di controllare che gli obblighi siano stati rispettati (art. 20).
 10. Le Parti contraenti esaminano e valutano regolarmente l'**efficacia dei provvedimenti** del presente Protocollo e, se del caso, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 21).
 11. È incluso un **Annesso** relativo ai temi prioritari di ricerca e formazione.

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 20.12.1994.*

72 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Data di adozione: 20.12.1994
Luogo di adozione: Chambéry
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Riconoscere la peculiarità del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali ed europee, armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici, gestire le risorse ed il territorio in modo misurato e compatibile con l'ambiente, riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo, favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino, rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali, favorire le pari opportunità della popolazione residente nello sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle competenze territoriali, tenere conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano a provvedere alle **misure necessarie** al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e convengono di creare le condizioni generali che permettano di adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare: (a) rafforzare le capacità di azione degli enti territoriali in coerenza con il principio di sussidiarietà; (b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture; (c) assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, mediante misure efficaci nei rispettivi ambiti nazionali; (d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e di condizioni svantaggiate delle attività economiche nel territorio alpino, le misure necessarie a mantenere tali attività in modo compatibile con l'ambiente; (e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale (art. 2).
2. Le Parti contraenti s'impegnano a prendere in considerazione alcuni **criteri ambientali nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile delle regioni alpine** (art. 3).
3. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la **cooperazione internazionale** tra gli Enti competenti del territorio alpino (art. 4).
4. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi del presente Protocollo nelle **altre politiche**, in particolare nell'ambito dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonché dell'approvvigionamento di risorse, soprattutto di acqua ed energia (art. 5).
5. Le Parti contraenti istituiscono **strumenti di coordinamento delle politiche settoriali** al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle rispettive regioni (art. 6).
6. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente

interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure conseguenti (art. 7).

7. Le Parti contraente s'impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a:
 - definire dei **piani e/o programmi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile**, concernenti in particolare lo sviluppo economico regionale, le aree rurali, le aree urbanizzate, la protezione della natura e del paesaggio ed i trasporti (artt. 8 e 9);
 - esaminare la **compatibilità dei progetti**, sia pubblici che privati, valutandone gli effetti diretti ed indiretti sulla natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio (art. 10);
 - esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di imputare agli utenti il **costo della messa a disposizione delle risorse**, di attribuire dei **compensi** per le prestazioni rese nell'interesse generale o per le attività economiche svantaggiate da difficoltà naturali e di garantire un **indennizzo** equo per le limitazioni nell'uso delle risorse (art. 11);
 - esaminare la possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile de territorio alpino mediante **misure economiche e finanziarie**, ad integrazione di quelle nell'art. 11 (art. 12);
 - adottare **misure integrative** a quelle previste dal presente Protocollo (art. 13).
8. Le Parti contraenti promuovono e concertano, in strette cooperazione, **la ricerca scientifica e l'osservazione** in funzione di una migliore conoscenza delle interrelazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, nonché del loro sviluppo futuro, mediante programmi comuni o integrati. Esse provvedono affinché i risultati della ricerca e dell'osservazione siano raccolti in un sistema comune di osservazione permanente dello stato di fatto e dell'evoluzione del territorio alpino e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente (art. 14).
9. Le Parti contraenti promuovono la **formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica** in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente protocollo (art. 15).
10. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'**attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 16).
11. Le Parti contraenti presentano periodicamente al Comitato permanente un reso conto sulle misure adottate e la loro efficacia al fine di verificare il **rispetto da parte delle Parti firmatarie degli obblighi** derivanti dal presente Protocollo (art. 17).
12. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente l'**efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se del caso, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 18).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];

-
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 20.12.1994.*

73 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Data di adozione: 20.12.1994
Luogo di adozione: Chambéry
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Proteggere, curare e, in quanto necessario, ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità rigenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale (art. 1).

Provvedimenti

1. Ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le **misure necessarie** per assicurare la protezione, la cura e, in quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile (art. 2).
2. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la **cooperazione internazionale** nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio (art. 3).
3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi del presente Protocollo nelle **altre politiche** (art. 4).
4. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure conseguenti (art. 5).
5. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a:
 - presentare dei **rapporti** sullo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I (art. 6);
 - stabilire dei **modelli, programmi e/o piani**, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino (art. 7);
 - perseguire, sulla base della **pianificazione** paesaggistica, in sintonia con la pianificazione territoriale, la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale (art. 8);
 - creare i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, che potrebbero compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, venga fatta una **valutazione degli effetti diretti e indiretti** sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico, da considerare nell'autorizzazione e/o realizzazione delle opere (art. 9);
 - perseguire nell'intero territorio alpino la **riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio**, tenuto conto degli interessi della popolazione residente che provvede affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio (art. 10);

- conservare, gestire e, dove necessario, ampliare le **aree protette** esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché istituire delle nuove, dove possibile, oltre a promuovere il mantenimento e l'istituzione di parchi nazionali e di zone di rispetto e di quiete (art. 11);
 - assumere le misure idonee a creare una **rete nazionale e transfrontaliera di aree protette**, di biotipi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione, armonizzando gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere (art. 12);
 - assicurare la **conservazione duratura dei biotipi** naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale funzionale, promovendo inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi (art. 13);
 - assumere le misure idonee a **conservare le specie animali e vegetali autoctone** con la loro diversità specifica e con popolamenti sufficienti, procedendo ad assicurare gli habitat in una consistenza adeguata (art. 14);
 - vietare, salve eccezioni, il **prelievo ed il commercio di determinate specie animali o vegetali**, o loro parti, prelevate dalla natura (art. 15);
 - promuovere, a certe condizioni e sulla base di conoscenze scientifiche, la **reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali autoctone**, nonché di sottospecie, razze e ecotipi (art. 16);
 - assicurare, salve eccezioni, il **divieto d'introduzione di specie animali e vegetali selvatiche** in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato (art. 17);
 - limitare il **rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche** ai soli casi che non comportino alcun rischio per l'uomo e l'ambiente (art. 18);
 - adottare **misure integrative** a quelle previste dal presente Protocollo (art.19).
6. Le Parti contraenti promuovono e concertano, in stretta cooperazione, la **ricerca scientifica e l'osservazione** a supporto della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'Allegato II. Esse provvedono affinché i risultati di ricerca e osservazione siano raccolti in un sistema comune di osservazione permanente dello stato di fatto e dell'evoluzione del territorio alpino e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro vigente (art. 20).
 7. Le Parti contraenti promuovono **l'istruzione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica** in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo (art. 21).
 8. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'**attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 22).
 9. Le Parti contraenti presentano periodicamente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia al fine di verificare il **rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi** derivanti dal presente Protocollo (art. 23).
 10. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente l'**efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se necessario, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 24).
 11. Sono inclusi **2 Allegati**: l'Allegato I contiene l'elenco delle materie oggetto dei rapporti ai sensi dell'articolo 6, l'**Allegato II** si riferisce ai temi di ricerca di cui all'articolo 20.

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

-
- Vedi:** Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:
- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
 - ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 20.12.1994.*

74 PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO

Data di adozione: 10.06.1995
Luogo di adozione: Barcellona
Data di entrata in vigore: 12.12.1999
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Emendamenti: Allegati adottati a Monaco il 24.11.1996

Obiettivi

Conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità degli ecosistemi nonché la diversità biologica nel Mediterraneo.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "diversità biologica", "specie in pericolo", "specie endemica", "specie minacciata", "stato di conservazione di una specie", "Parti", "Organizzazione", "Centro" (art. 1)
2. La **zona di applicazione** del presente Protocollo è la zona del Mare Mediterraneo delimitata all'art. 1 della Convenzione (art. 2).
3. Le Parti adottano le misure necessarie per adempiere i loro **obblighi**, in particolare per:
 - proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e rispettosa dell'ambiente gli **spazi aventi un valore naturale o culturale particolare**, specialmente mediante la creazione di zone particolarmente protette;
 - proteggere, preservare e gestire le **specie animali e vegetali in pericolo o minacciate** (art. 3).
4. L'istituzione di **zone particolarmente protette** ha come obiettivo la salvaguardia (i) degli ecosistemi marini e costieri, (ii) degli habitat in pericolo di estinzione o critici per la sopravvivenza, (iii) degli habitat necessari per la sopravvivenza, la riproduzione ed il rinnovo delle specie animali e vegetali in pericolo, minacciate o endemiche, iv) dei siti di speciale interesse sul piano scientifico, estetico, culturale o educativo (art. 4).
5. Ciascuna Parte può creare zone particolarmente protette nelle zone marine e costiere sottoposte alla sua sovranità o alla sua giurisdizione adottando tutte le **misure di protezione** richieste per garantirne la salvaguardia nonché quelle necessarie alla **pianificazione, gestione e supervisione** delle suddette aree, ivi inclusi gli **studi di impatto ambientale** (artt. 5-7, 17).
6. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di gestione e di preservazione delle zone naturali e di protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, le Parti istituiscono una **"Lista delle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea"** (Lista delle ASPIM) che figura all'Allegato I (artt. 8-10).
7. Le Parti adottano **misure nazionali e misure concertate** per garantire la protezione e la

preservazione delle specie animali e vegetali che figurano nell'Allegato II relativo alle specie in pericolo o minacciate e nell'Allegato III relativo alle specie il cui sfruttamento è regolamentato (artt. 11-12).

8. Le Parti adottano tutte le misure appropriate per regolamentare l'introduzione volontaria o accidentale, nella natura, di **specie non indigene o modificate geneticamente** e per sradicare quelle già introdotte che causano o potrebbero causare danni ad ecosistemi, habitat o specie (art. 13).
9. Le Parti adottano **disposizioni comuni**, in particolare per quanto riguarda:
 - l'elaborazione d'**inventari** esaurienti delle zone e delle specie animali o vegetali in pericolo o minacciate (art. 15);
 - l'adozione di **criteri comuni** per la scelta delle zone marine e costiere e delle specie e di **linee direttive** per la creazione e la gestione delle zone protette (art. 16);
 - gli **studi d'impatto ambientale** (art. 17);
 - l'**integrazione delle attività tradizionali** (art. 18);
 - la **pubblicità, l'informazione, la sensibilizzazione ed istruzione del pubblico** (art. 19);
 - la **ricerca scientifica, tecnologica, anche nel settore della gestione** (art. 20);
 - la **cooperazione e l'assistenza reciproca** (artt. 21-22);
 - la presentazione alle riunioni ordinarie delle Parti di **rapporti sull'applicazione del presente Protocollo** (art. 23).
10. Ciascuna Parte designa un **Punto focale nazionale** per assicurare il collegamento con il Centro di Attività Regionali per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici dell'applicazione del presente Protocollo (art. 24).
11. Sono inclusi **tre Allegati**: l'Allegato I contiene i "Criteri comuni per la scelta delle aree marine e costiere protette che potrebbero essere incluse nella lista delle ASPIM"; l'Allegato II contiene la "Lista delle specie in pericolo o minacciate"; l'Allegato III contiene la "Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato".

Nota: Il presente Protocollo sostituisce il Protocollo relativo alle zone particolarmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982).

Gli **Allegati** sono stati adottati il 24.11.1996 a Monaco.

Il **Centro di Attività Regionali per le Zone Particolarmente Protette** (SPA/RAC) è stato istituito a Salammbò, presso Tunisi, ed è operante dal 1987.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26].

*L'Italia ha aderito al presente **Protocollo**:*

Firma 10.06.1995

Provvedimento nazionale Legge 175 del 27.05.1999 - GU 140 del 17.06.1999

Ratifica, notifica, adesione 07.09.1999

Entrata in vigore 12.12.1999

Nota: *L'Italia non ha ancora ratificato gli Allegati adottati a Monaco il 24.11.1996*

75 ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCK DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LÀ DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCK DI PESCI GRANDI MIGRATORI

Data di adozione: 04.08.1995
Luogo di adozione: New York
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017
Sito internet:
<http://untreaty.un.org/English/treaty.asp>

Obiettivi

Assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni** : “misure di conservazione e di gestione”, “pesce”, “intesa” e **campo di applicazione** (artt. 1 e 3).
2. Gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare s'impegnano a: (a) **adottare misure** per realizzare gli obiettivi del presente Accordo; (b) accertarsi che tali misure siano **fondate sui dati scientifici affidabili** e siano atte a mantenere o ripristinare gli stock a livelli tali da garantire il massimo rendimento costante; (c) applicare **l'approccio precauzionale** secondo l'art. 6; (d) valutare **l'impatto della pesca e delle altre attività dell'uomo, nonché dei fattori ecologici**, sugli stock in oggetto e sulle relative specie; (e) adottare le misure di conservazione e di gestione necessarie; (f) **ridurre al minimo l'inquinamento, i rifiuti, gli scarichi, le catture** con attrezzature perse o abbandonate, le catture di specie di pesci e di altre non previste nonché l'impatto sulle specie affini o dipendenti, in particolare quelle minacciate di estinzione; (g) **proteggere la diversità biologica** nell'ambiente marino; (h) adottare **misure per impedire o far cessare uno sfruttamento** o una capacità eccessivi e affinché le attività di pesca non raggiungano un livello incompatibile con l'utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche; (i) tener conto degli **interessi dei pescatori** che si dedicano alla pesca artigianale ed alla pesca di sussistenza; (j) raccogliere e mettere in comune **dati completi ed esatti sulle attività di pesca**; (k) incoraggiare la **ricerca scientifica** e l'elaborazione di **tecnologie appropriate**; (l) applicare misure di conservazione e di gestione mediante **efficaci sistemi di osservazione, di controllo e di sorveglianza** e vigilare sulla loro osservanza (art. 5).
3. Gli Stati parti stabiliscono delle **modalità specifiche** per garantire una larga applicazione dell'**approccio precauzionale** in materia di conservazione, di gestione e di utilizzazione degli stock i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, per proteggere le risorse biologiche marine e preservare l'ambiente marino (art. 6).
4. Gli Stati costieri interessati e gli Stati i cui cittadini sfruttano tali stock in un settore adiacente dell'alto mare s'impegnano a fare ogni sforzo per **intendersi sulle misure necessarie per la conservazione di tali stock** nel settore adiacente dell'alto mare e a cooperare per

assicurare la conservazione e favorire lo sfruttamento ottimale di questi stock nell'insieme della regione. Gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare hanno l'obbligo di cooperare per adottare misure compatibili per quanto riguarda la conservazione e la gestione di questi stock (art. 7).

5. Sono previsti **provvedimenti relativi ai meccanismi di cooperazione internazionale** per la conservazione e la gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, in particolare mediante **organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali** (artt. 8-16); sono inoltre previsti **provvedimenti concernenti Stati non membri, oppure organizzazioni e Stati non partecipanti ad intese** (art. 17).
6. Gli Stati che hanno navi che pescano in alto mare prendono le misure necessarie affinché quelle che battono la loro bandiera osservino le **misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione** e non svolgano attività tali da pregiudicarne l'efficacia (artt. 18 e 19).
7. Gli Stati stabiliscono le **modalità di cooperazione internazionale in materia di polizia**, ivi comprese le **procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione** (artt. 20-22).
8. Lo **Stato del porto** ha il diritto e l'obbligo di prendere misure secondo il diritto internazionale per garantire l'efficacia delle misure sub-regionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione, in particolare può controllare i documenti, le attrezzature di pesca e le catture a bordo dei pescherecci (art. 23).
9. Le Parti forniscono **assistenza agli Stati in via di sviluppo** per aiutarli ad applicare il presente Accordo, in particolare per costituire fondi di contributi speciali (artt. 24-26).
10. Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro **controversie** per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi specifici di loro scelta (artt. 27-32).
11. L'efficacia del presente Accordo viene valutata da una **Conferenza di revisione**, convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, che può proporre, se del caso, i mezzi per rafforzare il contenuto nonché i metodi per raggiungere al meglio gli obiettivi (art. 36).
12. Sono inclusi **due Allegati** relativi alle norme richieste per la raccolta e la messa in comune dei dati (Allegato I) e alle direttive per l'applicazione di punti di riferimento prudenziali ai fini della conservazione e della gestione degli stock i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci migratori (Allegato II).

Vedi Convenzioni e Accordi attinenti in materia:

- ▶ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [41];
- ▶ Accordo di attuazione della parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982 [67].

*L'Italia ha aderito al presente **Accordo**:*

<i>Firma</i>	27.06.1996
<i>Provvedimento nazionale</i>	Legge 498 del 15.12.1998 - GU 20 SO del 26.01.1999
<i>Ratifica, notifica, adesione</i>	non disponibile
<i>Entrato in vigore</i>	non disponibile

76 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE

Data di adozione: 27.02.1996
Luogo di adozione: Brdo-Kranju
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, svilupparle o incrementarle e migliorare la loro stabilità (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché: (a) siano adottati metodi **di rinnovazione forestale naturale**; (b) sia perseguita una **costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata**, con specie arboree adatte al sito; (c) sia impiegato **un materiale di riproduzione forestale autoctono**; (d) siano evitate erosioni e compattazione del suolo, mediante **metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente** (art. 1).
2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle **altre politiche**, in particolare nei seguenti ambiti: (a) l'inquinamento atmosferico; (b) i popolamenti di ungulati; (c) il pascolo boschivo; (d) la valorizzazione ricreativa; (e) la valorizzazione economico-forestale; (f) i rischi di incendi boschivi; (g) il personale addetto (art. 2).
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più appropriato per la **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di utilizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'elaborazione e l'attuazione delle relative politiche e misure (art. 3).
4. Le Parti contraenti convengono di stimolare la **cooperazione internazionale**, per quanto riguarda in particolare: (a) le valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale; (b) la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; (c) lo scambio di conoscenze e esperienze, le iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media (art. 4).
5. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, in particolare a:
 - predisporre gli **elementi fondamentali necessari alla pianificazione forestale** (art. 5), che comprendono un'esauriente **ricognizione dei siti**, nonché un rilevamento delle **funzioni delle foreste**, in particolare le **funzioni protettive** (art. 6), **economiche** (art. 7), di **carattere sociale e ecologico** (art. 8);
 - realizzare degli interventi che assicurino l'**accesso alle foreste**, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione economica e per la loro cura con metodi naturali (art. 9);
 - istituire **riserve forestali naturali** in numero e estensione sufficiente nonché a gestirle in

-
- funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e della ricerca (art. 10);
- incentivare e compensare in modo adeguato e sufficiente l'attività forestale, in particolare le misure indicate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 (art. 11);
 - adottare misure integrative oltre a quelle previste dal presente Protocollo (art. 12).
6. Le Parti contraenti promuovono e concertano, in stretta cooperazione, la **ricerca e l'osservazione sistematica** ai fini del presente Protocollo, mediante progetti di ricerca finalizzati allo studio, alla cura, alla tutela delle foreste montane come ecosistema e alle loro funzioni e progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati, nonché la raccolta e la diffusione dei risultati di ricerca e osservazione mediante un sistema di informazione comune (art. 13).
7. Le Parti contraenti promuovono l'**istruzione, l'aggiornamento e l'informazione pubblica** in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo; esse provvedono, in particolare, all'assistenza tecnica e all'aggiornamento professionale dei gestori delle foreste (art. 14).
8. Le Parti contraenti si impegnano ad **assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate** nel quadro istituzionale vigente (art. 15) e presentano periodicamente al Comitato Permanente un **resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia** al fine di controllare che gli obblighi siano stati rispettati (art. 16).
9. Le Parti contraenti **esaminano e valutano regolarmente l'efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se del caso, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 17).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 27.02.1996.*

77 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ E L'INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE

Data di adozione: 03.05.1996
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione
Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Obiettivi

Adottare regole e procedure internazionali uniformi al fine di determinare le questioni di responsabilità ed indennizzo per i danni causati da incidenti connessi al trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “nave”, “persona”, “proprietario”, “ricevitore”, “sostanze nocive e potenzialmente pericolose (SNPP)”, “danni”, “misure di prevenzione”, “incidente”, “trasporto via mare”, “carico contribuente”, “Fondo SNPP”, “unità di conto”, “Stato di immatricolazione della nave”, “terminal”, “Direttore”, “Organizzazione”, “Segretario Generale” (art. 1).
2. È stabilito l'**ambito di applicazione** della Convenzione (artt. 3-5).
3. Ciascuno Stato Parte garantisce il **rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione** ed adotta idonee misure secondo la sua legislazione, ivi comprese le sanzioni che riterrà necessarie, al fine dell'effettivo adempimento di detti obblighi (art. 6).
4. Sono specificati i criteri di **responsabilità** per i danni causati da SNPP (artt. 7-11).
5. Ciascuna nave deve essere munita di un **certificato di assicurazione obbligatoria** conforme al modello di cui all'Annesso I (artt. 12).
6. È istituito un **Fondo Internazionale per le Sostanze Nocive e Potenzialmente Pericolose** (Fondo SNPP), costituito da un'Assemblea e da un Segretariato, e sono specificati i criteri e la procedura d'indennizzo (artt. 13-44).
7. Gli **Annessi I e II** relativi rispettivamente al certificato di assicurazione e alle regole per il calcolo dei contributi annuali sul conto generale sono parte integrante della Convenzione.

L'Italia non ha ancora aderito alla presente Convenzione.

78 PROTOCOLLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO CAUSATO DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DAL LORO SMALTIMENTO

Data di adozione: 01.10.1996
Luogo di adozione: Smirne
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, francese, inglese, spagnolo
Depositario: Spagna
Segretariato: UNEP/MAP
48 Vassileos Konstantinou Avenue
GR 11635 Athens
E-mail: unepmedu@unepmap.gr
Sito internet: <http://www.unepmap.org/>

Obiettivi

Controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nel Mediterraneo al fine di proteggere l'ambiente.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "Parte", "rifiuti", "rifiuti pericolosi", "smaltimento", "movimenti transfrontalieri", "sito approvato o facility", "Autorità competente", "metodi di produzione puliti", "gestione rispettosa dell'ambiente", "area sotto la giurisdizione nazionale dello Stato", "Stato di esportazione", "Stato di importazione", "Stato di transito", "esportatore", "importatore", "generatore", "smaltitore", "traffico illecito", "persona", "Paesi in via di sviluppo" (art. 1).
2. **L'area del Protocollo** è quella definita nell'articolo 1 della Convenzione (art. 2)
3. Il Protocollo **si applica alle categorie di rifiuti** elencate nell'articolo 3.
4. Le Parti contraenti sono tenute **ad informare l'Organizzazione dell'esistenza di rifiuti**, diversi da quelli elencati nell'Allegato I, **considerati come pericolosi secondo la legislazione nazionale** (art. 4).
5. Le Parti contraenti s'impegnano a prendere le **misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare l'inquinamento** nell'area del Protocollo causato dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento. Esse prendono le appropriate misure legali ed amministrative per proibire l'esportazione ed il transito di rifiuti pericolosi verso Paesi in via di sviluppo. Le Parti che non sono Stati membri dell'Unione Europea proibiscono qualsiasi importazione o transito di sostanze pericolose (art. 5).
6. Il Protocollo prevede una serie di provvedimenti relativi al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi: (i) **procedura di notificazione**, secondo le modalità indicate nell'articolo IV, che tiene conto dei provvedimenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (art. 6); (ii) **dovere di reimportare** i rifiuti pericolosi (art. 7), appropriate misure legislative per prevenire e penalizzare il **traffico illecito** (art. 9).
7. Le Parti s'impegnano a **cooperare nel settore scientifico e tecnologico** per sviluppare e implementare delle nuove metodologie per ridurre ed eliminare i rifiuti pericolosi e per prendere delle misure appropriate per prevenire i problemi di inquinamento dovuti al movimento di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento basate sullo sviluppo di metodi di produzione puliti (art. 8). Le parti si impegnano a formulare ed implementare dei

programmi di assistenza finanziaria e tecnica per i Paesi in via di sviluppo al fine dell'applicazione del presente Protocollo (art. 10).

8. Le Parti s'impegnano a **scambiarsi informazioni** sulle misure, i risultati e le difficoltà relativi all'applicazione del protocollo (art. 11) e ad assicurare **un'adeguata informazione e partecipazione del pubblico** (art. 12).
9. Sono previste delle procedure specifiche per la **verifica** di comportamenti ritenuti in violazione degli obblighi sanciti dal Protocollo (art. 13), per la **valutazione dei danni** nonché della **responsabilità e dell'indennizzo** per danni causati dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi (art. 14).
10. Sono inclusi **4 Allegati**: l'Allegato I elenca le categorie di rifiuti alle quale si applicano le disposizioni del Protocollo, l'Allegato II contiene la lista delle caratteristiche pericolose, l'Allegato III riguarda le operazioni di smaltimento, l'Allegato IV individua le informazioni che devono essere obbligatoriamente rese attraverso la notifica.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [26], emendata (Barcellona, 1995).

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 01.10.1996, ma non l'ha ancora ratificato.*

79 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE SOSTANZE

Data di adozione: 07.11.1996
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
Depositario: Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
Segretariato: IMO
4 Albert Embankment
UK-London SE1 7SR
E-mail: info@imo.org
Sito internet:
<http://www.imo.org/>

Obiettivi

Proteggere e salvaguardare l'ambiente marino da qualsiasi fonte di inquinamento e prendere delle misure efficaci per prevenire, ridurre e, dove possibile, eliminare l'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento a mare di rifiuti ed altre sostanze.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti s'impegnano ad applicare un **approccio di prevenzione** nonché il **principio del "chi inquina paga"** (art. 3).
2. Le Parti contraenti **vietano lo scarico** di qualsiasi rifiuto o altra sostanza **ad eccezione di quelle contenute nell'Allegato I**, ovvero: (1) materiali di dragaggio; (2) acque di scarico; (3) rifiuti di pesci o materie organiche prodotte da operazioni industriali della lavorazione dei pesci; (4) navi e piattaforme o altre installazioni in mare; (5) materiali geologici non inquinanti; (6) materiali organici di origine naturale; (7) materie prime, inclusi ferro, acciaio e altri materiali simili non pericolosi (art. 4).
3. È **vietato l'incenerimento in mare**, consentito nel testo del 1972, ma successivamente proibito con gli emendamenti del 1993 (art. 5).
4. È **vietata alle Parti contraenti l'esportazione** di rifiuti o altre sostanze in Stati non contraenti per il loro smaltimento o incenerimento in mare (art. 6).
5. **L'unica eccezione** prevista al divieto di smaltimento in mare è nel caso di forza maggiore, di pericolo di vita o grave rischio per la nave (art. 8).
6. Le Parti contraenti devono nominare una o più **autorità competenti** incaricate di rilasciare i permessi in conformità con le disposizioni del presente Protocollo, registrare i dati rilevanti, in particolare quelli sullo stato dei mari, di trasmetterli all'IMO insieme alle informazioni relative alle misure amministrative e legislative al fine dell'attuazione del Protocollo (art. 9).
7. Sono indicati i **provvedimenti relativi all'applicazione delle misure per l'attuazione del Protocollo** (art. 10).
8. Verranno stabilite le procedure ed i meccanismi necessari **per verificare e promuovere l'osservanza** del presente Protocollo (art. 11).
9. Le Parti contraenti s'impegnano a **cooperare** per raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo, in particolare con: (i) la conclusione di **accordi regionali**; (ii) la promozione di

supporto bilaterale o multilaterale alle Parti che richiedono formazione, consulenza, informazione; (iii) la promozione di **ricerca scientifica e tecnologica** pertinente ai fini del Protocollo (artt. 12-14).

10. Il **Protocollo è destinato a sostituire la Convenzione del 1972** (art. 23).

11. Le nuove Parti contraenti possono dare **attuazione progressiva** alla Convenzione nell'arco di cinque anni; a tal fine, è fornita un'adeguata **assistenza tecnica** (art. 26).

12. Sono inclusi 3 **Allegati**.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze [21].

*L'Italia non ha ancora aderito al **Protocollo del 1996**.*

80 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MARE MEDITERRANEO E DELLA ZONA ATLANTICA ADIACENTE

Data di adozione: 24.11.1996
Luogo di adozione: Monaco
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Principato di Monaco
Segretariato: ACCOBAMS Interim Secretariat
c/o Service of the Environment
3 Avenue de Fontvieille
MC 98000 Monaco
E-mail: mcvanklaveren@gouv.mc
Sito internet:
http://www.wcmc.org.uk/cms/acc_summ.htm

Obiettivi

Promuovere la conservazione dei cetacei e del loro habitat nella zona dell'Accordo.

Provvedimenti

1. Il **campo di applicazione geografico**, denominato **zona dell'Accordo**, include tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, ivi compresi i loro golfi e mari, e le acque interne che le collegano o ne sono collegate, nonché la zona atlantica adiacente al Mediterraneo ad ovest dello stretto di Gibilterra.

Il presente Accordo **si applica a tutte le specie di cetacei**, appartenenti o presenti sia accidentalmente che occasionalmente nella zona dell'Accordo, elencate nell'Annesso I.

Definizioni: "cetacei", "Convenzione", "Segretariato della Convenzione", "Segretariato dell'Accordo", "Comitato scientifico", "Area di ripartizione", "stato dell'area di ripartizione", "Organizzazione d'integrazione economica regionale", "Parte", "sotto-regione", "habitat" (art. 1).

2. Le Parti adottano delle **misure coordinate**, specificate nel piano di conservazione all'Annesso 2, al fine di raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei, in particolare ne proibiscono ogni prelievo deliberato e cooperano per creare e mantenere una rete di aree speciali protette per garantirne la conservazione (art. 2).
3. La **Riunione delle Parti**, che costituisce l'organo di decisione del presente Accordo, svolge in particolare i seguenti compiti: (a) esamina le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione dei cetacei della zona dell'Accordo e dei loro habitat; (b) esamina i progressi compiuti e le difficoltà eventuali incontrate per l'attuazione del presente Accordo; (c) impartisce raccomandazioni alle Parti e, se è il caso, adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia del presente Accordo (art. 3).
4. Il **Segretariato dell'Accordo**, oltre ad affiancare la Riunione delle Parti nello svolgimento di vari compiti organizzativi, prepara, consultando il Comitato scientifico e le Unità di coordinamento, le linee direttrici relative tra l'altro: (a) alla riduzione o all'eliminazione delle interazioni nocive uomo-cetacei; (b) ai metodi di protezione degli habitat e di gestione delle risorse naturali relative ai cetacei; (c) alle misure d'urgenza; (d) ai metodi di salvataggio (art. 4).
5. Sono istituite delle **Unità di coordinamento** incaricate di: (a) facilitare la messa in opera, nelle varie sotto-regioni, delle attività previste all'Annesso 2 del presente Accordo; (b)

raccogliere, valutare e diffondere le informazioni utili all'attuazione dell'Accordo; (c) fornire il supporto amministrativo alle riunioni del Comitato scientifico e preparare un rapporto per la Riunione delle Parti; (d) promuovere, in collaborazione con il Comitato scientifico ed il Segretariato dell'Accordo, studi e pubblicazioni internazionali, regolarmente aggiornati (art. 5).

6. La Riunione delle Parti elegge un **Ufficio**, composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti della Riunione delle Parti, incaricato in particolare di fornire direttive di politica generale, operative e finanziarie, al Segretariato dell'Accordo e alle Unità di coordinamento, concernenti l'applicazione e la promozione dell'Accordo (art. 6).
7. Il **Comitato scientifico**, composto da esperti, costituisce l'organo consultivo della Riunione delle Parti per quanto riguarda, tra l'altro, le questioni scientifiche e tecniche in merito all'attuazione dell'Accordo (art. 7).
8. Ciascuna Parte designa un **punto focale** ai fini del presente Accordo e prepara, per ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un **rapporto sull'attuazione dell'Accordo** con particolare attenzione alle misure di conservazione, alla ricerca scientifica e al monitoraggio continuo intrapresi (art. 8).
9. La Riunione delle Parti definisce le **disposizioni finanziarie** relative all'attuazione del presente Accordo (art. 9).
10. Sono inclusi **2 Annessi** che fanno parte integrante del presente Accordo. L'Annesso. 1 consiste in una lista indicativa delle specie di cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente, che fanno l'oggetto del presente Accordo; l'Annesso. 2 esplicita il piano di conservazione.

*L'Italia ha firmato il presente **Accordo** il 24.11.1996, ma non l'ha ancora ratificato.*

81 PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE DEL 1992 SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Data di adozione: 10.12.1997
Luogo di adozione: Kyoto
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite
Segretariato: un fccc
P.O. Box 260 124
D-53153 Bonn
E-mail: secretariat@unfccc.de
Sito internet: <http://www.unfccc.de/>

Obiettivi

Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotti dalle attività umane e stabilire gli impegni dei 38 Paesi industrializzati che aderiscono alla Convenzione.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Conferenza delle Parti”, “Convenzione”, “Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici”, “Protocollo di Montreal”, “Parti presenti e votanti”, “Parte inclusa nell’Annesso I” (art. 1).
2. Ciascuna Parte inclusa nell’Annesso I s’impegna ad attuare e/o elaborare politiche e misure, compatibilmente con le proprie circostanze nazionali, per **adempiere i propri impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni** nonché a cooperare con le altre Parti per migliorare l’efficacia individuale e combinata delle loro politiche e misure (art. 2).
3. Le Parti incluse nell’Annesso I s’impegnano, individualmente o congiuntamente, **ad assicurare che le emissioni antropiche** aggregate equivalenti di biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra elencati nell’Allegato A, non superino le **quantità stabilite**, calcolate in conformità agli impegni assunti sulle limitazioni quantificate delle emissioni e sulle riduzioni specificate nell’Allegato B ed in accordo con le disposizioni del presente articolo, con il fine di ridurre le emissioni globali di tali gas di almeno il 5%, rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012 (artt. 3-4).
4. Ciascuna Parte inclusa nell’Annesso I s’impegna a rendere operativo, non più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la **stima delle emissioni antropiche da sorgenti e degli assorbimenti** da meccanismi di rimozione di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal (art. 5).
5. Qualsiasi Parte inclusa nell’Annesso I può trasferire a, o acquisire da una qualsiasi altra di tali Parti, **quote di riduzione delle emissioni** risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da sorgenti ed all’aumento degli assorbimenti da meccanismi di rimozione dei gas ad effetto serra, in qualsiasi settore dell’economia (art. 6).
6. Ogni parte inclusa nell’Annesso I dovrà includere nell’**inventario annuale delle emissioni antropiche da sorgenti e degli assorbimenti** da meccanismi di rimozione dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, le informazioni necessarie a dimostrare gli adempimenti assunti ai sensi del presente Protocollo (art. 7). Tali informazioni verranno esaminate da **gruppi di esperti** che prepareranno un **rapporto** per la Conferenza delle Parti valutando l’attuazione degli impegni assunti ed identificando qualsiasi problema potenziale ed i fattori che possano influenzarne l’adempimento (art.8).

-
7. La **Conferenza delle Parti** riesaminerà periodicamente questo Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e di studi di valutazione sui cambiamenti climatici e relativi impatti, come pure di informazioni pertinenti di tipo tecnico, sociale ed economico (art. 9).
 8. Ciascuna Parte s’impegna a: (i) formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente **programmi nazionali e regionali**; (ii) cooperare per promuovere, facilitare e finanziare, dove opportuno, il **trasferimento o l’accesso a tecnologie compatibili con l’ambiente**; (iii) cooperare nella **ricerca scientifica e tecnica** e promuovere il mantenimento e lo sviluppo di strutture di osservazione sistematica e di archivi di dati; (iv) cooperare e promuovere, a livello internazionale, e, dove opportuno, lo sviluppo e l’attuazione di **programmi di educazione e formazione**, ecc. (artt. 10-11).
 9. È instaurato il “**Clean Development Mechanism**” il cui scopo è di assistere le Parti non incluse nell’Annesso I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e nel contribuire all’obiettivo finale della Convenzione e di assistere le parti incluse nell’Annesso I nel raggiungimento dell’adempimento dei propri impegni sulle limitazioni quantificate e la riduzione delle emissioni (art. 12).
 10. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come **Conferenza delle Parti del Protocollo** (artt. 13, 16, 16-bis, 17); il Segretariato della Convenzione avrà la funzione di **Segretariato del Protocollo** (art.14). L’Organo Sussidiario per la Consulenza Scientifica e Tecnologica e l’Organo Sussidiario per l’Attuazione della Convenzione hanno rispettivamente la funzione di **Organo Sussidiario per la Consulenza Scientifica e Tecnologica e di Organo Sussidiario per l’Attuazione del Protocollo** (art. 15).
 11. Sono inclusi **due Allegati** che costituiscono una parte integrante del presente Protocollo: Allegato A relativo ai Gas ad effetto serra e alle categorie di settori/sorgenti e Allegato B relativo all’Obiettivo quantificato di limitazione delle emissioni o di riduzione.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [60].

*L’Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 29.04.1998, ma non l’ha ancora ratificato.*

82 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

Data di adozione: 24.06.1998
Luogo di adozione: Aarhus
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm

Obiettivi

Combattere, ridurre ed eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoruscite di inquinanti organici persistenti (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione”, “EMEP”, “Organo esecutivo”, “Commissione”, “Parti”, “zona geografica delle attività dell’EMEP”, “inquinanti organici persistenti (POP)”, “sostanza”, “emissione”, “fonte fissa”, “categoria di grandi fonti fisse”, “fonte fissa nuova” (art. 1).
2. Le Parti sono tenute ad adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare:
 - adottano **misure efficaci** per: (i) **fermare la produzione e l'utilizzazione** delle sostanze elencate nell'Annesso I, in conformità con le modalità di applicazione ivi specificate e per distruggerle o eliminarle, in modo ecologicamente razionale; (ii) **limitare l'utilizzazione delle sostanze elencate nell'Annesso II** agli scopi ivi citati, in conformità con le modalità indicate; (iii) **ridurre le emissioni annuali totali delle sostanze elencate nell'Annesso III** rispetto al livello delle emissioni durante un anno di riferimento;
 - **applicano**, per le nuove fonti fisse e le fonti fisse esistenti, le **migliori tecnologie** disponibili in considerazione dell'Annesso V ed i **valori limite** specificati all'Annesso IV, entro i termini specificati all'Annesso VI, nonché delle **misure** efficaci per lottare contro le emissioni provenienti da fonti mobili in considerazione dell'Annesso VII;
 - compilano ed aggiornano **gli inventari delle emissioni di sostanze elencate nell'Annesso III** e raccolgono le informazioni disponibili relative alla produzione e alla vendita delle sostanze elencate negli Annessi I e II (art. 3).
3. Il Protocollo prevede delle **deroghe** (art. 4).
4. Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi agevolano lo **scambio di informazioni e di tecnologie** volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti e a sviluppare delle soluzioni sostitutive con un buon rapporto costo-efficacia (art. 5).
5. Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi s'impegnano a promuovere la **diffusione d'informazioni** presso il pubblico, in particolare presso i privati che fanno un uso diretto di inquinanti organici persistenti (art. 6).

-
6. Le Parti elaborano delle **strategie, delle politiche e dei programmi** per adempiere agli obblighi da loro stipulati in forza del presente Protocollo (art. 7).
 7. Le Parti incoraggiano la **ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione** per quanto riguarda in particolare: (a) le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure la loro presentazione sotto forma di modello, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l'elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti; (b) i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in ecosistemi rappresentativi; (c) i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti; (d) le migliori tecniche e prassi disponibili e le tecniche anti-emissioni attualmente utilizzate o in fase di sviluppo; (e) i metodi che consentano di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta; ecc. (art. 8).
 8. Le Parti **informano**, secondo le procedure stabilite, **l'Organo esecutivo** delle misure prese per applicare il presente Protocollo e l'EMEP circa i livelli d'emissione degli inquinanti organici persistenti (art. 9).
 9. Nelle **sessioni dell'Organo esecutivo**, le Parti (a) esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e dagli altri organi sussidiari, nonché i rapporti del Comitato di applicazione; (b) verificano l'avanzamento compiuto nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo; (c) esaminano in che misura tali obblighi sono sufficienti ed hanno l'efficienza richiesta (art. 10).
 10. Il Comitato di applicazione effettua delle **verifiche periodiche** per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contratti dalle Parti contraenti in forza del presente Protocollo (art. 11).
 11. È prevista una procedura per la regolamentazione delle **controversie** (art. 12).
 12. Sono inclusi **8 Annessi al Protocollo** che ne costituiscono parte integrante: An. I: sostanze da eliminare; An. II: sostanze di uso limitato; An. III: sostanze di cui al punto a) del par.5) dell'articolo 3 e anno di riferimento per l'obbligo; An. IV: valori limite per i PCDD/PCDF provenienti da grandi fonti fisse; An. V: migliori tecniche disponibili per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti provenienti da grandi fonti fisse; An. VI: termini per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili alle fonti fisse nuove e esistenti; An. VII: misure raccomandate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti provenienti da fonti mobili; An. VIII: categorie di grandi fonti fisse.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];

-
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83];
 - ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 24.06.1998, ma non l'ha ancora ratificato.*

83 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AI METALLI PESANTI

Data di adozione: 24.06.1998
Luogo di adozione: Aarhus
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm

Obiettivi

Lottare contro le emissioni di metalli pesanti, imputabili alle attività antropiche, trasportate nell'atmosfera al di là delle frontiere su lunghe distanze, e che rischiano di produrre effetti dannosi rilevati per la salute o l'ambiente (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "EMEP", "Organo esecutivo", "Commissione", "Parti", "zona geografica delle attività dell'EMEP", "metalli pesanti", "emissione", "fonte fissa", "fonte fissa nuova", "categoria di grandi fonti fisse" (art. 1).
2. Le Parti sono tenute ad adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare:
 - le Parti **riducono le proprie emissioni annue totali** nell'atmosfera di ogni metallo pesante enumerato all'Annesso I, rispetto al livello di emissioni nell'anno di riferimento stabilito in conformità al presente Annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alle loro particolari situazioni;
 - le Parti **applicano**, per le nuove fonti fisse e le fonti fisse esistenti, **le migliori tecnologie disponibili** in considerazione dell'Annesso III ed **i valori limite** specificati all'Annesso V, entro i termini specificati all'Annesso IV;
 - per quanto riguarda i prodotti, le Parti **applicano misure di regolamentazione** conformi alle condizioni, e nei termini, specificati all'Annesso VI e studiano la possibilità di applicare **misure di gestione supplementari** in considerazione dell'Annesso VII;
 - le Parti compilano ed aggiornano gli **inventari delle emissioni** di metalli pesanti enumerati all'Annesso I (art. 3).
3. Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi, agevolano lo **scambio di tecnologie e di tecniche** volte a ridurre le emissioni di metalli pesanti e gli **scambi d'informazione** atti a favorire l'elaborazione di misure di gestione di prodotti e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (art. 4).
4. Le Parti elaborano, senza ritardi ingiustificati, **strategie, politiche e programmi** per adempiere agli obblighi da loro stipulati in forza del presente Protocollo (art. 5).
5. Le Parti incoraggiano la **ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione** per quanto riguarda in particolare: (a) le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi; (b) i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in ecosistemi rappresentativi; (c) i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti; (d) le migliori tecniche e prassi disponibili, le tecniche anti-emissioni attualmente utilizzate o in fase di sviluppo; (e) la raccolta, il riciclaggio, e, ove necessario, l'eliminazione di prodotti e rifiuti contenenti uno o più metalli pesanti; ecc. (art. 6).

6. Le Parti **informano**, secondo le procedure stabilite, **l'Organo esecutivo** delle misure prese per applicare il presente Protocollo e **l'EMEP** circa i livelli d'emissione dei metalli pesanti enumerati all'Annesso I e di altri metalli pesanti (art. 7).
7. **I calcoli dei flussi transfrontalieri e dei depositi di metalli pesanti** sono forniti all'Organo esecutivo, prima di ogni sua sessione annuale, dall'EMEP per quanto riguarda la zona geografica delle sue attività. Al di fuori di tale zona, i calcoli sono effettuati sulla base di modelli ad hoc e trasmessi dalle Parti contraenti (art. 8).
8. Il Comitato di applicazione effettua delle **verifiche periodiche** per quanto riguarda **il rispetto degli obblighi** contratti dalle Parti contraenti in forza del presente Protocollo (art. 9).
9. Nelle **sessioni dell'Organo esecutivo**, le Parti (a) esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e dagli organi sussidiari, nonché i rapporti del Comitato di applicazione; (b) verificano l'avanzamento compiuto nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo; (c) esaminano in che misura tali obblighi sono sufficienti ed hanno l'efficienza richiesta. Sulla base delle conclusioni dell'esame di cui sopra, le parti elaborano un piano di lavoro sui nuovi provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di metalli pesanti nell'atmosfera (art. 10).
10. È prevista una procedura per la risoluzione delle **controversie** (art. 11).
11. Sono inclusi **7 Annessi al Protocollo** che ne costituiscono parte integrante: An. I: metalli pesanti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 e anno di riferimento per l'obbligo; An. II: categorie di fonti fisse; An. III: migliori tecnologie disponibili per lottare contro le emissioni di metalli pesanti e di loro composti provenienti da categorie di fonti enumerate all'annesso II; An. IV: termini per l'applicazione dei valori limite e migliori tecniche disponibili per le nuove fonti fisse e le fonti fisse esistenti; An. V: valori limite ai fini della lotta contro le emissioni provenienti da grandi fonti fisse; An. VI: misure di regolamentazione dei prodotti; An. VII: misure di gestione dei prodotti. Gli annessi III e VII hanno valore di raccomandazione (art. 12).

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia;

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico [91].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 24.06.1998, ma non l'ha ancora ratificato.*

84 CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL SETTORE AMBIENTALE

Data di adozione: 25.06.1998
Luogo di adozione: Aarhus
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
CH-1211 Genève 10
E-mail: info.ece@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/pp>

Obiettivi

Garantire i diritti di accesso all'informazione, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia di ambiente (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Parte", "Autorità pubblica", "informazione ambientale", "pubblico", "pubblico coinvolto"(art. 2).
2. Ciascuna Parte adotta le **necessarie misure legislative, normative ed altre**, ai fini dell'attuazione dei provvedimenti della presente Convenzione relativi all'informazione, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali ed all'accesso alla giustizia (art. 3).
3. Ciascuna Parte deve operare in modo che le autorità pubbliche favoriscano, nel quadro della legislazione nazionale, **l'accesso del pubblico all'informazione sull'ambiente** e mettano a sua disposizione, contro eventuale pagamento, le informazioni richieste, il più presto possibile e non oltre il termine di un mese dalla richiesta. Sono previsti dei casi in cui una richiesta d'informazioni possa essere rifiutata o rigettata nonché le relative modalità di risposta (art. 4).
4. Ciascuna Parte deve assicurare **la raccolta e la diffusione d'informazioni sull'ambiente**. In particolare si adopera perché le autorità pubbliche: (a) possiedano e aggiornino le informazioni sull'ambiente utili per l'esercizio delle loro funzioni; (b) siano debitamente informate in merito ad attività proposte o in corso che rappresentino un rischio per l'ambiente; (c) diffondano tempestivamente, in caso di minaccia per la salute o l'ambiente, tutte le informazioni atte a permettere al pubblico di prendere delle misure per prevenire o limitare eventuali danni; (d) assicurino, nel quadro delle legislazione nazionale, l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali in modo trasparente (art. 5).
5. Ciascuna Parte deve assicurare la **partecipazione del pubblico al processo decisionale** per quanto riguarda:
 - l'autorizzazione di attività particolari elencate all'Annesso I (art. 6);
 - l'elaborazione di piani e programmi concernenti l'ambiente (art. 7);
 - l'elaborazione di regolamenti esecutivi e/o di strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale (art. 8).
6. Ciascuna Parte vigila, nel quadro della sua legislazione nazionale, affinché possa fare **ricorso ad azioni legali**:
 - ogni persona che ritenga che la sua richiesta d'informazioni, presentata in applicazione dell'articolo 4, sia stata ignorata, rigettata abusivamente in toto o in parte, insufficientemente considerata o trattata in difformità di quanto previsto dal articolo;

-
- ogni membro del pubblico coinvolto che contesta la legalità, per quanto riguarda la sostanza o la procedura, di qualsiasi decisione, atto o omissione in relazione con i provvedimenti dell'articolo 6 o altri provvedimenti della presente Convenzione.
Inoltre ciascuna Parte vigila affinché i membri del pubblico possano intentare delle procedure amministrative o giudiziarie per contestare gli atti o le omissioni di privati o di autorità giudiziarie che contravvengono ai provvedimenti del diritto nazionale dell'ambiente (art. 9).
 - 7. Sono organizzate delle **riunioni delle Parti** per seguire l'attuazione della presente Convenzione, sulla base dei rapporti regolarmente comunicati dalle Parti (art. 10).
 - 8. È istituito un **Segretariato** (art. 12).
 - 9. Sono inclusi **2 Annessi** che fanno parte integrante della Convenzione. L'Annesso I contiene la lista delle attività di cui all'articolo 6; l'Annesso II si riferisce alla procedura di arbitraggio.

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 25.06.1998, ma non l'ha ancora ratificata.*

85 CONVENZIONE SULLA PROCEDURA DI ASSENSO PRELIMINARE CON COGNIZIONE DI CAUSA PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI TALUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI

Data di adozione	10.10.1998
Luogo di adozione	Rotterdam
Data di entrata in vigore:	non ancora in vigore
Lingue:	arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario:	Segretario delle Nazioni Unite
Segretariato:	<ul style="list-style-type: none">• FAO Interim Secretariat Viale delle Terme di Caracalla I - 00100 Roma E-mail: pic@fao.org• UNEP Interim Secretariat 11-13 chemin des Anémones CH-1219 Genève E-mail: pic@unep.ch Sito internet: http://www.pic.int/

Obiettivi

Proteggere la salute delle persone e l'ambiente da danni eventuali, causati dal commercio internazionale di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “prodotto chimico”, “prodotto chimico vietato”, “prodotto chimico strettamente regolamentato”, “formulazione di pesticida estremamente pericoloso”, “misura di regolamentazione finale”, “esportazione e importazione”, “Parte”, “Organizzazione regionale di integrazione economica”, “Comitato di studio dei prodotti chimici” (art. 2).
2. Il **campo di applicazione** della presente Convenzione include i prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati e le formulazioni di pesticidi molto pericolosi; sono esclusi gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, le sostanze radioattive, i rifiuti, le armi chimiche, i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici usati come additivi alimentari, i prodotti alimentari, i prodotti chimici importati a fini di ricerca, di analisi o di uso personale limitato, in quantità tali da non causare danni a persone o all'ambiente (art. 3).
3. Ciascuna Parte nomina una o più **autorità nazionali abilitate** ad agire in suo nome nell'esercizio delle funzioni amministrative fissate dalla presente Convenzione ed a comunicare i relativi dati al Segretariato (art. 4).
4. La **procedura applicabile ai prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati** prevede: (a) la **notifica** al Segretariato, da parte di ciascuna Parte che ha adottato una misura di regolamentazione finale; (b) la **verifica**, da parte del Segretariato, che la notifica contiene tutte le informazioni richieste all'Annesso I e, in tal caso, la **trasmissione** di un suo riassunto a tutte le Parti; (c) l'**esame**, da parte del Comitato di studio dei prodotti chimici, delle notifiche inviategli dal Segretariato, relative ad un prodotto e provenienti da due regioni diverse, al fine della procedura di assenso preliminare sulla base dei criteri elencati all'Annesso II; (d) la **raccomandazione** alla Conferenza delle Parti, da parte del Comitato di studio dei prodotti chimici, di sottoporre o no un prodotto chimico alla procedura di assenso preliminare con cognizione di causa al fine di iscriverlo eventualmente all'Annesso III (art. 5).
5. La **procedura applicabile alle formulazioni di pesticidi estremamente pericolose** prevede: (a) la possibilità da parte di ciascun Paese Parte in via di sviluppo o con economia di transizione, di proporre al Segretariato l'**iscrizione** di una formulazione di pesticida nell'elenco previsto all'Annesso III; (b) la **verifica**, da parte del Segretariato, che la proposta contiene tutte le informazioni prescritte nella prima parte dell'Annesso IV e, in tal caso, la

- trasmissione di un suo riassunto a tutte le Parti; (c) la **raccolta**, da parte del Segretariato, delle informazioni supplementari richieste nella seconda parte dell'Annesso IV; (d) l'**esame**, da parte del Comitato di studio dei prodotti chimici, della proposta e delle informazioni connesse, inviategli dal Segretariato, al fine della procedura di assenso preliminare sulla base dei criteri elencati nella terza parte dell'Annesso IV; (e) la **raccomandazione** alla Conferenza delle Parti, da parte del Comitato di studio dei prodotti chimici, di sottoporre o no una formulazione di pesticida estremamente pericolosa alla procedura di assenso preliminare con cognizione di causa al fine di iscrivere eventualmente all'Annesso III (art. 6).
6. Sono specificate, per i prodotti chimici elencati all'annesso III, le modalità d'iscrizione (artt. 7 e 8) e di **cancellazione** (art. 9).
 7. Sono specificate le **modalità e gli obblighi relativi alle importazioni** (art. 10) e **alle esportazioni di prodotti chimici iscritti all'Annesso III** (art. 11).
 8. Ciascuna Parte che esporta un prodotto chimico vietato o strettamente regolamentato deve inviare alla Parte importatrice una **notifica d'esportazione** che comprende le informazioni indicate all'Annesso V seconda la procedura indicata all'art. 12.
 9. La Convenzione prevede che l'esportazione dei prodotti chimici iscritti all'Annesso III, vietati o strettamente regolamentati, venga sottoposta a delle regole precise relative **alle informazioni sui rischi e/o pericoli per la salute delle persone e per l'ambiente** (art. 13).
 10. Le Parti incoraggiano: (a) lo **scambio di informazioni** scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, in particolare nel settore tossicologico, ecotossicologico e della sicurezza relative ai prodotti chimici rilevanti ai fini della presente Convenzione; (b) la comunicazione di informazioni pubbliche sulle misure di regolamentazione interne ai fini della presente Convenzione; (c) la comunicazione, alle altre Parti, d'informazioni sulle misure di regolamentazione nazionale che limitano l'uso dei suddetti prodotti (art. 14).
 11. Al fine di **attuare efficacemente la presente Convenzione**, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per: (a) acquisire o rafforzare le infrastrutture e le istituzioni nazionali; (b) garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulla manipolazione dei prodotti chimici, sulla gestione degli incidenti e sulle soluzioni sostitutive; (c) promuovere la cooperazione a livello subregionale, regionale e mondiale (art. 15).
 12. Le Parti cooperano con i Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione per promuovere **l'assistenza tecnica** necessaria per lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità al fine di permettere la gestione dei prodotti chimici e l'attuazione della presente Convenzione (art. 16).
 13. La Convenzione prevede delle procedure e dei meccanismi istituzionali diretti a determinare i casi di **non osservanza** delle disposizioni nonché le misure da prendere nei confronti delle Parti contravventrici (art. 18).
 14. Sono istituiti una **Conferenza delle Parti** (art. 18) e un **Segretariato** (art. 19).
 15. La Convenzione prevede una procedura di soluzione delle **controversie** (art. 20).
 16. Sono inclusi **5 Allegati**: All. I: informazioni da inserire nelle notifiche stabilite in applicazione dell'articolo 5; All. II: criteri d'iscrizione dei prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati all'Allegato III; All. III: prodotti chimici sottoposti alla procedura di assenso preliminare con cognizione di causa; All. IV: informazioni da fornire e criteri da rispettare per l'iscrizione delle formulazioni di pesticidi estremamente pericolose all'Allegato III; All. V: informazioni da inserire nelle notifiche di esportazione.

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 11.09.1998, ma non l'ha ancora ratificata.*

86 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO

Data di adozione: 16.10.1998
Luogo di adozione: Bled
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
egretariato: non disponibile

Obiettivi

Contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la **cooperazione internazionale** tra gli Enti competenti del territorio alpino (art. 2).
2. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi del presente protocollo nelle **altre politiche**, in particolare nei settori dell'assetto territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per l'approvvigionamento idrico ed energetico (art. 3).
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche turistiche, nonché delle misure conseguenti (art. 4).
4. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a:
 - favorire, al fine di provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente, l'elaborazione e la realizzazione di **linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali** promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo (art. 5);
 - tenere conto, negli **orientamenti dello sviluppo turistico**, delle esigenze di tutela della natura e di salvaguardia del paesaggio e incoraggiare, nella misura del possibile, progetti che rispettino e siano compatibili con l'ambiente, privilegiando i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta (art. 6);
 - tenere conto delle esigenze ecologiche **nella politica di ricerca permanente e sistematica della qualità** dell'offerta turistica sull'insieme dell'arco alpino, favorendo lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendano ad un miglioramento qualitativo (art. 7);
 - favorire misure di **pianificazione dei flussi turistici**, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti (art. 8);
 - provvedere, mediante opportune valutazioni preventive dell'impatto ambientale, affinché lo **sviluppo turistico sia adeguato alla peculiarità dell'ambiente e alle risorse** disponibili della località o della regione interessata (art. 9);
 - delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, **zone di preservazione** in cui si rinuncia agli impianti turistici (art. 10);

- attuare una **politica alberghiera** che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti (art. 11);
 - attuare, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli **impianti di risalita**, oltre le esigenze economiche ed inerenti alla sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, in particolare per quanto riguarda lo smontaggio e la rimozione degli impianti di risalita fuori uso ed il ripristino della vegetazione originale (art. 12);
 - favorire i provvedimenti destinati a ridurre il **traffico** a motore all'interno delle stazioni turistiche e incoraggiare le iniziative pubbliche o private miranti a sviluppare i **trasporti turistici tramite i mezzi pubblici** (art. 13);
 - provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione delle **piste da sci** si integrino nel miglior modo possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi, e comportino il minor numero possibile di modifiche al terreno e affinché venga rispettata la legislazione nazionale relativa agli **impianti di innevamento artificiale** (art. 14);
 - definire, specialmente nei settori protetti, una politica di controllo delle **attività sportive** all'aperto, in particolare per quanto riguarda l'uso dei motori, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente (art. 15);
 - limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori degli aerodromi, il **trasporto ed il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi** (art. 16);
 - adempiere la raccomandazione di studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali che permettano **uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli** (art. 17);
 - incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo **scaglionamento delle vacanze nello spazio e nel tempo** e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche (art. 18);
 - sviluppare ogni forma di **incentivazione** che possa favorire l'attuazione dei provvedimenti di questo Protocollo (art. 19);
 - promuovere la **collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato**, in modo da favorire le interattività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile (art. 20);
 - adottare **misure integrative** a quelle previste da presente Protocollo (art. 21).
5. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta collaborazione, **la ricerca e l'osservazione** sistematica al fine di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri. Esse provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. Esse si impegnano a scambiare tutte le informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati pertinenti in materia di sviluppo turistico qualitativo (art. 22).
6. Le Parti contraenti promuovono la **formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica** in relazione agli obiettivi, alle misure, all'attuazione del presente Protocollo ed adempiano la raccomandazione di includere nella formazione professionale dei mestieri del turismo, diretti e indotti, nozioni di ambiente naturale e di ecologia, creando eventualmente indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia quali "animatori ecologici", "responsabili di qualità della stazione turistica", "assistenti turistici per persone disabili" (art. 23).

-
7. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'**attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 24).
 8. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia al fine di verificare **il rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi** derivanti dal presente Protocollo (art. 17).
 9. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente l'**efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se necessario, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 26).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia;

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 31.10.2000.*

87 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA DIFESA DEL SUOLO

Data di adozione: 16.10.1998
Luogo di adozione: Bled
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Garantire e mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi (art. 1).

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le **misure giuridiche e amministrative** necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino e a dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli economici, nel caso di pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli. Il **controllo** di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali. Inoltre le Parti contraenti esaminano la possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo mediante **misure di natura fiscale e/o finanziaria** e di incentivare le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso contenuto e nel rispetto dell'ambiente (art. 2).
2. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi stabiliti dal presente protocollo nelle **altre politiche**, in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e la silvicoltura, l'estrazione delle materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la protezione dell'aria (art. 3).
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti (art. 4).
4. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la **cooperazione internazionale** tra gli enti territoriali dello spazio alpino (art. 5).
5. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a:
 - controllare che nella delimitazione di aree protette venga inclusa una **delimitazione di aree per la difesa dei suoli** meritevoli di protezione (art. 6);
 - provvedere affinché si tenga conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un **uso contenuto e attento del terreno e del suolo**, nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'art. 9 del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" ed in particolare nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo (art. 7) nonché nelle attività estrattive delle risorse minerarie (art. 8);

- assicurare la **conservazione dei suoli nelle zone umide e nelle torbiere**, regolamentando in particolare il drenaggio dell'acqua (art. 9);
 - effettuare il rilevamento cartografico e la registrazione in catasti delle **aree a rischio geologico, idrogeologico, idrologico ed eventualmente sismico** e provvedere ad applicarle gli appositi trattamenti con tecniche di ingegneria naturalistiche (art. 10);
 - provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti delle **aree a rischio di erosione** nonché all'attuazione di misure dirette a ridurre l'erosione e a risanare le zone danneggiate, impiegando delle tecniche di ingegneria naturalistiche (art. 11);
 - applicare, per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, **pratiche di agricoltura, pastorizia e silvicoltura idonee ed adatte** alle condizioni dei rispettivi siti, in particolare regolamentare l'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (art. 12) e promuovere una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale (art. 13);
 - attivarsi, nel modo più idoneo, affinché siano evitati gli **effetti negativi causati dalle infrastrutture turistiche sul suolo alpino** (art. 14);
 - assumere ogni iniziativa per favorire, preventivamente e per quanto possibile, la **limitazione degli apporti di inquinanti nei suoli**, tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze nocive per l'ambiente, in particolare promovendo misure che limitano le emissioni alla fonte (art. 15);
 - ridurre al minimo l'impiego di sale antigelo e utilizzare, per quanto possibile, **sostanze antisdrucchiolo** e meno contaminanti, quali la ghiaia e la sabbia (art. 16);
 - rilevare e catalogare le **aree contaminanti dismesse** e le aree sospette di essere contaminate, esaminare lo stato di tali aree, valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale, definire e realizzare dei **sistemi di gestione dei rifiuti** (art. 17);
 - adottare **misure integrative** a quelle previste dal presente Protocollo (art. 18).
6. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, **la ricerca scientifica e l'osservazione** sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. Esse provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. Esse concordano di coordinare i propri progetti di ricerca, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca, attribuendo una particolare attenzione alla valutazione del grado di sopportazione del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all'esame delle rispettive tecnologie più idonee (art. 19).
7. Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, **basi di dati comparabili** (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati (art. 20).
8. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino **aree sottoposte ad osservazione permanente** e ad integrarle in una rete di osservazione del suolo e concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna (art. 21).
9. Le Parti contraenti promuovono la **formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione** pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure ed all'attuazione del presente Protocollo (art. 22).
10. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'**attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 23).

-
11. Le Parti contraenti presentano periodicamente al Comitato Permanente un resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia al fine di verificare il **rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi** derivanti del presente Protocollo (art. 24).
12. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente l'**efficacia** delle disposizioni del presente Protocollo e, se necessario, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 25).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 31.10.2000.*

88 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA

Data di adozione: 16.10.1998
Luogo di adozione: Bled
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Creare condizioni quadro ed assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima (art. 1).

Provvedimenti

1. In conformità con il presente Protocollo, le Parti contraenti s'impegnano a provvedere alle misure necessarie per adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare: (a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino; (b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino; (c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale; (d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio; (e) verificare la compatibilità con l'ambiente alpino delle grandi infrastrutture energetiche, siano esse nuove oppure dopo rilevante potenziamento di quelle esistenti, e analizzarne gli impatti, nonché valutare i loro effetti territoriali e socioeconomici in particolare quelli transfrontalieri; (f) promuovere la collaborazione sui programmi di sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili di energia; (g) preservare le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzare le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado; (h) incoraggiare la ricerca e lo sviluppo nonché lo scambio dei relativi risultati rilevanti (art. 2).
2. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi del presente Protocollo nelle **altre politiche**, in particolare nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi (art. 3).
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla **concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali** direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti. Le Parti contraenti incoraggiano la **cooperazione internazionale** tra le istituzioni interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni (art. 4).
4. Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a:

- promuovere il **risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia**, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero (art. 5);
- promuovere, nei limiti finanziari esistenti, l'uso preferenziale **di fonti energetiche rinnovabili** con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio (art. 6);
- per quanto riguarda **l'energia idroelettrica**, (a) assicurare, sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica; (b) introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti; (c) salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico; (d) esaminare come imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato e come ricompensare equamente le popolazioni per prestazioni rese nell'interesse della Comunità (art. 7);
- per quanto riguarda **l'energia elettrica e /o calore da combustibili fossili**, (a) garantire che, nel caso di impianti nuovi, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili e che, nel caso di impianti esistenti, vengano limitate, per quanto possibile, le emissioni, utilizzando tecnologie e/o combustibili appropriati ; (b) verificare la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati; (c) adottare misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia; (d) provvedere, nelle zone di confine, per quanto possibile, alla armonizzazione ed al collegamento dei vari sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni (art. 8);
- per quanto riguarda **l'energia nucleare**, (a) scambiare, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nell'ambito alpino; (b) provvedere, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei vari sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente (art. 9);
- per quanto riguarda il **trasporto e la distribuzione di energia**, (a) perseguire obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione di tutte le infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale; (b) mettere in atto, nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche nonché di oleodotti e gasdotti, tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti; (c) tenere conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, delle zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna (art. 10);
- definire, nei progetti di massima, ovvero negli studi di impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di **ripristino ambientale** e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private (art.11);
- per quanto riguarda la costruzione e le modifiche sostanziali di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, (a) sottoporre preventivamente i progetti ad una **valutazione di impatto ambientale**, conformemente alle legislazioni ed alle Convenzioni ed Intese internazionali, (b) adottare, per quanto possibile, le **migliori tecniche disponibili** volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale, (c) prevedere lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili (art. 12);
- procedere tempestivamente a **consultazione preventiva** per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti, al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nell'ambito del processo di autorizzazione (art. 13);
- adottare **misure integrative** a quelle previste dal presente Protocollo (art. 14).

5. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano in stretta cooperazione **la ricerca e l'osservazione sistematica**, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali. Esse provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente (art. 15).
6. Le Parti contraenti promuovono, in relazione agli obiettivi, alle misure ed all'attuazione del presente Protocollo, **la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica** in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima (art. 16).
7. Le Parti contraenti s'impegnano ad assicurare l'**attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 17).
8. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia, al fine di verificare **il rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi** derivanti dal presente Protocollo (art. 18).
9. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente **l'efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se necessario, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 19).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 per il settore dei trasporti [94].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 31.10.2000.*

89 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TRAMITE IL DIRITTO PENALE

Data di adozione: 04.11.1998
Luogo di adozione: Strasburgo
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese
Depositario: Consiglio d'Europa
Segretariato: Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: treaty.office@coe.int
Sito internet: <http://conventions.coe.int>

Obiettivi

Introdurre nell'ordinamento interno degli Stati una serie di illeciti penali ovvero amministrativi inerenti la lesione dell'ambiente e della salute pubblica, attraverso l'enunciazione delle attività dannose, delle sanzioni applicabili e degli strumenti di coordinamento nazionale.

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "illecito", "acque" (art. 1).
2. Le Parti qualificano come **fattispecie penali del proprio ordinamento** una serie di attività dannose per l'ambiente e per la salute pubblica, tra le quali: (a) lo scarico, l'emissione e l'introduzione di sostanze e radiazioni nell'aria, nelle acque (ovvero tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee) e nel suolo; (b) il trattamento, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; (c) le lavorazioni pericolose eseguite presso impianti; (d) il trattamento e lo stoccaggio di materiale nucleare e materiale radioattivo. Il reato può essere doloso oppure colposo (fatta salva la possibilità di limitare la responsabilità alla colpa grave). Si perseguono anche concorso e favoreggiamento. L'illiceità (intesa come violazione di un provvedimento normativo, amministrativo o giudiziario) è richiesta quando l'attività causa o è idonea a causare un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo o ai beni protetti, alla fauna, alla flora e ai monumenti; non è richiesto se l'attività causa (o determina un significativo rischio di causare) il decesso o gravi lesioni all'uomo (artt. 2 e 3).
3. Le Parti qualificano come **fattispecie penali** o come **illeciti amministrativi del proprio ordinamento** le attività illegali di scarico, immissione, introduzione, trattamento, trasporto, stoccaggio, ecc. alle quali non si estende la specifica disciplina degli articoli 2 e 3 (art. 4).
4. Le Parti disciplinano la **propria giurisdizione in ordine ai reati** oggetto della Convenzione sulla base dei principi di territorialità (fatto commesso nel territorio nazionale o su un mezzo di bandiera) e nazionalità (fatto commesso da proprio cittadino in luogo dove la fattispecie è penalmente sanzionata o in luogo senza alcuna giurisdizione territoriale), incluso il caso in cui lo Stato decida di non estradare un reo di altra nazionalità (art. 5).
5. Le Parti introducono **sanzioni**, in relazione ai reati oggetto della Convenzione: (a) **sanzioni penali** (detentive o pecuniarie) ed **amministrative**, commisurate alla gravità della fattispecie e dirette non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche cui il fatto illecito sia addebitabile; (b) la **confisca** dei macchinari e dei profitti di cui il responsabile sia titolare o dei suoi beni di valore equivalente. Previa espressa dichiarazione al Consiglio d'Europa, le Parti possono, in aggiunta, disciplinare il potere delle autorità di ordinare il **ripristino** del

precedente stato dei luoghi, fatta salva, in caso di omissione del responsabile, l'esecuzione dei lavori da parte dell'autorità e l'addebito delle spese o l'imputazione di un nuovo illecito (artt. 6-9).

6. Le Parti adottano misure tese a favorire la **cooperazione tra autorità** incaricate della tutela dell'ambiente e autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari (art. 10).
7. Le Parti, previa espressa dichiarazione al Consiglio d'Europa, possono assicurare la **partecipazione dei gruppi di tutela ambientale** ai procedimenti inerenti gli illeciti oggetto della Convenzione (art. 11).
8. Le Parti assicurano la più ampia **cooperazione internazionale** in materia di indagini e di procedimenti relativi ai reati oggetto della Convenzione (art. 12).

Nota: Il controllo sull'applicazione e sull'interpretazione della Convenzione nonché la risoluzione delle dispute intercorse tra Stati per l'interpretazione della medesima sono compiti del Comitato del Consiglio d'Europa sui Problemi del Crimine.

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 06.11.2000.*

90 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, RELATIVO ALL'ACQUA E ALLA SALUTE

Data di adozione: 17.06.1999
Luogo di adozione: Londra
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese, russo, tedesco
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
CH-1211 Genève 10
E mail: info.ece@unece.org
Sito internet: <http://www.unece.org/env/water/>
(per il testo del Protocollo:
<http://www.who.dk/London99>)

Obiettivi

Promuovere a tutti i livelli appropriati, sia nazionale che in un contesto transfrontaliero e internazionale, la protezione della salute e del benessere dell'uomo, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, migliorando la gestione dell'acqua, ivi compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e adoperandosi per prevenire, combattere e far regredire le malattie legate all'acqua (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "malattie legate all'acqua", "acqua potabile", "acqua sotterranea", "invasi artificiali", "acque transfrontaliere", "effetti transfrontalieri delle malattie legate all'acqua", "impatto transfrontaliero", "misure sanitarie", "sistema collettivo", "piano di gestione dell'acqua", "pubblico", "autorità pubblica", "locale/locali", "Convenzione", "Riunione delle Parti alla Convenzione", "Parti", "Riunione delle Parti" (art. 2).
2. Il **campo di applicazione** del presente Protocollo copre: (a) le acque dolci superficiali; (b) le acque sotterranee; (c) gli estuari; (d) le acque costiere utilizzate a fini ricreativi, o per l'acquacoltura o la molluschicoltura; (e) gli invasi artificiali per balneazione; (f) le acque durante le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento o approvvigionamento; (g) le acque usate durante le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e rigetto o riutilizzo (art. 3).
3. Le Parti adottano tutte le **misure appropriate** per prevenire, combattere e far regredire le malattie legate all'acqua nel quadro di sistemi integrati della gestione dell'acqua miranti a assicurare un' utilizzazione sostenibile delle risorse acquatiche, una qualità dell'acqua che non metta in pericolo la salute dell'uomo e la protezione degli ecosistemi acquatici (art. 4).
4. Le Parti, nell'adottare le misure in applicazione del presente Protocollo, si basano in particolare su una serie di **principi e orientamenti** elencati all'articolo 5.
5. Le Parti, ai fini del presente Protocollo, perseguono lo scopo di garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e le misure sanitarie, nel quadro dei sistemi integrati di gestione dell'acqua. A tal fine, ciascuna Parte (a) fissa e pubblica degli **obiettivi nazionali e/o locali**, eventualmente intermedi o scaglionati, al fine di assicurare un alto grado di protezione contro le malattie legate all'acqua, nonché delle **date** per raggiungere detti obiettivi; (b) predispone **dei meccanismi nazionali o locali di coordinamento** tra le autorità competenti, dei **piani di gestione dell'acqua** in un contesto transfrontaliero, nazionale e/o locale, preferibilmente a livello di bacini idrografici o di acquiferi sotterranei, ed infine un **quadro legislativo ed istituzionale**, nonché i meccanismi giuridici ed istituzionali, per assicurare la sorveglianza e garantire il rispetto degli standard e della qualità (art. 6).

-
6. Ciascuna Parte procede alla **raccolta, all'esame ed alla valutazione dei dati e dei progressi** compiuti e pubblica dei rapporti periodici all'attenzione della Riunione delle Parti (art. 7).
 7. Ciascuna Parte vigila affinché siano predisposti dei **sistemi d'intervento** includendo sistemi nazionali e/o locali completi per la sorveglianza e l'allarme tempestivo, piani di emergenza nazionali e locali completi ivi compresi i mezzi d'intervento per fare fronte ad episodi o incidenti, nonché a minacce di episodi o incidenti, relativi a malattie legate all'acqua (art. 8).
 8. Le Parti prendono delle misure per: (a) **sensibilizzare il pubblico** in merito all'importanza della gestione dell'acqua per quanto riguarda la salute pubblica; ai diritti e obblighi, sia a livello privato che pubblico, per quanto riguarda la protezione dell'ecosistema acquatico e la salvaguardia delle risorse idriche; (b) incoraggiare la **formazione teorica e pratica** dei quadri e del personale tecnico necessaria per assicurare la gestione delle risorse idriche e l'utilizzazione dei sistemi di approvvigionamento e di risanamento dell'acqua nonché l'aggiornamento delle loro conoscenze e competenze ed il loro perfezionamento; (c) stimolare la **ricerca e lo sviluppo** di mezzi e tecniche con un buon rapporto costi/benefici per prevenire, combattere e far regredire le malattie legate all'acqua nonché la messa a punto di **sistemi d'informazione** integrati (art. 9).
 9. Ciascuna Parte prende delle misure, nel quadro della sua legislazione, **per mettere a disposizione del pubblico le informazioni** in possesso delle autorità pubbliche, ragionevolmente necessarie per sostenere il dibattito pubblico su: (a) la fissazione di obiettivi e relative date di raggiungimento, nonché l'elaborazione di piani di gestione dell'acqua in conformità con l'articolo 6; (b) la predisposizione dei sistemi d'intervento di cui all'articolo 8; (c) le misure dirette a promuovere la sensibilizzazione del pubblico, la formazione teorica e pratica, la ricerca-sviluppo e l'informazione in conformità con l'articolo 9 (art. 10).
 10. Le Parti promuovono la **cooperazione internazionale** per intraprendere delle azioni internazionali e per mettere in opera dei piani nazionali o locali ai fini del presente Protocollo (artt. 11-14).
 11. Le Parti esaminano, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 7, se **le disposizioni del presente Protocollo sono rispettate** (art. 15).
 12. Le Parti tengono regolarmente delle **riunioni** per seguire l'applicazione del presente Protocollo (art. 16).
 13. Le funzioni di **Segretariato** sono esercitate dal Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dal Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (art. 17).

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali [58].

*L'Italia ha firmato la presente **Convenzione** il 17.06.1999.*

91 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO

Data di adozione: 30.11.1999
Luogo di adozione: Gothenburg
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: francese, inglese, russo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UN ECE
CH-1211 Genève 10
E-mail: air.env@unece.org
Sito internet:
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm

Obiettivi

Controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili causate dalle attività antropiche che potrebbero avere degli effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi naturali, i materiali e le culture, dovuti all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono troposferico, di seguito a un trasporto atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (art. 2).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** "Convenzione", "EMEP", "Organo esecutivo", "Commissione", "Parti", "zona geografica delle attività dell'EMEP", "emissione", "ossidi di azoto", "composti di azoto ridotto", "zolfo", "composti organici volatili", "carico critico", "livelli critici", "zona di gestione delle emissioni di inquinanti", "fonte fissa", "fonte fissa nuova" (art. 1).
2. Le Parti contraenti, ai fini degli obiettivi del presente Protocollo, si adoperano, per quanto possibile, affinché, a lungo termine e gradualmente, sulla base dei progressi scientifici, **le deposizioni e le concentrazioni nell'atmosfera non superino i carichi critici di acidità, d'azoto nutritivo e di ozono** indicati all'Allegato I (art. 2).
3. Le Parti si impegnano ad adempiere i loro **obblighi fondamentali**, in particolare a:
 - **ridurre le emissioni annue** di zolfo, di ossidi di azoto e di ammoniaca e mantenerle nei limiti indicati all'Allegato II, secondo il calendario ivi specificato;
 - applicare i **valori limite per le emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di composti organici volatili** specificati rispettivamente agli Allegati IV, V e VI, a ciascuna fonte fissa nuova, e possibilmente anche a quelle esistenti, appartenendo ad una categoria di fonti fisse ivi menzionate, nei termini indicati all'Allegato VII;
 - applicare i **valori limite per i carburanti e le fonti mobili** nuove specificati all'allegato VIII, nei termini indicati all'Allegato VII;
 - applicare le **migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e a ciascuna fonte fissa nuova o esistente**, tenendo conto dei documenti di orientamento da I a V adottati dall'Organo esecutivo;
 - prendere le misure appropriate per **ridurre le emissioni di composti organici volatili** associate all'utilizzo di prodotti che non figurano nell'Allegato VI o VII;
 - applicare le misure specificate all'Allegato IX per **controllare le emissioni di ammoniaca** (art. 3).
4. Ciascuna Parte, in conformità con le sue leggi, regolamenti e pratiche nonché con i suoi obblighi ai fini del presente Protocollo, si adopera per agevolare **lo scambio di informazioni, di tecnologie e di tecniche** al fine di ridurre le emissioni di zolfo, di ossidi

di azoto, di ammoniaca e di composti organici volatili, e a promuovere, in particolare, la creazione e l'aggiornamento di banche dati sulle migliori tecniche disponibili, lo scambio di informazioni e di dati relativi allo sviluppo di sistemi di trasporto meno inquinanti, i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, nonché l'assistenza tecnica (art. 4).

5. Ciascuna Parte, in conformità con le sue leggi, regolamenti e pratiche, si adopera per **sensibilizzare il pubblico**, in particolare:
 - promovendo la diffusione di informazioni sulle emissioni nazionali annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili e sui progressi compiuti per raggiungere i limiti di emissione nazionali e per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3, su deposizioni e concentrazioni di inquinanti connessi, sulle concentrazioni di ozono troposferico e sulle strategie e le misure applicate o da applicare per ridurre i problemi di inquinamento atmosferico;
 - agevolando l'accesso alle informazioni su: (a) i combustibili e i carburanti meno inquinanti, le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica, in particolare nel settore dei trasporti, (b) il contenuto di composti organici volatili nei prodotti e l'etichettatura nonché la gestione dei rifiuti contenenti composti organici volatili, (c) le buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, (d) gli effetti sulla salute e sull'ambiente associati agli inquinanti in oggetto, (e) le misure per ridurre le loro emissioni (art. 5).
6. Ciascuna Parte, al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3:
 - adotta **strategie, politiche e programmi**;
 - prende e applica delle **misure** per: (a) controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili; (b) incrementare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili; (c) ridurre l'utilizzo di combustibili e carburanti inquinanti; (d) sviluppare ed impostare dei sistemi di trasporto e di regolazione del traffico meno inquinanti; (e) promuovere l'introduzione di processi e prodotti poco inquinanti; (f) incoraggiare l'applicazione di programmi, anche volontari, di gestione della riduzione delle emissioni e l'utilizzo di strumenti economici;
 - raccoglie e aggiorna delle **informazioni** sui livelli effettivi delle emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di composti organici volatili nonché sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di questi composti e dell'ozono e sui loro effetti sulla salute, sugli ecosistemi terrestri ed acquatici e sui materiali (art. 6).
7. Ciascuna Parte comunica regolarmente all'Organo esecutivo delle **informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo** (art. 7).
8. Le Parti incoraggiano **la ricerca e sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione** in vari settori al fine del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo (art. 8).
9. Un **Comitato di attuazione** è incaricato di esaminare periodicamente il **rispetto degli obblighi** presi da ciascuna Parte in virtù del presente Protocollo (art. 9).
10. Sono inclusi **9 Allegati** che fanno parte integrante del Protocollo. Al. I: carichi e livelli critici; Al. II: limiti di emissione; Al. III: designazione della zona di gestione delle emissioni di inquinanti; Al. IV: valori limite per le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse; Al. V: valori limite per le emissioni di ossidi di azoto provenienti da fonti fisse; Al. VI: valori limite per le emissioni di composti organici volatili provenienti da fonti fisse; Al. VII: limiti di applicazione in virtù dell'articolo 3; Al. VIII: valori limite per i carburanti e le fonti mobili nuove; Al. IX: misure da adottare per controllare le emissioni di ammoniaca da fonti agricole.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia:

- ▶ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza [36];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento del programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti in Europa (EMEP) [42];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri [44];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri [49];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al controllo delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri [56];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo [65];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti [82];
- ▶ Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti [83].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 01.12.1999.*

92 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI BASILEA DEL 1989 SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO, RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ E AL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E AL LORO SMALTIMENTO

Data di adozione: 10.12.1999
Luogo di adozione: Basilea
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UNEP
CH-1219 Chatelaine, Genève
E-mail: sbc@unep.ch
Sito internet: <http://www.unep.ch/basel/>

Obiettivi

Istituire un sistema di responsabilità e di risarcimento adeguato e rapido nel caso di danni causati da un movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, ivi compreso il traffico illecito di detti rifiuti (art. 1).

Provvedimenti

1. **Definizioni:** “Convenzione”, “rifiuti pericolosi e altri rifiuti”, “danni”, “misure di ripristino”, “misure preventive”, “Parti contraenti”, “Protocollo”, “incidente”, “Organizzazione regionale d’integrazione economica”, “unità di conto” (art. 2).
2. Il **campo di applicazione** del presente Protocollo è specificato all’articolo 3, anche per quanto riguarda gli Stati di transito elencati all’Allegato A.
3. La **responsabilità obiettiva** dei danni è attribuita alla persona che indirizza la notifica in conformità con l’articolo 6 della Convenzione fino a quando lo smaltitore ha preso possesso dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (art. 4).
4. È **responsabile per colpa** ciascuna persona che, agendo senza rispettare le disposizioni della Convenzione, con premeditazione, imprudenza, negligenza o omissione delittuosa, è alla base o ha contribuito a provocare i danni (art. 5).
5. Ciascuna persona incaricata della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti prende, al momento dell’incidente, tutte le **misure ragionevoli per attenuare la gravità dei danni** (art. 6).
6. Nel caso di danno causato da una **pluralità di rifiuti**, la responsabilità riguarda solamente quelli considerati nel Protocollo, se è possibile distinguere la parte del danno. Se non è possibile, la totalità del danno è comunque considerata in virtù del Protocollo (art. 7).
7. Il Protocollo prevede il **diritto di ricorso** (art. 8).
8. Il risarcimento può essere ridotto o negato nel caso di **colpa totale o parziale della parte lesa** (art. 9).
9. Le Parti contraenti adottano le misure legislative, normative ed amministrative al fine di **un’attuazione trasparente ed equa** del Protocollo (art.10).
10. Le disposizioni relative al risarcimento riguardano i **limiti della responsabilità finanziaria**, in virtù dell’articolo 4 (art. 12, Allegato B), i **termini per presentare le domande di risarcimento** (art. 13), le modalità di **assicurazione e di garanzie finanziarie** (art. 14), il **meccanismo finanziario** (art. 15).

11. Sono inclusi **2 Allegati**: Al. A: lista degli Stati di transito considerati all'articolo 3; Al. B: limiti della responsabilità finanziaria.

Vedi: Convenzione attinente in materia:

- ▶ Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento [50].

*L'Italia non ha ancora aderito al presente **Protocollo**.*

93 PROTOCOLLO DI CARTAGENA ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DEL 1992, RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI

Data di adozione: 29.01.2000
Luogo di adozione: Montreal
Data di entrata in vigore: non ancora in vigore
Lingue: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo
Depositario: Segretariato Generale delle Nazioni Unite
Segretariato: UNEP
393 St Jacques Street, Office 300
Montreal, Quebec
Canada H2Y 1N9
E-mail: secretrariat@biodiv.org
Sito internet: <http://www.biodiv.org/>

Obiettivi

Contribuire ad assicurare, conformemente al metodo precauzionale contenuto nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio, un adeguato livello di protezione nei settori del trasferimento transfrontaliero, della manipolazione e dell'utilizzazione, secondo criteri di sicurezza, degli organismi viventi modificati, al fine di prevenire gli effetti negativi sulla conservazione e sull'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, nonché dei rischi per la salute (art. 1).

Provvedimenti

1. Ogni Parte adotta le **misure giuridiche, amministrative e altre** necessarie ed opportune per adempiere i suoi obblighi in base al presente Protocollo, in particolare per assicurare che la messa a punto, la manipolazione, il trasporto, l'utilizzazione, il trasferimento e l'emissione di qualsiasi organismo vivente modificato siano effettuati in modo da prevenire o ridurre i rischi per la diversità biologica, tenuto conto dei rischi per la salute umana (art. 2).
2. **Definizioni:** "Conferenza delle Parti", "utilizzazione contenuta", "esportazione", "esportatore", "importazione", "importatore", "organismo vivente modificato", "organismo vivente", "biotecnologia moderna", "organizzazione regionale di integrazione economica", "trasferimento transfrontaliero" (art. 3).
3. **Il campo di applicazione** del presente Protocollo è relativo al trasferimento transfrontaliero, al transito, alla manipolazione e all'utilizzazione di tutti gli organismi viventi modificati che possano avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana (art. 4).
4. Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano né agli organismi viventi modificati che sono **prodotti farmaceutici** per gli esseri umani, già contemplati da altri pertinenti accordi o organismi internazionali, né a quelli **in transito** o destinati ad **un'utilizzazione contenuta** (artt. 5 e 6).
5. Le disposizioni relative alla **procedura di autorizzazione preventiva** rilasciata sulla base delle informazioni ricevute sono specificate negli articoli da 7 a 10, 11 e 12. La **notifica** deve contenere, come minimo, le informazioni menzionate nell'Allegato I.
6. La procedura relativa agli **organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati direttamente come alimento umano o animale o ad essere trasformati** è indicata nell'articolo 11; le informazioni richieste sono specificate nell'Allegato III.
7. La **valutazione dei rischi** intrapresa in conformità del presente Protocollo è effettuata con

metodi scientificamente validi, conformemente all'Allegato II e tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi riconosciute (art. 15).

8. Le Parti stabiliscono e applicano meccanismi, misure e strategie opportuni per la **regolamentazione, la gestione ed il controllo dei rischi** identificati nelle disposizioni del presente Protocollo (art. 16).
9. Sono previste delle misure appropriate per notificare i **trasferimenti transfrontalieri non intenzionali** di organismi viventi modificati che potrebbero causare significativi effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, ivi comprese le **misure d'emergenza** (art. 17).
10. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché **la manipolazione, il trasporto, l'imballaggio e l'identificazione** degli organismi viventi modificati oggetto di trasferimento transfrontaliero internazionale contemplato dal presente Protocollo siano effettuati in condizioni di sicurezza (art. 18).
11. Ciascuna Parte designa un **centro focale nazionale** responsabile dei collegamenti con il Segretariato e **una o più autorità nazionali competenti** responsabili dello svolgimento delle funzioni amministrative richieste dal presente Protocollo (art. 19).
12. È creato un **Centro di scambio sulla sicurezza biologica** per facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche, tecniche, ambientali e giuridiche relative agli organismi viventi modificati e per assistere le Parti nell'applicazione del presente Protocollo (art. 20).
13. Sono previste delle disposizioni specifiche per il trattamento delle **informazioni confidenziali** (art. 21).
14. Le Parti cooperano per lo sviluppo e/o il **rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali** nel campo della sicurezza biologica (art. 22).
15. Le Parti promuovono e facilitano la **sensibilizzazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico** per quanto concerne il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione di organismi viventi modificati secondo criteri di sicurezza in relazione alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana (art. 23).
16. I trasferimenti transfrontalieri degli organismi viventi modificati tra Parti e **non Parti** devono essere compatibili con l'obiettivo del presente Protocollo. Le Parti possono aderire ad accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali con non Parti in merito a tali trasferimenti transfrontalieri (art. 24).
17. Ciascuna Parte adotta opportune misure nazionali per prevenire e, se del caso, reprimere i **trasferimenti transfrontalieri illeciti** (art. 25).
18. Le Parti, nell'adottare una decisione relativa all'importazione di organismi viventi modificati, possono tenere conto delle **considerazioni socioeconomiche** derivanti dal loro eventuale impatto sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica (art. 26).
19. Sono previste norme e procedure internazionali nel campo **della responsabilità e dell'indennizzo** per i danni derivanti dai trasferimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati (art. 27).
20. **La Conferenza delle Parti** che opera come riunione delle Parti del presente Protocollo

esamina periodicamente l'applicazione del presente Protocollo e adotta le decisioni necessarie a promuoverne l'efficace applicazione (art. 29).

21. Qualsiasi **organismo sussidiario** istituito dalla Convenzione su decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo può svolgere dei servizi per il Protocollo (art. 30).
22. Il Segretariato della Convenzione sulla diversità biologica opera come **Segretariato** del presente Protocollo (art. 31).
23. Ciascuna Parte garantisce il **controllo** dell'adempimento degli obblighi assunti e presenta regolarmente alla Conferenza delle Parti delle **relazioni** sulle misure adottate per l'applicazione del presente Protocollo (art. 33)
24. La Conferenza delle Parti approva procedure e meccanismi istituzionali di cooperazione per promuovere il **rispetto delle disposizioni** del presente Protocollo e per affrontare i casi di mancato rispetto (art. 34). Essa effettua regolari **valutazioni** dell'efficacia del Protocollo (art. 35).

Vedi: Convenzione attinente in materia:
▶ Convenzione sulla diversità biologica [61].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 24.05.2000.*

94 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Data di adozione: 31.10.2000
Luogo di adozione: Lucerna
Data di entrata in vigore: vedi nota
Lingue: francese, italiano, sloveno, tedesco
Depositario: Austria
Segretariato: non disponibile

Obiettivi

Limitare l'aumento del volume del traffico, gestire i trasporti in modo ecocompatibile ed aumentare l'efficacia e l'efficienza delle infrastrutture di trasporto esistenti ed in particolare dei sistemi di trasporto meno dannosi per l'ambiente.

Provvedimenti

1. Le Parti contraenti **si impegnano** a: (a) attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a ridurre l'impatto e i rischi provocati dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora, nonché il loro habitat; (b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio di vita e delle attività economiche; (c) ridurre o limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e la qualità dell'ambiente alpino; (d) garantire il trasporto intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse; (e) garantire condizioni di concorrenza più equilibrate tra i singoli vettori. Inoltre le Parti contraenti s'impegnano a sviluppare i trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità (art. 1).
2. **Definizioni:** "traffico/trasporto transalpino", "traffico/trasporto intraalpino", "impatto e rischi tollerabili", "costi esterni", "grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti", "strade di grande comunicazione", "indicatori ambientali", "standard di qualità ambientale", "obiettivi di qualità ambientale", "Principio di precauzione", "Principio di causalità", "verifiche di opportunità" (art. 2).
3. Al fine di **sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità**, le Parti contraenti si impegnano a: (a) tener conto delle esigenze dell'ambiente naturale, della società e dell'economia; (b) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina; (c) sviluppare orientamenti, strategie e programmi di carattere nazionale, regionale e locale in conformità con la normativa nazionale ed internazionale, nonché con gli Accordi internazionali vigenti per il settore dei trasporti (art. 3).
4. Le Parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione gli obiettivi stabiliti nel presente Protocollo nelle **altre politiche** (art. 4).
5. Le Parti contraenti promuovono la **collaborazione internazionale** tra le istituzioni competenti al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero. Ciascuna Parte contraente determina, nell'ambito del proprio ordinamento statale vigente, il livello più idoneo al **coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli Enti territoriali direttamente interessati** nel processo di definizione delle politiche, delle strategie e dei programmi tesi all'attuazione degli obiettivi del presente Protocollo (art. 5).
6. Le Parti contraenti, per attuare gli obiettivi del presente Protocollo, possono **adottare interventi più severi** di quelli previsti nel presente Protocollo, a condizione che non abbiano effetti discriminatori (art. 6).

7. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare delle **misure specifiche** per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, in particolare a :
- attuare una **gestione razionale, sicura e coordinata** dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera e **realizzare gli interventi necessari** a assicurare le vie di trasporto contro i rischi naturali, a proteggere l'uomo e l'ambiente dall'impatto dovuto ai trasporti, dai gas di scarico e dal rumore, a raggiungere un'ulteriore riduzione delle emissioni di sostanze nocive e di rumore (art. 7);
 - realizzare, nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, **verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi**, nonché **coordinare e concertare i progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto** (art. 8);
 - promuovere l'istituzione e il potenziamento di **sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili** e orientati agli utenti (art. 9);
 - migliorare l'infrastruttura del **trasporto ferroviario** tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali, ottimizzare la gestione e l'ammodernamento della ferrovia, trasferire sulla rotaia il trasporto merci a lunga distanza, armonizzare la tariffazione, promuovere i **sistemi di trasporto multimodali** e spingere ad un maggiore utilizzo delle potenzialità della **navigazione** al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci (art. 10);
 - limitare e ridurre il **trasporto stradale**, astenendosi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino e subordinando la realizzazione di progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino ad una serie di verifiche di compatibilità ambientale, di opportunità e di coerenza con gli obiettivi del Protocollo (art. 11);
 - ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal **traffico aereo** e migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti, al fine di limitare la costruzione ed il potenziamento di aeroporti nell'arco alpino (art. 12);
 - valutare gli **effetti prodotti sul settore dei trasporti da un'ulteriore valorizzazione turistica** (costruzione di funivie, sciovie, grandi strutture alberghiere, ecc.), adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione e appoggiare la creazione e la manutenzione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico (art. 13);
 - appoggiare lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta **l'individuazione dei costi** infrastrutturali ed esterni da coprire **tramite tasse e tariffe specifiche per i trasporti** e introdurre sistemi fiscali che favoriscano il ricorso a modalità e mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente (art. 14);
 - registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, **lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura di trasporto** ad alta capacità in un apposito documento di riferimento al fine di verificare in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo (art. 15);
 - sviluppare e adottare **obiettivi di qualità ambientale** tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti, applicare **standard ed indicatori** specifici dell'ambito alpino al fine di contrastare l'impatto provocato dai trasporti sull'ambiente e sulla salute (art. 16).
8. Le Parti contraenti convengono di **consultarsi e di cooperare** per realizzare un'analisi congiunta degli obiettivi e interventi descritti dal presente Protocollo, per assumere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti, per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e per integrare le più importanti decisioni di politica dei trasporti in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e concertata (art. 17).

-
9. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la **ricerca e l'osservazione sistematica**, tengono conto dei risultati ottenuti nella verifica dell'attuazione del Protocollo e si adoperano affinché i risultati ottenuti a livello nazionale vengano inseriti in un sistema comune per l'osservazione e l'informazione permanente dello stato e dell'evoluzione del territorio alpino che sia accessibile al pubblico nell'ambito dell'ordinamento statale in vigore. Esse sostengono progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti e analisi sull'applicabilità di metodi della valutazione ambientale strategica intermodale (art. 18).
 10. Le Parti contraenti promuovono la **formazione e l'aggiornamento**, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo (art. 19).
 11. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare **l'attuazione** del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente (art. 20).
 12. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate e la loro efficacia al fine di verificare il **rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi** derivanti dal presente Protocollo (art. 21).
 13. Le Parti contraenti, in collaborazione con gli Enti territoriali, esaminano e valutano periodicamente **l'efficacia delle disposizioni** del presente Protocollo e, se necessario, provvedono all'adozione di opportuni emendamenti (art. 22).

Nota: Nessuno dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è stato finora ratificato. La Conferenza delle Parti si è espressa favorevolmente sulla loro entrata in vigore, ancor prima della loro ratifica, al fine di consentirne l'attuazione.

Vedi: Convenzioni e Protocolli attinenti in materia;

- ▶ Convenzione per la protezione delle Alpi [55];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna [71];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile [72];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio [73];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane [76];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo [86]
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo [87];
- ▶ Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia [88].

*L'Italia ha firmato il presente **Protocollo** il 31.10.2000.*

Progetto Grafico:

Davide Moretti

Impaginazione:

Art & Design

Stampa:

Tipar Poligrafica Editrice

finito di stampare in Luglio 2001
su carta ecologica riciclata Freelife Fedrigoni

Si autorizzano le riproduzioni delle informazioni
e dei dati pubblicati, purché sia indicata la fonte.